

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO RENATO FA- RINA)	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	32
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	48
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	62
FINANZE (VI)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto ApI.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AFFARI SOCIALI (XII)	»	100
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	102
<i>INDICE GENERALE</i>	»	119

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Renato Farina

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	3
------------------------------------	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Rocco BUTTIGLIONE.

La seduta comincia alle 9.05.

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, riepiloga i fatti all'origine della costituzione della Commissione d'indagine e i principali aspetti procedurali che ne caratterizzano i lavori. Propone che le funzioni di segretario siano assolve dal deputato Giacomo Stucchi.

(La Commissione concorda).

Intervengono i deputati Giacomo STUCCHI (LNP) e Angelo Salvatore LOMBARDO (Misto-MpA-Sud), ai quali replica Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*.

La Commissione delibera, infine, di procedere nella seduta di martedì 26 gennaio 2010, a partire dalle ore 10.30, alle audizioni dei deputati Renato Farina e Massimo Vannucci.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Esame A.C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4
Comunicazioni del Presidente	7
ALLEGATO (<i>Conclusioni</i>)	9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza
del presidente Lino DUILIO.*

La seduta comincia alle 13.25.

Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Esame A.C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, ricorda brevemente il contenuto del provvedi-

mento in esame, in cui sono rinvenibili numerose disposizioni che ridefiniscono le forme di tutela giurisdizionale e gli altri strumenti di composizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro. Anche in qualità di componente della Commissione Giustizia, rileva che sarebbe stato auspicabile un più incisivo ruolo di tale ultima Commissione che, invece, si trova costretta a svolgere una mera funzione consultiva. Ciò avrebbe probabilmente consentito di superare alcuni elementi censurabili del testo, su cui si sofferma la proposta di parere, con particolare riguardo agli articoli 5, comma 1, 24, comma 1, e 34-*bis*.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*quater*-B limitatamente alle parti modificate dal Senato ed agli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 19 gennaio 2010;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in

prima lettura in data 2 ottobre 2008, e rilevato che:

il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate al Senato, reca un contenuto estremamente complesso e investe numerosi profili della disciplina giuslavoristica (controversie di lavoro, lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali; servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione femminile, misure di contrasto al lavoro sommerso), in cui si innestano alcune nuove disposizioni di delega legislativa, segnatamente in materia di lavori usuranti (articolo 1), di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro (articolo 2), di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 24), di armonizzazione del sistema di tutela assistenziale e previdenziale del personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 29, comma 7); inoltre, l'articolo 48, novellando integralmente i relativi commi dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, riapre sostanzialmente i termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile; non risulta tuttavia pertinente a tale ambito normativo la previsione, all'articolo 49, volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa ai fini dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

esso reca, in alcuni casi, modifiche non testuali alla disciplina vigente ed in particolare: l'articolo 1, comma 2, integra in nodo indiretto i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007; l'articolo 39 estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro la disciplina dell'impignorabilità applicabile ai fondi destinati al Ministero della salute, modificando così in maniera non testuale, per due distinti profili, l'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006; l'articolo 42 modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva matu-

rata successivamente al 31 dicembre 2004, operando in maniera non testuale rispetto alla disciplina recata dall'articolo 8 della legge n. 155 del 1981;

reca disposizioni di interpretazione autentica (articolo 21 e articolo 29, comma 4) e di carattere derogatorio (articolo 7, comma 1, capoverso 1-*quinquies*; articolo 8, comma 2);

presenta disposizioni che recano termini già scaduti, per le quali andrebbe quindi verificata l'eventuale portata retroattiva (articolo 27, comma 1; articolo 45); inoltre, l'articolo 49 che incrementa un'autorizzazione di spesa «*per ciascuno degli anni 2009 e 2010*»;

il disegno di legge incide, in più punti, su fonti secondarie sia determinandone l'abrogazione (articolo 12) sia rilegificando materie disciplinate da regolamenti di delegificazione (articolo 4, comma 1 e articolo 30) sia intervenendo con modifiche non testuali su regolamenti ministeriali (articolo 51);

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni generiche, dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 38 prevede la facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, senza specificare il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l'individuazione delle misure);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si verifichi la portata normativa delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, comma 1, lettera c) – che attribuisce esplicitamente le controversie in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti l'impiego

di lavoro irregolare alla competenza del giudice ordinario – dal momento che esso appare sovrapporsi a quanto statuito dall'articolo 22-*bis*, comma 2, lettera *a*) della legge n. 689 del 1981, che pure dichiara la competenza del giudice ordinario sul giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria « *quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria* »;

b) l'articolo 34-*bis*, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro – che prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319 – dal momento che tale voce è già stata soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008, consentendo dunque alla citata legge n. 319 del 1958 di sopravvivere all'effetto abrogativo, come ulteriormente sancito dalla sua inclusione nella ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore effettuata con il recente decreto legislativo n. 179 del 2009, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246, del 2005;

si sopprimano le disposizioni volte a modificare in modo implicito e frammentario disposizioni contenute in provvedimenti di rango subordinato e segnatamente:

a) l'articolo 30, che estende i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline indicate dagli appositi bandi di concorso, incidendo dunque in modo non testuale sui regolamenti di delegificazione adottati in materia (decreti del Presidente della Repubblica n. 316 del 2002, per la Guardia di finanza; n. 393 del 2003 per la

Polizia di Stato; n. 83 del 2004 per l'Arma dei carabinieri; n. 113 del 2005 per le Forze armate);

b) l'articolo 51, che reca una modifica non testuale dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro n. 158 del 2000 in materia di nomina del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 24, comma 1, lettera *d)* – che indica, tra i principi e criteri direttivi della delega ivi prevista, anche la « *ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina* »- dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le espressioni adottate costituiscano un parametro sufficiente vincolante per il legislatore delegato; peraltro, andrebbe anche valutata l'opportunità di differenziare tale delega da quella di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *c)*, sulla « *revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento di genere anche di tipo retributivo* »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 34, comma 5, ed all'articolo 52 – che intervengono sulla disciplina di alcune fattispecie contrattuali di lavoro, al fine di determinare le misure indennitarie da riconoscere al lavoratore in caso di specifiche violazioni della normativa – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chia-

rire se in entrambe le disposizioni tra gli effetti dell'accertamento giudiziario possano esservi anche effetti costitutivi del rapporto di lavoro (come sembra desumersi dalla locuzione « *Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato* » di cui all'articolo 34 e dall'espressione « in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ») ovvero ciò sia invece precluso, in considerazione della natura « omnicomprensiva » dell'indennità prevista dall'articolo 34 e dalla circostanza che l'articolo 52 dispone nel senso che il datore di lavoro, in presenza di determinati comportamenti « *è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità* » ivi stabilita; andrebbe peraltro valutata l'opportunità di precisare se tale disciplina operi solo con riguardo ai procedimenti in corso;

all'articolo 50, comma 5 – che novella l'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di coordinare la lettera *a*) e la lettera *f*), in quanto quest'ultima riferisce gli interventi del citato articolo 12 « con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione », definizione non del tutto coincidente con quella adottata dalla lettera *a*) per individuare la platea di beneficiari. »

Roberto ZACCARIA, condividendo la proposta di parere, rileva che anche questo provvedimento si inserisce in una prassi, da tempo invalsa, di utilizzo anomalo dello strumento della delegazione legislativa. Il dato più significativo è probabilmente rappresentato dal rilevante numero di disposizioni di delega contenuto in un numero relativamente esiguo di leggi, ciascuna delle quali è oggetto di approvazione in tempi rapidi. Conseguentemente, anche discipline di grande rilevanza, quale è stata indubbiamente la recente delega in materia di energia ed impianti nucleari conferita al Governo, non hanno avuto adeguata attenzione in sede parlamentare né tempi congrui di discussione.

Invita quindi i componenti del Comitato a porre attenzione al fenomeno della delegazione legislativa, eventualmente avvalendosi anche in questo ambito di una esauriente elaborazione di dati forniti dagli uffici.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Lino DUILIO, *presidente*, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 12 novembre, in occasione della presentazione della prima versione del documento, ritiene che in questa ultima seduta che si svolge durante il suo mandato possa licenziarsi definitivamente il rapporto sulla decretazione d'urgenza, integrandolo con quelle considerazioni e proposte conclusive suggerite dagli esiti del dibattito svoltosi lo scorso 12 gennaio 2010.

Al riguardo, si è fatto carico di elaborare un documento – di cui dispone la pubblicazione in allegato – che sintetizzi i dati di maggior interesse emersi dalla ricerca e che, richiamando gli spunti di riflessione offerti dai qualificati partecipanti alla tavola rotonda, possa orientare con proposte concrete un virtuoso percorso di miglioramento della produzione legislativa.

Al riguardo, sarà sua cura trasmettere il documento definitivo alla Presidenza della Camere, per il seguito che si riterrà di dare a tali suggerimenti. Sente tuttavia di dover esprimere da subito un sincero ringraziamento al Presidente Fini per aver convintamente supportato le iniziative del Comitato per la legislazione e per aver espressamente investito tale organo anche dello stimolante compito di valutare le conseguenze, a legislazione vigente, che la definitiva approvazione del Trattato di Lisbona pone nel modo di legiferare ai Parlamenti.

Tale linea di indagine potrà dunque essere sviluppata dal futuro presidente del Comitato per la legislazione, unitamente alle riflessioni sull'evoluzione dello strumento della delega legislativa, come suggerito dall'onorevole Zaccaria.

Conclusivamente, nell'imminenza della scadenza del proprio turno di presidenza, intende rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti del Comitato ed agli uffici per la qualità del contributo fornito da ciascuno al lavoro dell'organo. Ciò ha consentito che si istaurasse un proficuo spirito di costante collaborazione e ottimi rapporti anche sul piano personale. Nel concludere un'esperienza umana e professionale sicuramente positiva, formula quindi al collega Lo Presti, chiamato ad assumere le funzioni di presidente per il periodo successivo, i migliori auguri di buon lavoro.

Roberto ZACCARIA e Antonino LO PRESTI, dichiarano di condividere pienamente i contenuti del documento presentato dal Presidente.

Interpretando il comune sentire di tutti componenti del Comitato per la legislazione, ringraziano il presidente per l'equilibrio, l'imparzialità e la competenza con cui ha saputo esercitare il proprio mandato e per l'impegno profuso nella realizzazione di iniziative particolarmente qualificanti dell'attività dell'organo.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

TENDENZE E PROBLEMI DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA**CONCLUSIONI**

A) I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI DALL'INDAGINE – La sezione finale della ricerca è dedicata a sintetizzare i dati di maggior interesse emersi al fine di indicare, sulla base degli spunti di riflessione offerti dai qualificati partecipanti alla tavola rotonda del 12 gennaio 2010, proposte concrete per un virtuoso percorso di miglioramento della produzione legislativa.

L'elaborazione dei dati concernenti la decretazione d'urgenza riferiti alla XV ed ai primi diciotto mesi della XVI legislatura, periodi di durata comparabile ma contraddistinti da maggioranze di diverso colore, mette in luce alcuni fattori di difficoltà degli attuali processi legislativi che si presentano in modo simile nelle ultime legislature:

1. si manifesta un andamento sostanzialmente costante del **numero assoluto** dei decreti legge emanati (45 nella XV legislatura e 52 nella XVI);

2. in base ad un'analisi quantitativa (articoli, commi e caratteri a stampa) si evidenzia, nella XVI legislatura, un sensibile **aumento della regolazione** complessivamente approvata per decreto (+66 per cento);

3. il *trend* di **crescita dei contenuti** durante la loro conversione, già notevole nella XV legislatura (+50 per cento) si accentua ulteriormente in quella in corso (+70 per cento);

4. la percentuale dei decreti legge valutabili come **intersettoriali ed eterogenei** – pari a 9 nella XV (22,5 per cento) e 11 nella XVI (25 per cento) – resta alta ma sostanzialmente costante, come testimoniato, in sede di istruttoria parlamen-

tare, dal numero di Commissioni mediamente coinvolte (8 nella XV e 9 nella XVI legislatura);

5. si è accentuato il **ricorso alla votazione fiduciaria** su leggi di conversione (dal 25 per cento della XV legislatura al 31 per cento di quella in corso);

6. è **approvata con votazione fiduciaria** il 58 per cento (nella XV) e il 68 per cento (nella XVI) della regolazione complessiva contenuta nelle leggi di conversione; in particolare ciò avviene in modo sistematico per i decreti di maggiore peso e importanza che arrivano nel corso del loro *iter* a superare i 40.000 caratteri (nelle ultime due legislature l'unica eccezione riguarda il d.l. 39/2009 sull'Abruzzo); quelli che manifestano un forte carattere intersettoriale (evidenziato dall'assegnazione ad almeno 10 commissioni); quelli emanati tra il 15 giugno ed il 15 agosto (ovvero per i quali i 60 giorni utili per la conversione coincidono almeno in parte con i periodi di pausa estiva dei lavori parlamentari);

7. nonostante i provvedimenti urgenti abbiano investito la quasi totalità dei settori normativi, in entrambe le legislature esistono **decreti a contenuto tipico e ricorsivo** (proroghe termini, missioni internazionali e di adempimento di obblighi comunitari) ed aree specifiche in cui la decretazione interviene con maggiore sistematicità (economia, ambiente, sicurezza); la XVI legislatura registra un progressivo slittamento della regolazione economico-finanziaria dalla legge finanziaria ai provvedimenti urgenti, accentuando una tendenza già in atto durante la precedente legislatura;

8. è frequente la **concatenazione dei provvedimenti** d'urgenza, finalizzati a « correggere » o integrare discipline adottate con precedenti decreti, in un arco di tempo estremamente ridotto;

9. sono eccezionali i casi di decreti realmente decaduti e il cui contenuto non sia stato recuperato in altra sede.

B) GLI SPUNTI DI RIFLESSIONE – I dati evidenziano in termini oggettivi le difficoltà cui va incontro, da anni, il processo di legislazione, anche a causa di un uso poco ordinato degli strumenti legislativi.

Il decreto legge assorbe la parte preponderante della legislazione, dimostrando di essere un efficace mezzo di decisione e di attuazione del programma di Governo. Da tale fenomeno discende che « è stato invece compresso – per le modalità adottate nel corso del tempo da parte di governi rappresentativi di diversi e opposti schieramenti – l'esercizio del ruolo del Parlamento ». Così si è espresso il Presidente della Repubblica in un recente intervento, aggiungendo anche che « tutto ciò finisce per gravare negativamente sul livello qualitativo dell'attività legislativa e sull'equilibrio del sistema delle fonti ».

Le problematiche degli strumenti legislativi sono state oggetto di attenzione nella tavola rotonda del 12 gennaio 2010, promossa dal Comitato per la legislazione.

In quella sede si è evidenziato come si tratti di processi storici che si legano a più ampi fenomeni che investono in generale il sistema istituzionale. Si sono, in tal senso, analizzati i fattori di evoluzione e di forte cambiamento dei rapporti fra l'Esecutivo ed il Parlamento, già messi in evidenza dalla stessa *Nota di Sintesi* del Rapporto sulla legislazione 2009, sulla base di una approfondita ricognizione dell'articolazione delle politiche pubbliche nazionali tra Stato e autonomie.

Si è posto in luce anche come si siano andati accumulando diversi fattori che spostano verso i rapporti tra i livelli territoriali il cuore di importanti processi di governo, creando dunque nuove forme di bilanciamento e reciproco controllo tra

poteri centrali, regionali e locali, tra i quali oggi si sviluppano tutti i principali processi democratici. I rapporti tra gli esecutivi divengono il centro di tali processi e la legislazione statale non esercita più una funzione pienamente regolativa o direttiva, ma spesso offre solo una base procedurale ovvero interviene per aspetti parziali o meramente finanziari.

Il Parlamento è perciò chiamato a ricercare nuovi strumenti per esercitare le sue fondamentali funzioni di discutere e legittimare l'indirizzo politico e di controllarne lo svolgimento nel concreto articolarsi delle singole politiche. Il ruolo delle Assemblee legislative deve essere quindi interpretato in chiave evolutiva, anche in un'ottica di superamento della attuale crisi di rappresentanza politica e delle difficoltà strutturali di gestione delle decisioni in sede parlamentare, al fine di pervenire ad una complessiva opera di ammodernamento dell'apparato statale e del funzionamento delle Istituzioni.

Letture più radicali dei suddetti fenomeni prefigurano finanche « la fine di un lungo ciclo: non solo quello, apertosi a partire dagli anni novanta, del dominio della legislazione complessa (cioè a dire della coesistenza di una pluralità di atti normativi e non normativi, prodotti da fonti diverse e tra loro collegati), ma quello ben più lungo del dominio della legislazione tout court come principale strumento di governo del nostro Paese » (così si esprime, sia pure in forma dubitativa, la *Nota di sintesi*).

Non solo cioè viene in evidenza un affievolimento dell'incidenza della legislazione parlamentare sul complesso della normazione, con rilevanti implicazioni sul piano degli equilibri della forma di governo e della forma di Stato. Ciò in quanto gran parte delle esigenze di disciplinare ambiti fino ad oggi oggetto di legge parlamentare sembrano ormai soddisfatte mediante il ricorso a decreti-legge di notevoli dimensioni, la dilatazione delle ordinanze d'urgenza e la prassi invalsa dell'approvazione di disegni di legge contenenti un gran numero di deleghe tra loro disomogenee (peraltro caratterizzate tal-

volta dalla genericità dei principi e criteri direttivi) – con modalità che non sempre appaiono in linea con lo spirito delle garanzie sottese agli articoli 76 e 72, comma 4, della Costituzione.

Ma, in termini più generali, sembra emergere una sorta di inidoneità dello « strumento legge » a governare i processi reali, a fronte dello sviluppo di forme di decisione alternative alla legge in settori nevralgici. Sullo stesso versante, peraltro, vanno registrate le considerazioni espresse dal Presidente Giorgio Napolitano nel corso del citato intervento tenuto lo scorso 21 dicembre 2009 dinanzi alle Alte Magistrature della Repubblica, quando ha osservato che « *gli studiosi si chiedono se abbia finito per instaurarsi – anche attraverso il crescente uso e la dilatazione di ordinanze d'urgenza – un vero e proprio « sistema parallelo » di produzione normativa* ».

Il dibattito ha dunque confermato i risultati dello studio condotto, che evidenziano con chiarezza i riflessi pesantissimi a carico delle procedure parlamentari, segnatamente quelle preposte ad una corretta istruttoria legislativa e dunque alla qualità del prodotto finale, provocati dal *trend* in atto.

Ciò nella consapevolezza del ruolo della « legge » come strumento fondamentale di organizzazione della vita comunitaria e di integrazione pubblica della comunità nazionale e, non ultimo, come presidio del corretto rapporto fra lo Stato e i diritti dei cittadini. La qualità democratica di uno Stato – quale che sia il ruolo dello strumento normativo primario nel nuovo panorama istituzionale che si sta faticosamente delineando – si misura principalmente in ciò che nella legge è scritto e nel modo in cui tale contenuto si forma.

Nota comune delle riflessioni proposte nel corso della tavola rotonda del 12 gennaio è, pertanto, la necessità di dare nuova linfa ad un condiviso spirito riformatore che intervenga nella dinamica del processo legislativo in modo incisivo. E che rilanci la posizione di centralità del Parlamento come luogo privilegiato di elaborazione delle riforme e delle soluzioni ai

problemi istituzionali del Paese, assumendo su di sé la responsabilità di conoscere e superare i fattori di maggiore criticità.

Tra questi fattori, nel più specifico ambito delle procedure legislative, vi è sicuramente l'incardinamento di decreti di grandi dimensioni, spesso fortemente eterogenei, per i quali risulta difficoltoso lo svolgimento lineare dell'*iter* di esame. Ne origina frequentemente la necessità di utilizzare scorciatoie procedurali che precludono un pieno esame parlamentare dei contenuti nel merito e, di fatto, vanificano le finalità proprie della modalità di votazione « articolo per articolo » imposta dall'articolo 72 della Costituzione.

Va peraltro rilevato che la presenza di contenuti complessi, intersettoriali ed eterogenei discende anche dal notevole tasso di emendabilità che si realizza in sede parlamentare. Si tratta di un fenomeno che si è verificato in modo macroscopico nelle ultime legislature e su cui occorre intervenire in senso restrittivo, anche a tutela delle prerogative costituzionali della Presidenza della Repubblica.

Ciò inevitabilmente porta pregiudizio alla qualità normativa complessivamente prodotta tanto più marcato quanto più ridotto è il tempo concretamente a disposizione delle Commissioni e dell'Aula per il dibattito e la decisione.

Ne costituisce principale prova la necessità di ricorrere frequentemente a decreti di « manutenzione normativa » (quali i cosiddetti mille-proroghe ed i decreti integrativi e correttivi che intervengono in un ristrettissimo arco di tempo). Si genera una perenne fluidità ed instabilità del tessuto normativo che è evidentemente in contrasto con i principi di qualità della legislazione, di certezza del diritto e di stabilità del comando giuridico.

Ne costituisce ulteriore testimonianza il frequente utilizzo della tecnica di far confluire in un unico testo più provvedimenti urgenti che, in quanto originanti da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica, appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento

della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

LE PROPOSTE CONCLUSIVE – Come messo in evidenza anche nel corso della tavola rotonda del 12 gennaio 2010, sono prospettabili diverse linee di intervento, in primo luogo di rango costituzionale. Ma è emersa anche l'opportunità di individuare misure migliorative ancor prima sul piano dei comportamenti e delle prassi, sia sul versante parlamentare che in quello dei rapporti con l'Esecutivo.

In un quadro istituzionale di sostanziale irrinunciabilità allo strumento della decretazione d'urgenza nei termini quantitativi che si sono consolidati nelle ultime legislature, appare strategico promuovere la riduzione del numero di decreti legge dai contenuti eterogenei ed intersettoriali. L'adozione di più decreti di dimensioni contenute e relativi a settori normativi omogenei e specifici – piuttosto che un singolo decreto *omnibus* – permette un più ordinato lavoro nelle Commissioni, valorizzando la fase referente. Inoltre, « incrociando » la discussione dei provvedimenti tra Camera e Senato, ne potrebbero derivare tempi più adeguati per il dibattito in Assemblea, scongiurando la necessità di ricorrere a votazioni fiduciarie per meri motivi tecnici.

Specularmente all'esigenza di garantire la massima omogeneità possibile dei decreti legge nel loro testo originario, occorre porre attenzione al procedimento di conversione, al fine di evitare che l'ingresso di contenuti eterogenei avvenga in sede parlamentare. L'intervento sul regime di emendabilità dovrà muoversi nel senso dell'omologazione delle differenti prassi vigenti nelle due Camere (già prefigurata nella Giunta per il Regolamento della Camera del 28 febbraio 2007) e della valorizzazione della natura peculiare della legge di conversione, ontologicamente diversa dai progetti ordinari in quanto mero contenitore delle sole disposizioni connotate da requisiti di necessità e urgenza

(concetto richiamato, in particolare, nella lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 9 aprile 2009).

Pur nella consapevolezza dell'origine parlamentare di molte proposte emendative, non può disconoscersi il fatto che risultano altrettanto frequenti le modifiche suggerite in sede parlamentare dall'Esecutivo stesso, circostanza che dovrebbe indurre il Governo a potenziare quei meccanismi di progettazione e di istruttoria endogovernativi, che sono preliminari all'adozione dell'intervento legislativo. In tal senso, sarebbe forse utile verificare percorsi di riforma della disciplina dell'attività di governo, a distanza di oltre venti anni dalla legge n. 400 del 1988.

Sarebbe altresì auspicabile che il Governo abbia cura di evitare la presentazione di decreti legge in prossimità della sospensione dei lavori parlamentari, tranne che nell'insorgenza di casi di assoluta imprevedibilità, affinché siano garantiti tempi congrui per l'istruttoria parlamentare.

In un'ottica di riforma complessiva degli strumenti legislativi e di decisione parlamentare, vanno inoltre colte le opportunità di un miglioramento dei metodi della legislazione e di un potenziamento degli strumenti legislativi ordinari come alternativa alla decretazione d'urgenza, che presumibilmente scaturiranno dal necessario adeguamento dei regolamenti parlamentari alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e ai contenuti del trattato di Lisbona. Su quest'ultimo aspetto, si ricorda che il Presidente Fini, nel corso della tavola rotonda del 12 gennaio, ha espressamente investito il Comitato per la legislazione del compito di valutare le conseguenze, a legislazione vigente, che la definitiva approvazione del Trattato pone nel modo di legiferare ai Parlamenti.

Potrebbe avere l'effetto di ridurre il ruolo adesso esorbitante del decreto-legge nel panorama delle fonti il rafforzamento di procedure parlamentari snelle e di efficaci corsie preferenziali per qualificate

proposte legislative. L'effettiva garanzia circa la conclusione entro tempi ragionevoli dovrebbe accompagnarsi a procedure istruttorie che curino in modo efficace il profilo della valutazione qualitativa delle norme nelle diverse fasi.

Del pari, come emerso nella tavola rotonda del 12 gennaio, la questione investe aspetti di più ampio respiro, che inducono ad un ripensamento dell'intero sistema delle fonti nel contesto di una ricollocazione delle funzioni dell'Istituzione parlamentare.

Ogni prospettiva di riforma della Carta costituzionale nella parte che regola la produzione normativa dovrà muoversi nel senso di semplificare il procedimento legislativo, anche con il superamento del bicameralismo perfetto, al fine di creare le

condizioni per migliorare complessivamente il livello qualitativo della produzione legislativa.

La riforma dovrà, in sostanza essere permeata dal principio, che taluni ritengono utile esplicitare nel testo costituzionale, secondo cui le leggi devono essere «buone leggi»: poche, scritte in modo chiaro, dal significato certo, dagli effetti corrispondenti agli scopi prefissati, tali da recare benefici maggiori dei costi e prive di conseguenze indesiderate. Solo allora potrà essere meno arduo il lavoro interpretativo, più oggettiva e uniforme l'applicazione del diritto di giudici, enti pubblici ed imprese e dunque più democratico il rapporto tra le Istituzioni ed i cittadini, destinatari naturali delle norme.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione degli organismi della cooperazione in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 gennaio 2010.

**Audizione degli organismi della cooperazione in
merito ai profili attinenti ai provvedimenti di rior-
dino della normativa sull'attività agricola.**

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 8.35 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni)
e III (Affari esteri e comunitari)**

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, illustra anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Volpi, una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva che il provvedimento in esame, il cui contenuto è stato condiviso, in sede di tavolo tecnico, anche dal Ministero del lavoro, si limita a venire incontro ad una esigenza delle società organizzatrici delle competizioni sportive, le quali hanno chiesto di poter disporre di una maggiore flessibilità nell'organizzazione del servizio di ordine all'interno degli stadi: servizio che, come noto, produce grandi benefici in termini di sicurezza e di alleggerimento del carico di lavoro delle forze di polizia. Questo intento verrebbe però vanificato dall'accoglimento della prima delle due condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, che, nel momento in cui richiede l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche per le agenzie di somministrazione e per le altre società appaltatrici dei servizi in questione, comporta un sensibile irrigidimento. Una tale disposizione, d'altra parte, appare immotivata, considerato che l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 è pensata per gli istituti di vigilanza privata, ossia per soggetti la cui principale attività non è quella di curare il servizio di ordine

negli stadi, bensì quella, assai più delicata, di assicurare la difesa armata, mediante personale assai qualificato, di determinati luoghi, come ad esempio gli istituti di credito o gli aeroporti. Un irrigidimento di questo tipo non era, del resto, negli intendimenti del legislatore né nel 2007, quando fu adottata la disciplina vigente, né oggi. Concorda invece con la condizione n. 2, che condivide.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che l'intendimento dei relatori è di evitare che l'utilizzo di personale avventizio, consentito dalla possibilità, prevista dal provvedimento in esame, di ricorrere anche a forme di lavoro precario, comporti una riduzione del livello di qualificazione degli assistenti di stadio e conseguentemente una minor qualità del servizio d'ordine. In estrema sintesi: nel momento in cui la responsabilità della sicurezza negli stadi è tolta alle forze di polizia occorre avere la certezza di trasferirla a soggetti in grado di assumersela.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso di condividere la proposta di parere dei relatori, osserva che l'intento del legislatore era proprio quello di mantenere alta la qualificazione del personale addetto al servizio d'ordine negli stadi: per questo, in analogia con quanto disposto con il decreto del 6 ottobre 2009 recante « Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 », era previsto che il servizio fosse gestito o direttamente dalle società sportive ovvero da istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Giovanni LOLLI (PD) ritiene di poter convergere sulla richiesta di rendere più

flessibile l'uso di questa tipologia professionale, mentre ritiene necessario un approfondimento delle modalità di reclutamento del personale in questione. Sottolinea quindi la necessità di una riflessione più attenta proprio su tale profilo. Rammenta che in altri Paesi la figura dell'assistente di stadio o del « mediatore di curva » ricopre profili professionali diversi ma che, in questo caso, si è di fronte a stadi concepiti diversamente; mentre in Italia il ruolo ricoperto da queste professionalità consiste essenzialmente nel contenere possibili eventi violenti.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo e dai colleghi, ritiene opportuno valutare i rilievi manifestati ai fini di un loro eventuale recepimento.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che l'esperienza maturata in questi due anni di ricorso al servizio d'ordine privato è stata positiva e certamente tale da rassicurare in relazione alle modalità di selezione del personale impiegato per la sicurezza all'interno degli stadi. Sottolinea inoltre che l'allegato A al decreto ministeriale 8 agosto 2007 prevede numerosi requisiti per il personale in questione e fornisce pertanto un'idonea garanzia in merito alla qualificazione di quest'ultimo. A suo avviso, tutto questo rende superfluo il richiamo all'articolo 134 del testo unico, che, come ha già detto, è concepito per personale che svolge compiti più impegnativi del servizio d'ordine negli stadi e per i quali è richiesta una maggiore professionalità.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo e i relatori, osservando che si concorda sulla sostanza del provvedimento, ma un confronto tra i due relatori potrà consentire, come anche suggerito dalla presidente Aprea, una migliore definizione della questione.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, si dichiara propensa ad un rinvio dell'esame del provvedimento,

allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal rappresentante del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che non c'è alcuna volontà ostativa rispetto all'iter del provvedimento. È pertanto convinto che si possa addivenire ad una soluzione condivisa, ferma l'esigenza di svolgere una riflessione sui soggetti che concretamente prestano il servizio d'ordine negli stadi.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea come il punto di dissenso tra le Commissioni ed il Governo non sia tecnico, ma politico: si confrontano infatti due diverse concezioni del ruolo e delle responsabilità delle società che gestiscono il servizio d'ordine negli stadi.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base degli interventi svolti, chiede quindi al

rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza, prima dell'adozione definitiva del provvedimento da parte dell'Esecutivo. Ricorda che il termine è attualmente previsto per lunedì 25 gennaio, le Commissioni potrebbero quindi pronunciarsi entro mercoledì 27 gennaio 2010.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza, entro il termine di mercoledì 27 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli *steward* negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale e di offrire una serie di servizi anche mediante il ricorso a istituti di sicurezza privata;

considerata l'esigenza di assicurare all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo di garantire le condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;

tenuto conto che il termine *steward* non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che meglio si ritiene possano essere qualificati come assistenti di stadio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata

procedura di controllo sui soggetti ai quali sarà affidato il compito di svolgere l'attività di assistente di stadio al fine di assicurare un servizio efficiente, sicuro, tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni. Al riguardo, si segnala la necessità di prevedere, al secondo periodo, che – come per gli istituti di sicurezza privata di cui al primo periodo – sia richiesta l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche per le agenzie di somministrazione e per le altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, 276;

2) si segnala la necessità di modificare il termine *steward* in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati,

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 20

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act). COM(2009)126 def. (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 29

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il deputato Lo Presti, relatore per la II

Commissione, è impegnato in altra sede istituzionale.

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente della II Commissione*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Lo Presti, illustra il contenuto del provvedimento in relazione alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Osserva quindi che le disposizioni della parte I, Titolo VI (articoli 31-35) del provvedimento recano disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.

Gli articoli 31 e 32 stabiliscono in capo al prestatore precisi obblighi informativi al destinatario da assolvere entro la stipula del contratto e comunque prima della fornitura del servizio. Le informazioni riguardano, segnatamente, il prestatore e la sua attività.

L'articolo 32 specifica che – per rendere possibili reclami sul servizio reso – tra i dati identificativi vadano indicati indirizzo postale, numeri di telefono, fax ed indirizzo *e-mail*. È prevista, inoltre, l'obbligatorietà per il prestatore (membro di ordini professionali, associazioni professionali o assoggettato a codici di condotta) di informare il destinatario dell'eventuale possibilità di ricorrere ad organismi di conciliazione stragiudiziale.

Nel caso in cui sia prevista un'assicurazione di responsabilità professionale, l'articolo 33 considera equivalente la garanzia stipulata in altro Stato membro che quindi non può essere imposta *ex-novo* al prestatore di servizi stabilito.

L'articolo 34, nel confermare la libertà di ricorrere alla pubblicità in materia di professioni regolamentate, permette esclusivamente limitazioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non-discriminazione e di proporzionalità. Le comunicazioni commerciali del professionista devono essere conformi alle regole di deontologia professionale; in particolare, i relativi codici devono rispettare le norme comunitarie relative all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività professionale – ferma la libertà di scegliere le forme più opportune – si possono svolgere attività multidisciplinari (articolo 35); tuttavia – in relazione alle sole professioni regolamentate ed alle prestazioni di servizi di certificazione, di omologazione, controllo, prova e collaudo tecnico – è consentito apporre limitazioni per evitare i conflitti d'interesse e garantire indipendenza e imparzialità, nonché regole deontologiche specifiche per rendere le attività compatibili tra loro e per garantire il segreto professionale.

Le disposizioni della parte seconda, Titolo I (articoli 44-62) riguardano i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le

professioni regolamentate (coerentemente con l'articolo 2, par. 2, della direttiva, sono esclusi i servizi forniti dai notai).

L'articolo 44 stabilisce, anzitutto, che l'attività professionale regolamentata esercitata in via temporanea e occasionale (in libera prestazione) è soggetta alle previsioni dell'articolo 20, ferme restando la disciplina contenuta nel Titolo II del decreto legislativo n. 207/2006, di recepimento della direttiva qualifiche 2005/36/CE (che sancisce il principio del libero esercizio della professione, in modo occasionale e temporaneo, da parte del prestatore transfrontaliero, prevedendo nel contempo specifici adempimenti) e nella legge n. 31 del 1982 (in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri), nonché le altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Tale disposizione riprende la clausola di specialità contenuta nell'articolo 3 della direttiva servizi (e nell'articolo 9 dello schema di decreto), secondo la quale nel caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva servizi e le disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o professioni specifiche, fa prevalere queste ultime sulla direttiva servizi. Tra tali atti comunitari rientra anche la direttiva qualifiche.

In forza del medesimo principio di specialità, la relazione illustrativa esplicita la prevalenza sulla direttiva servizi delle direttive che regolamentano in via specifica la professione forense, ovvero la direttiva 77/249/CEE (recepita dalla legge n. 31/1982) e la direttiva 98/5/CE (recepita dalla legge 96/2001); tali atti rispettivamente riguardano la libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri e l'esercizio permanente della professione di avvocato in Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica.

Gli articoli 45 e 46 riguardano il procedimento per l'iscrizione agli albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate nonché i requisiti di iscrizione. In particolare, in attuazione dell'ar-

articolo 14 della direttiva ed in attuazione del principio di non discriminazione, è stabilito il principio per il quale i cittadini UE sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della medesima e la residenza in Italia è equiparata al domicilio professionale; coordinando, inoltre, con le singole leggi professionali quanto previsto dalla normativa di attuazione della direttiva qualifiche (il citato decreto legislativo n. 207/2006) si ribadisce che il decreto ministeriale di riconoscimento della qualifica costituisce titolo per l'iscrizione (articolo 46).

L'articolo 45 detta la procedura per l'iscrizione individuando nel Consiglio dell'ordine o nel Collegio competente l'autorità deputata a ricevere la domanda; fissa un termine di due mesi per la conclusione del procedimento d'iscrizione; prevede che il silenzio-assenso (ovvero il decorso del termine indicato in assenza di risposta) comporta l'automatica iscrizione all'albo, registro o elenco. In applicazione della clausola di specialità, si ribadisce la prevalenza di discipline speciali di attuazione di norme comunitarie relative a particolari professioni (come quella, citata, degli avvocati).

L'articolo 47 permette l'esercizio in forma associata delle professioni regolamentate in regime di stabilimento fermo restando, in ogni caso, il rispetto della legislazione nazionale; in particolare sono richiamate le norme della cd. legge Bersani (articolo 2, legge n. 248/2006) che hanno abrogato l'obbligatorietà delle tariffe massime e minime ed il divieto del patto di quota-lite, i limiti alla pubblicità informativa ed il divieto di società professionali multidisciplinari.

Si demanda poi a specifici regolamenti, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, il coordinamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate con i principi contenuti nello schema di decreto (articolo 48).

In proposito, la relazione al provvedimento spiega la necessità della disposizione in considerazione del fatto che alcune professioni sono attualmente regola-

mentate da fonti di rango secondario (in particolare con riferimento ai criteri di iscrizione all'albo e ai requisiti). In proposito, si richiamano, a titolo esemplificativo, il regolamento n. 2537 del 1925 relativo alle professioni d'ingegnere e di architetto e il regolamento n. 274 del 1929 relativo alla professione di geometra.

I successivi 14 articoli dello schema di decreto in esame (articoli 49-62) novellano le leggi che disciplinano le singole professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, per adeguarle ai principi fissati dalla direttiva servizi.

Le diverse discipline sono conformate – nel rispetto delle condizioni di non discriminazione, necessità (motivi imperativi d'interesse generale) e proporzionalità – ad una serie di principi fondamentali della direttiva 2006/123/CE: parificazione dei cittadini comunitari a quelli italiani ed equiparazione della residenza al domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo; eliminazione della condizione di reciprocità per i cittadini della UE; riconoscimento come titolo abilitante del decreto ministeriale di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva qualifiche; adozione del principio del silenzio assenso (articolo 45, commi 4 e 5, dello schema di decreto) decorsi due mesi – anziché tre – dalla domanda di iscrizione all'albo (iscrizione automatica); eliminazione dalle singole discipline professionali di norme superate o incompatibili con la direttiva servizi.

Sono così adeguati ai principi della direttiva i contenuti delle leggi ordinarie relative alle seguenti professioni regolamentate: avvocato, dottore agronomo e forestale, agrotecnico, attuario, perito agrario, giornalista, dottore commercialista ed esperto contabile, biologo, consulente del lavoro, geologo, tecnologo alimentare, perito industriale e assistente sociale.

Monica FAENZI (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra lo schema di decreto predisposto sulla base dei principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della

legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008).

Come enunciato nella relazione illustrativa lo schema di decreto, che si compone di 85 articoli, è finalizzato non solo a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine era fissato peraltro al 28 dicembre 2009, ma anche ad elaborare un quadro giuridico nazionale sulla base dei principi della direttiva. Si prevede, in particolare, una armonizzazione progressiva dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività sulla base di un complesso di strumenti volti alla semplificazione amministrativa che dovrebbero rendere il sistema europeo dei servizi meno frammentato e più competitivo.

Sottolinea che nella relazione darà ovviamente conto con maggiore approfondimento delle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione attività produttive.

Rileva che il provvedimento si compone di tre Parti.

Le disposizioni della Parte prima disciplinano i profili generali della materia, al fine di garantire principalmente la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato; i principi da esse desumibili costituiscono, sempre in base alla relazione illustrativa, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La Parte seconda contiene le disposizioni relative ai procedimenti di competenza delle singole amministrazioni (Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico ed altre amministrazioni). La relazione specifica che le singole amministrazioni, dopo un censimento di tutti i regimi di autorizzazione per l'esercizio di attività di servizio, hanno proceduto alla valutazione di conformità alla direttiva delle previsioni legislative e regolamentari vigenti di propria competenza al fine di correggere ovvero eliminare i

regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati nonché eliminare i requisiti incompatibili con la direttiva.

La Parte Terza reca disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale e le disposizioni finali.

In particolare il Titolo I della Parte Prima (articoli 1-9) reca disposizioni di carattere generale che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento, nel quale rientrano le attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o fornitura di prestazioni anche di carattere intellettuale e dal quale risultano escluse (articoli. 2-7) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri; la disciplina fiscale delle attività di servizi; i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva; i servizi sociali, relativi ad alloggi popolari, assistenza all'infanzia, sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno; i servizi finanziari e di trasporto. Ai servizi di comunicazione si applicano solo le disposizioni del titolo IV e V. Ulteriori servizi esclusi sono quelli di somministrazione ai lavoratori forniti da agenzie di lavoro; sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico; i servizi audiovisivi; i servizi privati di sicurezza e i servizi forniti da notai. Sono infine esclusi il gioco d'azzardo, le scommesse e le attività delle case da gioco.

È prevista l'adozione di un decreto del ministro delle politiche europee volto alla ricognizione delle attività di servizi comunque escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Osserva che con la definizione di « servizio », con la quale si chiarisce che il decreto si applica solo ai servizi prestati dietro corrispettivo economico, e quella di « requisito », con la quale si precisa che non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, a tutela della sanità pubblica, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone.

Il Titolo II (articoli 10-19) disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di ser-

vizi in regime di stabilimento; il Titolo III (articoli 20-24) riguarda invece le prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo.

Il Titolo IV (articoli 25-27), recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, all'articolo 25 consente ai prestatori l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive, di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ricorda che l'articolo 38, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affida al Governo il compito di procedere – tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri – alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive, già previsti presso i comuni dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Secondo la legge n. 69 del 2009, le disposizioni dell'articolo 38 costituiscono adempimento della direttiva «servizi». Per i comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti verranno esercitate dalle camere di commercio, mediante il portale «impresa.gov», che assume la denominazione di «impresainun-giorno», gestito congiuntamente con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Come si sottolinea nella relazione illustrativa, la procedura prevista dall'articolo 38 viene estesa alle prestazioni di servizi che non rientrano nella c.d. «impresa in un giorno» e non riguardano la realizzazione di impianti, in quanto il campo di applicazione della direttiva «servizi» è più ampio di quello coperto dalla precedente normativa in materia di sportello unico.

Le domande di accesso all'attività di servizi, oltre che attraverso lo sportello unico, possono essere presentate contestualmente alla comunicazione unica attraverso il registro delle imprese che prevede a trasmetterle immediatamente allo sportello unico.

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa, l'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese delle camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

L'esercizio delle funzioni dello sportello unico possono essere delegate alle camere di commercio in caso di mancata istituzione del medesimo da parte del comune o di non rispondenza dello sportello ai requisiti di cui all'articolo 38. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese il punto di contatto nazionale con le amministrazioni statali, regionali o locali e con i soggetti responsabili dei controlli e della disciplina delle attività dei servizi è costituito dal portale «impresa in un giorno». Le autorità competenti devono garantire l'espletamento presso lo sportello unico, da parte del prestatore, di tutte le ulteriori formalità richieste ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 26 garantisce ai prestatori e ai destinatari l'accesso, attraverso lo sportello unico, ad una serie di informazioni che comprendono i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia; i dati necessari per entrare in contatto diretto con le autorità competenti; i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori; i mezzi di ricorso in caso di controversie; i dati relativi ad associazioni o organizzazioni presso cui ottenere assistenza. In materia di certificazioni attestanti il possesso di determinati requisiti viene riconosciuta come idonea la documentazione rilasciata da un altro Stato membro del-

l'UE che abbia finalità equivalenti o dalla quale comunque si evinca che il requisito è rispettato (articolo 27).

Il Titolo V (articoli 28-30) reca disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, prevedendo che la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in altro Stato membro non può essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione o a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario. Non possono essere imposti al destinatario requisiti discriminatori in base alla sua nazionalità o alla sua residenza.

Le disposizioni del Titolo VI – in attuazione degli articoli 22-27 della direttiva – recano disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.

Il Titolo VII (articoli 36-43) disciplina la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (la leale collaborazione amministrativa tra gli Stati membri costituisce uno dei principi cardine del Trattato dell'Unione europea).

Le competenti autorità amministrative degli Stati membri sono pertanto tenute al rispetto di specifici e definiti comportamenti nello scambio informativo con le autorità di altri Stati membri, pena l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Considerata la prescrizione che lo scambio di informazioni e richieste deve avvenire obbligatoriamente per via elettronica, per accelerare e facilitare la cooperazione tra Stati membri, la Commissione europea ha elaborato, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema informativo chiamato *Internal Market Information* (IMI). Tale sistema ha previsto la designazione di un Coordinatore Nazionale con il compito di costituire il « punto di contatto nazionale » per la gestione tecnica del sistema e per coordinare il flusso informativo al fine di evitare « blocchi » o per facilitare la ricerca delle autorità competenti a rispondere alle richieste delle autorità compe-

tenti degli altri Stati membri. Tale punto di contatto è stato individuato nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'obbligo di prestarsi reciproca assistenza è imposto sia in caso di stabilimento sia in caso di libera circolazione dei servizi. La cooperazione amministrativa, necessaria per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, contribuirà al rispetto dei requisiti applicabili e a non ingenerare, per esempio, duplicazioni dei controlli o ulteriori e non giustificabili barriere.

Le richieste che possono essere inoltrate al fine di assicurare il controllo effettivo di un prestatore e la tutela dei destinatari dei servizi devono essere precise e motivate e indicare chiaramente i tipi di informazione richiesta e le ragioni per le quali l'informazione è necessaria per svolgere correttamente il controllo.

Le risposte alle domande devono essere fornite al più presto e per via elettronica.

Le autorità competenti provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

Per quanto riguarda gli obblighi di cooperazione in caso di stabilimento sul territorio, è compito dell'autorità competente nazionale assicurare la conformità alla propria legislazione. A tal fine, la stessa autorità competente può chiedere ai suoi omologhi in altri Stati membri di verificare la conformità con alcune proprie esigenze (per esempio nel caso di un prestatore di servizi che esibisce documenti emessi da autorità competenti di altri Stati membri e che l'autenticità di tali documenti sia dubbia). L'autorità competente può anche chiedere raggugli al fine di evitare duplicazioni di requisiti e di controlli.

Per quanto invece riguarda gli obblighi di cooperazione in caso di prestazione di servizi transfrontalieri, si consideri che, ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto, gli

Stati membri nei quali vengono erogati i servizi non possono imporre i propri requisiti a prestatori di servizi degli altri Stati membri, a meno che non siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di salute pubblica o di protezione dell'ambiente. Tale distinzione caratterizza gli articoli 38 e 40, che stabiliscono regole di collaborazione amministrativa in caso di prestazioni transfrontaliere, differenziando i compiti delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro ove il servizio viene prestato sulla base della stessa distinzione. In particolare, nei casi in cui lo Stato membro ove il servizio viene prestato può imporre i propri requisiti, l'articolo 40, comma 1, dispone che tocca al medesimo Stato membro di controllare l'attività del prestatore transfrontaliero che fornisce il servizio sul territorio ed effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto di tali regole. Peraltro l'autorità competente può chiedere l'aiuto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Invece, nei casi in cui lo Stato membro di stabilimento vigila sul rispetto dei propri requisiti, le autorità nazionali competenti dovranno aiutare lo stesso Stato membro ai fini del controllo del prestatore.

Viene inoltre previsto, dall'articolo 41, un meccanismo d'allerta qualora un'autorità competente venga a conoscenza di fatti gravi e precisi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente.

Passando alla Parte seconda del provvedimento, che come già specificato riguarda le disposizioni relative ai procedimenti autorizzatori di competenza delle singole amministrazioni, segnala che in tale ambito, il titolo I (articoli 44-62) riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le professioni regolamentate.

Il Titolo II (articoli 63-80) reca disposizioni di semplificazione relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Obiettivo dell'intervento normativo in commento —

come si legge nella relazione illustrativa — è quello di razionalizzare e rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina in materia di requisiti di accesso e svolgimento delle attività di servizi, secondo le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e della Corte costituzionale italiana. Le scelte di semplificazione più rilevanti effettuate in materia di esercizio dell'attività commerciale possono essere così sintetizzate trasformazione in DIA dell'autorizzazione per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici ed eliminazione della verifica di natura economica ai medesimi fini (articolo 71); eliminazione del contingentamento numerico e del criterio del reddito della popolazione residente e fluttuante, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 63); in materia di requisiti di accesso, unificazione per tutte le attività commerciali, sia di vendita sia di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 70). Nello specifico, le disposizioni concernenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande — che modificano o abrogano diverse norme della legge n. 287 del 1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) — prevedono il rilascio di autorizzazione da parte del comune per l'apertura degli esercizi e la dichiarazione d'inizio di attività per il trasferimento di sede, di gestione o di titolarità degli esercizi e per l'attività riservata a particolari soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 287 del 1991; l'adozione di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi da parte dei comuni che possano prevedere anche divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale viabilità. Dalla programmazione sono escluse le attività riservate a particolari soggetti; il trasferimento di gestione subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante; l'assoggettamento dell'esercizio dell'attività alla conformità del locale a criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del ministro dell'interno e al

rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non possieda più i requisiti previsti, in caso di sospensione dell'attività per oltre dodici mesi, di non rispondenza dello stato dei locali ai criteri ministeriali, di mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dall'autorizzazione. Sono previste, altresì, modifiche e abrogazioni di norme contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 che comportano la dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentare allo sportello unico (in luogo della attuale comunicazione ad efficacia differita), per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato (in sostanza, degli esercizi commerciali di ridotta dimensione), nonché per le vendite negli spacci interni, per le vendite mediante apparecchi automatici, per le vendite per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, per le vendite presso il domicilio dei consumatori; l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche rilasciata oltre che a persone fisiche e a società di persone anche a società di capitali o cooperative. Per l'attività in forma itinerante il rilascio compete al comune in cui il richiedente intende avviare l'attività (e non più al comune in cui è residente o ha la sede legale). Si provvede, inoltre, (articolo 70) alla modifica ed omogeneizzazione dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali attualmente contenuti nella legge n. 287 del 1991 (per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) e nel decreto legislativo n. 114 del 1998 (per l'attività commerciale di vendita).

L'articolo 71 liberalizza il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. La normativa vigente (decreto legislativo n. 170/2001) prevede il regime autorizzatorio per l'apertura di punti vendita di quotidiani e periodici. L'autorizzazione viene rilasciata dai Comuni sulla base di appositi requisiti e nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi dei quotidiani adottati dai Co-

muni. Con l'articolo in esame si sostituisce il regime autorizzatorio con la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici presso i Comuni.

Limitazioni alle nuove aperture possono essere adottate esclusivamente se finalizzate alla tutela delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale.

L'articolo 72 introduce semplificazioni per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di facchinaggio, prevedendo che non debba essere presentata la dichiarazione di inizio di attività (DIA) prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994 da quei soggetti che abbiano presentato la DIA ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 57 del 2001, facendo così venir meno il sistema di una doppia presentazione della DIA che risulta ingiustificato in termini di adeguatezza e proporzionalità.

Gli articoli 73-76 prevedono misure di semplificazione per le attività di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, la cui disciplina nazionale vigente subordina, peraltro con varie differenze tra le varie categorie, l'esercizio dell'attività all'iscrizione in ruoli o elenchi, per l'accesso ai quali sono stabiliti requisiti vari, ovvero ad autorizzazioni di pubblica sicurezza oramai prive di una effettiva giustificazione. Ricorda che, per quanto riguarda gli agenti commerciali, la normativa comunitaria esclude per l'esercizio di tali professioni la necessità di iscriversi in ruoli e anche la Corte di Giustizia UE ha affermato che l'iscrizione dell'agente commerciale nel ruolo non può essere considerata condizione di validità del contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo proponente.

Gli articoli in esame per le menzionate attività di servizio che necessitano di iscrizione in ruoli o elenchi prevedono la soppressione di tali ruoli o elenchi (unificando i relativi profili professionali nell'ambito della nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari) e la trasformazione del titolo autorizzatorio in

dichiarazione di inizio di attività. In particolare, per l'esercizio delle relative attività si richiede unicamente una DIA da presentare alla Camera di commercio tramite lo sportello unico per le attività produttive e per conoscenza alla Questura, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente, alla quale consegue, verificato il possesso dei requisiti, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto dalle Camere di commercio e la contestuale attribuzione della qualifica.

Gli articoli 77-79, per le attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, prevedono la presentazione della dichiarazione di inizio di attività allo sportello unico per le attività produttive. Per le attività di acconciatore e di estetista ciò conferma quanto previsto dalla normativa vigente, mentre per l'attività di tintolavanderia — la cui disciplina nazionale emanata con la legge n. 84 del 2006 non è stata recepita da nessuna delle regioni — si è prevista la semplificazione dei requisiti professionali di accesso.

Infine l'articolo 80 rinvia ad un decreto del ministro dello sviluppo economico la disciplina delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui ai citati articoli 72-76.

Passando al Titolo III, che reca disposizioni relative alla semplificazione di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'articolo 81 reca modifiche alla disciplina dell'attività di spedizioniere doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 43 del 1973, in primo luogo eliminando le limitazioni territoriali attualmente vigenti per l'esercizio di tale attività, in linea con il principio della libera circolazione dei servizi in ambito nazionale. In tal modo lo spedizioniere doganale potrà operare sull'intero territorio nazionale. Si modificano, inoltre, i requisiti di ammissione agli esami di spedizioniere doganale, al fine di facilitare l'accesso al medesimo esame. In partico-

lare si consente di partecipare allo stesso esame anche coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale organizzato da un istituto universitario e siano iscritti da almeno un anno nel registro del personale ausiliario.

L'articolo 82 reca una semplificazione delle procedure amministrative per l'apertura e l'operatività delle strutture turistico — ricettive, prevedendo che siano soggette alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Viene in tal modo garantito un lasso temporale di possibile intervento dell'autorità competente prima di consentire l'avvio della nuova attività.

Passando infine alla Parte Terza, l'articolo 83, recante la cd. clausola di cedevolezza, prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva servizi.

L'articolo 84 reca modifiche ed abrogazioni della normativa vigente in materia, incompatibili con le disposizioni recate dal presente decreto.

L'articolo 85 prevede, infine, per quanto concerne le disposizioni finanziarie che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate, provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.25.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).

COM(2009)126 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto CASSINELLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, osserva che le Commissioni riunite sono convocate per avviare l'esame della proposta di direttiva COM(2009)126.

Si tratta di un'iniziativa della massima importanza per il sistema delle imprese in quanto intende finalmente affrontare in termini esaustivi l'annoso problema dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Problema che, come dirà più diffusamente il collega della X Commissione, produce un forte impatto sulla vita delle imprese soprattutto quando i ritardi siano addebitabili a pubbliche amministrazioni.

Venendo ai profili più prettamente giuridici, merita in primo luogo segnalare che la proposta di direttiva interviene su una materia già disciplinata a livello europeo dalla direttiva 2000/35/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 231 del 2002.

La precedente direttiva non ha tuttavia prodotto gli effetti sperati; continua a risultare infatti assai diffusa, all'interno di tutti gli Stati membri dell'UE, la prassi per cui le pubbliche amministrazioni provvedono a saldare con notevole ritardo i debiti contratti con i propri fornitori.

Assai opportunamente, la Commissione sottolinea che tale prassi produce gravi effetti distorsivi sul mercato interno. Di

fatto, i ritardati pagamenti si prestano ad essere utilizzati allo scopo di privilegiare le imprese nazionali rispetto a quelle straniere, costituendo in tal modo una sorta di protezione sleale e riducendo le prospettive di crescita degli scambi intracomunitari.

Per rimediare ai gravi problemi provocati dai ritardi nei pagamenti la proposta di direttiva introduce un regime più rigoroso e sanzioni più pesanti, soprattutto quando i ritardi siano attribuibili alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche.

Più in dettaglio, la proposta provvede in primo luogo ad ampliare l'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia.

In particolare, sopprimendo la facoltà, precedentemente riconosciuta agli Stati membri, di escluderne l'applicazione in presenza di importi inferiori a 5 euro, si intendono tutelare le imprese di più ridotta dimensione.

Viene poi confermato il diritto del creditore agli interessi di mora, senza necessità di alcuna sollecitazione, purché il creditore abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali e di legge. È poi mantenuto l'istituto della riserva di proprietà che riconosce al venditore il diritto di conservare la proprietà dei beni fino all'integrale pagamento del loro prezzo.

È inoltre resa più stringente la disciplina in materia di recupero di crediti non contestati per cui il termine di 90 giorni per l'ottenimento di un titolo esecutivo diventa inderogabile mentre in precedenza era consentito agli Stati membri stabilire un termine diverso.

Significative modifiche vengono poi apportate alla disciplina relativa all'entità dei risarcimenti da corrispondere ai creditori per i costi « interni ed amministrativi generati dal ritardo di pagamento ».

Si prevedono in proposito tre scaglioni: il primo per debiti inferiori a 1.000 euro, in relazione ai quali i risarcimenti ammonterebbero a 40 euro; il secondo, per debiti di ammontare tra 1.000 e 10.000 euro, per cui il risarcimento sarebbe di

importo pari a 70 euro, e il terzo per tutti gli altri debiti in relazione ai quali il risarcimento viene determinato nella misura dell'1 per cento del debito stesso.

Occorre in proposito rilevare che la XIV Commissione, nel parere espresso il 21 luglio scorso, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di evitare il rischio di generare sperequazioni, in particolare quando si tratti di importi dovuti di entità pari o di poco superiori ai 10.000 euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata.

Come ricordato in precedenza, il regime previsto è più stringente in caso in cui il ritardo sia addebitabile a pubbliche amministrazioni. In questi casi viene infatti stabilito il diritto del creditore agli interessi di mora di entità pari agli interessi legali.

Il fornitore avrà inoltre diritto a un risarcimento forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto, in aggiunta agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero.

È inoltre posto a carico degli Stati membri il compito di provvedere affinché le clausole relative alla data di pagamento, al tasso degli interessi di mora o ai costi di recupero non possano essere fatte valere qualora risultino « gravemente inique nei confronti del debitore ».

Sono in ogni caso considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi di mora.

Appare inoltre condivisibile la previsione dell'obbligo per ciascuno degli Stati membri di trasmettere alla Commissione, a intervalli regolari, una relazione sullo stato di attuazione della direttiva in modo di consentirne il periodico monitoraggio.

Per quanto concerne i profili di sussidiarietà, nella relazione che accompagna il documento si sottolinea correttamente la necessità di porre in essere un ulteriore intervento comunitario, quale quello previsto nella proposta direttiva, stante il fatto che gli obiettivi che si intendono conseguire non sono stati sino ad ora raggiunti, pur in presenza di diverse iniziative assunte a livello europeo.

L'argomento appare pienamente convincente. È infatti evidente che il problema può essere risolto in termini soddisfacenti nella generalità degli Stati membri soltanto in presenza di una specifica, puntuale disciplina europea.

Occorre al riguardo considerare che il legislatore nazionale si è fatto carico, soprattutto negli anni più recenti, di trovare soluzioni praticabili e finanziariamente sostenibili a un problema che in Italia ha assunto dimensioni macroscopiche e ormai insostenibili.

Oltre alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, sono state infatti adottate specifiche misure dirette a velocizzare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Disposizioni in tal senso sono state inserite, in particolare, nel decreto-legge n. 185 del 2008.

Pur dovendosi apprezzare i tentativi di rimediare al problema, appare in ogni caso evidente la necessità di porre in essere una disciplina più stringente a livello europeo, qual è quella prefigurata nella proposta di direttiva che merita quindi pieno apprezzamento.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, illustra la proposta di direttiva in esame volta diretta a fornire una risposta coerente e compiuta a un problema che si registra in quasi tutti i paesi membri dell'UE ma che, purtroppo, in Italia ha assunto dimensioni particolarmente gravi.

Osserva che i ritardi con i quali le amministrazioni pubbliche provvedono a saldare i debiti contratti con i propri fornitori determinano una serie di conseguenze negative, la più vistosa delle quali concerne l'impatto sul sistema produttivo. È sempre più frequente il caso di imprese che, proprio a causa del mancato pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si vedono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e costrette a indebitarsi con il sistema creditizio. Queste difficoltà risultano inevitabilmente aggra-

vate nella attuale congiuntura, caratterizzata da una grave crisi economica che ha determinato una drastica contrazione degli ordinativi e dalle ristrettezze di bilancio che si trovano a fronteggiare le pubbliche amministrazioni in relazione al processo di risanamento della finanza pubblica.

Una seconda grave conseguenza, opportunamente evidenziata dalla Commissione europea, consiste negli effetti distorsivi sul mercato interno che i ritardi nei pagamenti provocano ai danni delle imprese straniere, posto che il rischio di vedere pregiudicata la propria reputazione sarebbe di gran lunga inferiore quando il creditore risiede in altro Stato membro.

Le preoccupazioni della Commissione sono giustamente rivolte in particolare alle piccole e medie imprese le quali per ragioni strutturali sono meno attrezzate, dal punto di vista patrimoniale, a fronteggiare la carenza di liquidità derivante dal mancato pagamento dei debiti contratti nei loro confronti da pubbliche amministrazioni.

La proposta di direttiva si inserisce infatti all'interno del cosiddetto *Small business act* che rappresenta una delle iniziative più meritorie tra quelle poste in essere dalle istituzioni europee sul piano economico negli ultimi anni e del quale la nostra Commissione si è già a suo tempo occupata.

Si tratta di un complesso di misure volte a definire un quadro normativo più favorevole per le piccole e medie imprese che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese operanti in Europa e, in particolare, l'asse portante della struttura produttiva italiana. Sotto questo profilo, risulta pienamente apprezzabile la scelta di rendere particolarmente stringenti le norme da applicare in tema di risarcimenti in presenza di ritardi di cui siano responsabili le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti territoriali. I crediti accumulati dalle imprese fornitrici nei confronti della pubblica amministrazione hanno ormai assunto, soprattutto in Italia, dimensioni macroscopiche. Il settore della sanità è particolarmente

significativo in proposito. Si registrano non pochi casi di veri e propri fallimenti cui alcune imprese sono costrette a causa del mancato pagamento dei debiti contratti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il paradosso è che le stesse imprese, oltre a non ricevere gli importi loro spettanti, vengono contestualmente sollecitate dall'erario a pagare i tributi dovuti su somme non effettivamente introitate, non consentendosi l'integrale compensazione delle posizioni creditorie e debitorie.

La previsione di termini molto ridotti entro cui si deve provvedere al pagamento e le sanzioni previste offrono sicuramente, sul piano normativo, le condizioni utili per segnare una netta inversione di tendenza. D'altra parte, non si può trascurare la preoccupazione, di cui il Governo italiano si sarebbe fatto interprete anche presso le istituzioni europee, per le possibili ricadute della disciplina prevista dalla proposta di direttiva sul piano della finanza pubblica. L'obbligo di provvedere tempestivamente ai pagamenti e l'applicazione di forti interessi di mora e di corrispondere ingenti risarcimenti appaiono infatti tali da determinare un aumento significativo delle spese per la cui copertura non risultano allo stato disponibili adeguate risorse. L'accelerazione della spesa che si determinerebbe potrebbe in effetti porre le pubbliche amministrazioni in gravi difficoltà. Per questo motivo ritiene necessario procedere a una approfondita istruttoria acquisendo tutti gli elementi di informazione utili allo scopo.

A tal fine, propone di svolgere in tempi rapidi alcune audizioni di rappresentanti del sistema delle imprese, allo stesso tempo richiedendo al Governo una puntuale valutazione dei possibili effetti della proposta di direttiva sul piano della finanza pubblica.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ALPI (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione), AERANTI-CORALLO, FRT (Federazione radio televisioni) e RNA (Radio nazionali associate)	32
Audizione di rappresentanti di ATDI (Associazione televisioni digitali indipendenti)	32
Audizione di rappresentanti di UPA (Utenti pubblicità associati)	32

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 gennaio 2010.

Audizione di rappresentanti di ALPI (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione), AERANTI-CORALLO, FRT (Federazione radio televisioni) e RNA (Radio nazionali associate).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.

Audizione di rappresentanti di ATDI (Associazione televisioni digitali indipendenti).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti di UPA (Utenti pubblicità associati).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 (*Esame e rinvio*)

33

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.

Atto n. 179.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore per la VIII Commissione, e in sostituzione del relatore, per la IX Commissione*, ricorda che lo schema in esame viene adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della

legge finanziaria 2004 e dell'articolo 6 del decreto-legge 154/2008. Tale ultima norma in particolare ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi, scaturenti in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Rileva quindi che la relazione illustrativa allo schema di decreto n. 179 in esame – che sconta anche gli utilizzi del Fondo previsti per il 2010 dallo schema di decreto ministeriale Atto Camera n. 178, recante compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi da parte di ARCUS S.p.a, attualmente all'esame del Parlamento – indica le dispo-

nibilità del suddetto Fondo come pari a 478,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 131,5 milioni per il 2011. Le disponibilità per il 2012 sono pari a 54 milioni.

L'utilizzo del Fondo disposto dallo schema di decreto in esame è pari a 434,6 milioni di euro per il 2010 e a 40,2 milioni per il 2011.

Come sottolinea la relazione illustrativa allo schema di decreto, esso è stato predisposto al fine di consentire la copertura finanziaria degli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attivazione di operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali stanziati nel bilancio dello Stato per la realizzazione di alcuni interventi rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS). Gli effetti peggiorativi sono stati quantificati dalla relazione illustrativa in complessivi 434,628 milioni di euro per l'anno 2010 e in 40,169 milioni di euro per il 2011.

Ricorda, quindi, che gli interventi del Programma interessati dallo schema di decreto riguardano infrastrutture stradali, portuali e ferroviarie, fra le quali: il completamento Corridoio Tirrenico Meridionale (collegamento A12 (Roma-Fiumicino) – Appia (Formia) – tratta collegamento alla A12 (Roma-Civitavecchia) svincolo di Sabaudia/Terracina); il potenziamento dell'hub portuale di Civitavecchia; il completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli; il collegamento tra l'area pontina e l'A2 (Cisterna-Valmontone A2); la metrotranvia per la città di Bologna.

Coglie l'occasione per esprimere apprezzamento al governo per l'impegno profuso nel rilancio del Programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, che ha consentito di portare a 116 miliardi il valore delle opere in fase di istruttoria, di cui 49 miliardi per cantieri già avviati nonché di concludere nuove intese con pressoché tutte le regioni ai fini dell'aggiornamento del Programma.

In particolare, sono state realizzate 51 opere per un valore di oltre 28 miliardi di euro, pari al 16 per cento delle opere deliberate dal Cipe e al 10 per cento di tutto il programma. In un Paese come il nostro dove sussistono numerosi vincoli e

difficoltà nella realizzazione di infrastrutture e in questa legislatura la VII Commissione è più volte intervenuta per risolvere alcuni di essi sia sotto il profilo legislativo sia con un'azione di monitoraggio e di impulso questo risultato sembra un buon punto di partenza per concentrare tutti i nostri sforzi verso una più celere realizzazione della restante parte del Programma.

Tra le opere ultimate ricorda l'alta velocità Torino-Milano, il Passante di Mestre, il potenziamento di due tratti dell'autostrada A4 Torino-Novara Est e Milano-Bergamo-Brescia nel Nord; l'alta velocità Milano-Bologna, cui seguirà la Bologna-Firenze a dicembre prossimo, la quarta corsia Modena-Bologna, il grande raccordo anulare di Roma al Centro.

Per quanto riguarda il Sud ricorda, infine, il completamento di importanti tratte delle autostrade siciliane e della Salerno – Reggio Calabria, la riqualificazione del porto di Olbia, numerosi sistemi idrici nonché alcuni elettrodotti.

Rileva, altresì che, il governo ha contestualmente emanato misure volte ad incrementare le risorse per le infrastrutture, per le quali uno specifico Fondo reca oltre 12 miliardi di euro, nonché ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere. L'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha, infatti, introdotto norme volte a velocizzare le procedure esecutive dei progetti e le disposizioni processuali amministrative. Analoghe procedure acceleratorie sono previste, nel settore delle reti energetiche, dal decreto-legge n. 78 del 2009. Con il decreto del 5 agosto 2009 si è quindi provveduto alla nomina dei commissari straordinari previsti per la realizzazione del quadro strategico nazionale.

È stato inoltre concluso un accordo tra l'Italia e la Banca Europea per gli Investimenti per la concessione di un prestito di 15 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture e sono state ampliate le competenze della Cassa depositi e prestiti, prevedendo che i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale possono essere utilizzati, tra l'altro, per le infrastrutture.

Ritiene, quindi che tutte le misure citate possano effettivamente accelerare la realizzazione di quelle opere strategiche di cui tutto il Paese sente il bisogno.

Carlo MONAI (IdV) evidenzia che l'elenco delle opere contenute nello schema in esame appare in certo modo carente. Sottolinea, infatti, che è assente il riferimento a opere relative al Corridoio V, per quanto tali interventi rivestano una indubbia rilevanza strategica per la dotazione infrastrutturale del Paese. Sollecita pertanto un chiarimento, per quanto concerne questo specifico profilo, da parte del rappresentante del Governo.

Il viceministro Roberto CASTELLI osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame non reca indicazioni sulla programmazione di opere pubbliche, quanto piuttosto evidenzia gli effetti di

peggioramento, in termini di conti pubblici, connessi alla realizzazione di determinate opere. Tali effetti di peggioramento derivano dal fatto che il fabbisogno e l'indebitamento netto dipendono dai cosiddetti « tiraggi di cassa », i quali a loro volta hanno luogo in coincidenza con le fasi di effettivo avanzamento dei lavori. Lo schema di decreto in esame pertanto si limita a prendere atto di una situazione di fatto che si è determinata in relazione a specifiche opere pubbliche. Rileva peraltro che gli effetti negativi sotto il profilo finanziario, ai quali lo schema di decreto fa fronte, implicano tempi di realizzazione delle opere più rapidi di quelli che erano stati previsti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	36
------------------	----

Giovedì 21 gennaio 2010.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.
Atto n. 173.*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	46
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
SEDE REFERENTE:	
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, propone di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 1441-*quater*-B e,

quindi, agli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno.

Il Comitato consente.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge C. 1441-quater-B, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », che costituisce un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Ricorda che il testo, approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 e dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 si è andato arricchendo di nuovi e più ampi contenuti nel corso dell'esame parlamentare e consta, attualmente, di 52 articoli.

Il testo reca dunque una pluralità di disposizioni riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Al contempo, il testo interviene su materie di competenza concorrente tra Stato e regioni tra cui, in particolare, tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Rileva che il provvedimento reca deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica. Per quanto riguarda le deleghe al Governo, esse riguardano: la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (« attività usuranti »); la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro e la ridefinizione del rapporto di vigilanza del medesimo Ministero sugli stessi enti; il riordino della normativa in materia di congedi, aspetta-

tive e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti pubblici e privati; il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 29, comma 7). In proposito, tuttavia, segnala che sarebbe opportuno prevedere l'espressione del parere parlamentare, attualmente non previsto.

Viene inoltre disposta la riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge n. 247 del 2007 (di attuazione del Protocollo sul *welfare*).

Evidenzia che altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonché il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.

Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state apportate talune limitate modifiche al testo e sono stati soppressi alcuni articoli (articoli 3 e 25).

Ritiene quindi opportuno soffermarsi su alcuni profili, alla luce delle competenze, in sede consultiva, della I Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 24, che reca « Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi », al comma 1, lettera *d*), si indicano tra i principi e criteri direttivi la « ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina ». In proposito, va a suo avviso evidenziato come tali principi si configurano più propriamente come ambito materiale di una disposizione di delega, senza

che siano individuati puntualmente criteri e principi direttivi da seguire nella sua attuazione.

L'articolo 34-*bis*, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319. Fa presente che tale voce risulta già soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Illustra quindi l'articolo 38 che, a sua volta, introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, a valere sulle risorse destinate alla formazione professionale, con priorità rispetto agli altri interventi. Rileva che tale disposizione, da una parte, non specifica il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l'individuazione delle misure e, dall'altra parte, si configura come un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato « previdenza sociale », nella materia di competenza concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » e nella materia di competenza residuale delle regioni « servizi sociali ».

Infine, ricorda che l'articolo 52 interviene sulla materia dell'accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Fa presente che la disposizione sembra riferirsi all'ipotesi dei ricorsi presentati da lavoratori ai quali i datori di lavoro convenuti abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Poiché per tali fattispecie l'articolo 52 prevede che il datore di lavoro sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro in misura predeterminata, sembra che lo stesso articolo intenda

escludere che il lavoratore possa ottenere dal giudice anche una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro. In proposito, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di valutare se dall'individuazione del limite temporale del 30 settembre 2008 non possa derivare un'irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

In conclusione, tenuto conto dei profili di competenza della I Commissione, presenta un proposta di parere favorevole con talune osservazioni che tengono conto di quanto testé evidenziato (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, approvata dal Senato, recante « Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica ».

Rileva che le disposizioni da esso recate, relative alla tutela delle aree marine protette, sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Richiama altresì la sentenza n. 233 del 2009, in cui la Corte Costituzionale ricorda

che le acque marine e costiere, a differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali.

Fa presente che i commi 9 e 10 dell'articolo 1 attribuiscono direttamente ai comuni la possibilità di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento, purché a questo adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale, e che gli stessi dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché — ove necessario — studi di incidenza. In considerazione della valenza di carattere generale che caratterizza la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la potestà di emanare linee guida per l'applicazione della legge, ritiene opportuno segnalare la possibilità di una collocazione della stessa nei primi commi della proposta di legge ovvero — qualora l'intenzione sia quella di limitarne l'applicazione alle previsioni di cui ai commi 9 o 10 — esplicitare tale riferimento. Al contempo, ritiene opportuno che, al comma 10 dell'articolo 9, sia specificato che la disposizione si riferisce ai « comuni di cui al comma 9 ».

Alla luce di tali considerazioni presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Nuovo testo C. 3084 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, nell'illustrare brevemente il nuovo testo del decreto in esame, quale risulta dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione giustizia, ricorda che il provvedimento reca innanzitutto, all'articolo 1, una nuova proroga delle disposizioni che consentono l'impiego dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari nei tribunali e nelle procure presso i tribunali ordinari. La nuova proroga, che è fino al 31 dicembre 2010, si è resa necessaria per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari fino all'approvazione della riforma organica della magistratura onoraria, di cui il Consiglio dei ministri — come riferito nella relazione illustrativa — ha già avviato la discussione. Nel nuovo testo della Commissione di merito, la proroga riguarda anche i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010.

Gli articoli 2 e 3 sono diretti a fronteggiare la situazione relativa alle carenze di organico di magistrati nelle cosiddette sedi disagiate ovvero nelle sedi degli uffici giudiziari meno richiesti. Essi lasciano impregiudicata la disposizione introdotta dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che impedisce che i magistrati di prima nomina possano essere destinati a svolgere le funzioni requeirenti, giudicanti monocratiche penali o di GIP o di GUP, prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'articolo 3-*bis* novella il decreto legislativo n. 160 del 2006 introducendo il nuovo articolo 9-*bis*. Tale disposizione prevede, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009, e a condizione che sussista una scopertura dei posti superiore al 30 per cento, la possibilità di assegnare ai medesimi magistrati, al termine del tirocinio, le funzioni requeirenti in deroga al divieto contenuto nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006; in tal caso, l'esercizio

dell'azione penale da parte dei medesimi soggetti (fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità) deve essere assentito dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. La disposizione prevede inoltre, a regime, la destinazione dei magistrati, al termine del tirocinio, ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi, e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, la loro assegnazione agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dal Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3-ter, attraverso una novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 240 del 2006, attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario il compito di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e di comunicare al Ministro della giustizia, per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.

L'articolo 3-quater novella il decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo tra i compiti della Scuola superiore della magistratura, non ancora operativa, l'organizzazione di corsi obbligatori di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado e esplicitando le finalità di tali corsi nella valutazione delle capacità organizzative del magistrato, anche con riferimento alla conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali.

In linea con tale ultima disposizione, l'articolo 3-quinquies esplicita che il concerto del Ministro della giustizia, previsto per il conferimento di uffici direttivi, sia

specificamente motivato in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.

L'articolo 4, anch'esso modificato nel corso dell'esame in Commissione, mira a completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001. Il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale. Il comma 2 prevede l'estensione dell'uso della posta elettronica certificata a tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nel processo civile e penale, anche ai sensi delle regole tecniche che saranno introdotte dai decreti ministeriali previsti dal comma 1.

Il comma 3 novella l'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di ovviare ad «alcune complessità procedurali dalle quali è derivata una sensibile dilatazione dei tempi di attuazione delle notifiche telematiche». In particolare, entro il 10 settembre 2010, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali troveranno applicazione le disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni telematiche; in tali uffici, l'avvio della nuova disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei decreti ministeriali. La trasmissione telematica degli atti all'indirizzo di posta elettronica certificata riguarderà, nel processo civile, le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite in giudizio e ai consulenti tecnici e, nel processo penale, le notificazioni a persona diversa dall'imputato disciplinate da specifiche disposizioni del codice di procedura penale; essa si applicherà anche alle notificazioni e comunicazioni previste dalla legge fallimentare.

I commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con la finalità di disincentivare il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. La digitalizzazione, ai sensi del comma 6, viene finanziata con il maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla disciplina dei diritti di copia; il comma 7 prevede apposite convenzioni tra Ministero e CONSIP per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche; il comma 8 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale necessarie per il completamento del processo di informatizzazione del processo civile, tra le quali un nuovo articolo 149-bis, che disciplina in termini generali il ricorso alle procedure telematiche per l'esecuzione delle notificazioni, a mezzo posta elettronica certificata; esso reca inoltre modifiche al processo dell'esecuzione (sia con riferimento all'espropriazione mobiliare sia a quella immobiliare) secondo le quali il giudice può stabilire che vengano effettuati con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l'incanto nonché il pagamento del prezzo; il nuovo comma 8-bis inserito dalla Commissione, reca conseguenti modifiche nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (volte a specificare le modalità telematiche di pagamento) e demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione); il comma 9 reca disposizioni per l'attuazione dei pagamenti telematici nel settore delle spese di giustizia; il comma 10, ai fini di un monitoraggio più efficiente del funzionamento della giustizia, demanda ad un regolamento la disciplina dei dati statistici dell'amministrazione; infine il comma 11 ha la finalità di semplificare le procedure di autorizzazione delle spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia.

Attraverso l'articolo 4-bis, inserito dalla Commissione, viene estesa fino al 31 di-

cembre 2012 l'autorizzazione prevista per il Ministero della giustizia, contenuta nella legge finanziaria 2008, a coprire i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni, nonché ad utilizzare in posizione di comando personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

L'articolo 5, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione, rileva che il provvedimento incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Per quanto attiene, poi, più specificamente, il punto della copertura delle sedi disagiate, ritiene che non sussistano profili di incostituzionalità e richiama, al riguardo anche il parere espresso dal Comitato con riguardo ad una disposizione di analogo tenore il 28 ottobre 2008.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 170.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ricordando che nella giornata di martedì la Commissione svolgerà talune audizioni informali sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.
C. 2230 Bertolini.*

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Nuovo testo C. 1441-*quater*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*quater*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »;

rilevato che il nuovo testo reca una pluralità di disposizioni riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali: difesa e Forze armate; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

tenuto conto che il testo interviene altresì su materie di competenza concorrente tra Stato e regioni tra cui, in particolare, tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,

rilevato che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 24, che reca « Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi », indica tra i principi e criteri direttivi la « ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina »;

segnalato, in proposito, come tali principi si configurino più propriamente come ambito materiale della predetta disposizione di delega, senza conseguentemente che siano individuati puntualmente criteri e principi direttivi da seguire nella sua attuazione;

tenuto conto che il comma 7 dell'articolo 29 delega il Governo ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza tuttavia prevedere l'espressione del parere parlamentare;

rilevato che l'articolo 34-*bis*, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, e che tale voce risulta già soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;

evidenziato che l'articolo 38, che introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, da una parte non specifica il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l'individuazione delle misure e, dall'altra parte, si configura come un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato « previdenza sociale », nella materia di competenza concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » e nella materia di competenza residuale delle regioni « servizi sociali »;

segnalato che l'articolo 52 – che interviene sulla materia dell'accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – potrebbe incidere sulle aspettative dei lavoratori, che sulla base del quadro legislativo all'epoca vigente, avevano rifiutato entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e avevano avviato un'azione giudiziaria, contando su un quadro legislativo che non solo consentiva di ottenere risarcimenti in luogo di indennizzi, ma permetteva anche la conversione giudiziale del rapporto di lavoro; per quanto riguarda i datori di lavoro, inoltre, la disposizione sembra precludere l'applicabilità di misure esclusivamente indennitarie a coloro che non avevano proceduto ad offerta entro il 30 settembre 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, lettera d), che reca « Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi », appare opportuno indicare principi e criteri direttivi più puntuali, considerato che il riferimento – attualmente previsto nel testo –

alla « ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina », sembra configurarsi come ambito materiale della disposizione di delega piuttosto che come principi e criteri direttivi da seguire nella relativa attuazione;

b) al comma 7 dell'articolo 29, che reca una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si segnala l'opportunità di prevedere l'espressione del parere parlamentare;

c) si segnala l'esigenza di eliminare il riferimento alla voce di cui all'articolo 34-bis, che risulta già soppressa dal decreto legge n. 200 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;

d) all'articolo 38, che introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, appare opportuno specificare il tipo di atto da adottare ed i criteri da seguire per l'individuazione delle misure, tenendo altresì presente che si tratta di un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato « previdenza sociale », nella materia di competenza concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » e nella materia di competenza residuale delle regioni « servizi sociali »;

e) con riguardo all'articolo 52 – che interviene sulla materia dell'accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – valuti la Commissione di merito se dall'individuazione del limite temporale del 30 settembre 2008 non possa derivare un'irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

ALLEGATO 2

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, approvata dal Senato, recante « Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica »;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » nel cui ambito rientra la tutela delle aree marine protette, che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

richiamata altresì la sentenza n. 233 del 2009, in cui la Corte Costituzionale ricorda che le acque marine e costiere, a differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali;

tenuto conto che i commi 9 e 10 dell'articolo 1 attribuiscono direttamente ai comuni la possibilità di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad

eccessiva pressione turistica, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento, purché a questo adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale, e che gli stessi dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché – ove necessario – studi di incidenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione della valenza di carattere generale che caratterizza la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la potestà di emanare linee guida per l'applicazione della legge, si valuti l'opportunità di una collocazione della stessa nei primi commi della proposta di legge ovvero – qualora l'intenzione sia quella di limitarne l'applicazione alle previsioni di cui ai commi 9 o 10 – di esplicitare tale riferimento;

b) al comma 10 dell'articolo 9 appare opportuno specificare che la disposizione si riferisce ai « comuni di cui al comma 9 ».

ALLEGATO 3

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario (Nuovo testo C. 3084 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3084 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario »;

considerato che il provvedimento reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del sistema giudiziario, prevedendo in particolare la proroga delle funzioni dei magistrati onorari, misure volte alla copertura di sedi giudiziarie rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti e interventi diretti ad accelerare la digitalizzazione della giustizia nel processo civile e penale;

ritenuto che il contenuto del provvedimento sia riconducibile, prevalentemente, alla materia « giurisdizione e

norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 28 ottobre 2008 con riferimento al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, di contenuto in parte analogo a quello in esame (con riferimento alla copertura delle sedi disagiate);

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
D.L. 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
AVVERTENZA	54

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Antonino Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnato a presiedere i lavori del Comitato per la legislazione, le ha fatto pervenire un appunto contenente un'integrazione della relazione, del quale dà sommaria lettura.

Il relatore, dopo avere ricordato di avere illustrato in linea generale nella seduta di ieri le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, oggetto di modifiche al Senato e dalla Commis-

sione di merito in seconda lettura alla Camera, si sofferma sull'articolo 33, che è stato oggetto di numerose modifiche da parte del Senato, e ne illustra il contenuto.

Ricorda preliminarmente che la norma ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-*quater*).

Il comma 1 dell'articolo 33 sostituisce integralmente l'articolo 410 c.p.c. relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, che, profondamente riformato durante la prima lettura alla Camera, ha subito alcune modifiche anche durante l'esame al Senato.

Due sono le novità di maggior rilievo: rispetto alla vigente obbligatorietà, è prevista la «facoltatività» del tentativo di conciliazione introdotta dal testo approvato dalla Camera in prima lettura (si torna così alla previsione anteriore alla riforma del D.Lgs 80 del 1998); è uniformato il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro, indipendentemente dal fatto che attengano al settore pubblico o a quello privato.

In conseguenza della natura facoltativa del tentativo di conciliazione, il comma 14 dell'articolo 33 in esame, per esigenze di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione degli articoli 410-*bis* (che attualmente prevede l'improcedibilità della domanda in caso di mancato espletamento del tentativo di conciliazione) e 410-*bis* c.p.c. (che stabilisce i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione).

Per quanto riguarda invece l'applicazione della disciplina della conciliazione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il testo approvato dalla Camera esplicitava tale estensione all'interno del nuovo articolo 410.

A seguito dell'esame al Senato, tale disposizione, espunta dal testo dell'articolo 410 c.p.c., è stata collocata in un comma autonomo dell'articolo 33 (comma 8). Lo

stesso comma, superando le incertezze interpretative che potevano derivare dal testo approvato dalla Camera, conferma la facoltatività del tentativo di conciliazione anche per tali categorie di controversie, attraverso l'abrogazione delle corrispondenti norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore pubblico, attualmente previsto come condizione di procedibilità (artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001).

Il testo trasmesso dal Senato conferma che il solo tentativo obbligatorio di conciliazione (a parte quello «giudiziale» di cui all'articolo 420, v. comma 2-*bis*) rimane quello di cui all'articolo 80, comma, 4 del D.Lgs 276/2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono rimaste sostanzialmente inalterate le nuove disposizioni dettate dalla Camera e relative alla composizione delle commissioni di conciliazione.

Il Senato non ha modificato il contenuto della richiesta di conciliazione (che, in particolare, prevede, oltre ai dati dell'istante, anche l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa); è invece intervenuto sull'attività della controparte successiva al ricevimento della richiesta.

Il testo approvato dal Senato prevede che: l'obbligo di deposito della memoria presso la commissione operi solo nel caso che la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione; all'inutile spirare del termine dei 20 gg., entrambe le parti possano rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

La modifica sembra ispirata da motivi di economia processuale: sembra utile proseguire nella conciliazione solo nel caso di accettazione della controparte.

Il comma 3 dell'articolo 33 sostituisce integralmente l'articolo 411 c.p.c. relativo al processo verbale di conciliazione.

Segnala, in particolare, il secondo comma, che prevede che se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se tale proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale

con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Un periodo aggiunto nel corso dell'esame al Senato stabilisce l'obbligo per il giudice, a proposta non accettata, di tener conto, in sede di giudizio, della carente motivazione del rifiuto a conciliare della parte.

Il comma 4 dell'articolo 33 è stato aggiunto dal Senato. La disposizione novella la disciplina dell'ulteriore tentativo di conciliazione in sede giudiziale di cui all'articolo 420 del codice di rito civile, proponendo una nuova formulazione del primo comma.

Il nuovo primo comma affida al giudice compiti più penetranti in sede di tentativo, prevedendo che debba formulare alle parti una proposta transattiva; il giudice dovrà poi valutare, ai fini del giudizio, non soltanto la mancata comparizione personale delle parti ma anche il rifiuto della transazione proposta «in assenza di giustificato motivo».

I commi ulteriori prevedono una pluralità di mezzi di composizione delle controversie alternativi al ricorso al giudice.

Il comma 5 dell'articolo 33, parzialmente modificato dal Senato, disciplina l'arbitrato presso la commissione di conciliazione. Esso sostituisce integralmente l'articolo 412 c.p.c. (il cui testo attuale, come detto, riguarda il verbale di mancata conciliazione).

Ricorda che il primo comma del nuovo articolo 412 (Risoluzione arbitrale della controversia), non modificato dal Senato, prevede che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla stessa commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Il comma 6, parzialmente modificato dal Senato, sostituisce integralmente l'articolo 412-ter c.p.c. (che attualmente disciplina l'arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi) con una nuova dispo-

sizione rubricata: Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.

Il nuovo articolo 412-ter prevede la cd. conciliazione e l'arbitrato sindacale di controversie di lavoro, ossia conciliazioni e arbitrati che possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alla disposizione approvata dalla Camera, il Senato, per ragioni di collocazione sistematica, ha espunto dal testo dell'articolo 412-ter il riferimento all'applicabilità della disposizione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevista in termini generali dal già richiamato comma 8. Analoga modifica è stata apportata al successivo comma 7.

Tale ultima disposizione sostituisce integralmente l'articolo 412-quater c.p.c. (attualmente relativo all'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale), prevedendo — rispetto alla disciplina codicistica vigente — un'ulteriore possibilità di conciliazione e arbitrato irrituale. Il tentativo di accordo potrà, infatti, avvenire davanti ad apposito collegio composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro (presidente) scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati patrocinanti in cassazione.

A parte la modifica di coordinamento sopra richiamata relativa alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, durante l'esame al Senato, è stata eliminata la previsione della nullità di clausole compromissorie contrattuali o extracontrattuali che prevedano, in caso di controversia, il ricorso obbligatorio al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (sui limiti alla pattuizione di clausole compromissorie, cfr. comma 9).

Per quanto riguarda la procedura, la parte che intenda ricorrere al Collegio notifica all'altra parte un ricorso che, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, deve essere sottoscritto: personalmente o da un suo rappresentante al

quale abbia dato mandato e presso cui deve eleggere domicilio. Tali previsioni derivano da una modifica del Senato al testo approvato dalla Camera che individuava in un avvocato l'unico soggetto legittimato alla sottoscrizione del ricorso.

Il ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato ha un contenuto necessario, che con un emendamento approvato dal Senato, è stato integrato con il riferimento alle norme invocate a sostegno della pretesa e l'eventuale richiesta di decisione secondo equità.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina un proprio arbitro di parte, che entro trenta giorni dalla data della notifica del ricorso procede concordemente con l'altro arbitro (in quanto possibile) alla scelta del Presidente e della sede del collegio.

In base al quarto comma dell'articolo 412-*quater* c.p.c., ove ciò non avvenga, il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità per entrambe parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria; una modifica introdotta dal Senato attribuisce invece alla sola parte che ha presentato il ricorso la possibilità di adire il giudice (individuato nel presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato) ai fini della nomina del presidente del collegio.

Gli effetti del lodo, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, sono gli stessi di quello emanato in sede di arbitrato davanti alla commissione di conciliazione ovvero esecutività del titolo ed effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, c.c. Le indicate previsioni dell'autentica, della sottoscrizione e degli effetti del lodo sono frutto di modifica introdotta al Senato.

Il comma 9 dell'articolo 33, modificato dal Senato, riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409.

Per tali controversie, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli illustrati artt. 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-*quater* (presso il col-

legio di conciliazione e arbitrato irrituale) quando: ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro; si precisa, tuttavia, che in assenza di tali accordi e contratti, la disciplina introdotta sarà comunque vigente decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento; la clausola compromissoria sia stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76, comma 1, lett. a), b), e c) del già ricordato decreto legislativo 276/2003.

Il testo della disposizione approvato dalla Camera prevedeva il possibile ricorso all'arbitrato nella cause di lavoro sulla base della sola «certificazione» del contratto e della relativa clausola compromissoria. In particolare, non si stabiliva né che la deroga alla giurisdizione ordinaria dovesse essere prevista da contratti o accordi collettivi di lavoro, né che l'arbitrato dovesse essere espletato secondo la disciplina degli artt. 412 e 412-*quater*.

Inoltre, mentre la disposizione approvata dalla Camera prevedeva, in capo alle commissioni di certificazione, l'obbligo di accertare che la clausola compromissoria contenesse (anche mediante rinvio a preesistenti regolamenti arbitrali) i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo dovrà essere emanato, il testo del comma 9 approvato dal Senato prevede, a tutela della libertà dell'arbitrato, che le commissioni di certificazione debbano accertare «la effettiva volontà delle parti» di ricorrere agli arbitri in caso di insorgere di controversie nel rapporto di lavoro.

Il relatore quindi, pur non esimendosi dal sottolineare come appaia del tutto evidente che la materia in esame avrebbe dovuto più opportunamente essere esaminata in sede referente, con gli adeguati tempi e strumenti di approfondimento, presso la Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole sulle parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Esprime peraltro sincero apprezzamento per l'onestà intellettuale dimostrata dal relatore, che ha ribadito come improvvidamente molte materie oggetto del provvedimento e, in particolare, quella relativa alla conciliazione e all'arbitrato di cui all'articolo 33, siano state sottratte all'esame in sede referente presso questa Commissione. L'esame in sede consultiva, inoltre, si sta svolgendo in tempi brevissimi, che non consentono un esame serio ed approfondito. Nel merito, con particolare riferimento all'articolo 33, le modifiche apportate non appaiono condivisibili, poiché accentuano il carattere sommario e superficiale della giustizia riservata ai lavoratori, con evidente lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

D.L. 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni di merito concluderanno l'esame del provvedimento martedì 26 febbraio prossimo. Entro quella data pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, come già anticipato nella seduta di ieri, esprime

forti perplessità sull'articolo 9, comma 4, del provvedimento che dovranno essere tenuti in debito conto dalla Commissione. In particolare, rileva che con tale disposizione si esclude la punibilità a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli. Osserva che la norma è volta a sancire espressamente un principio, quale quello di inesigibilità, che già trova applicazione del diritto penale essendo desumibile dai principi generali. Ritiene, quindi, che le esigenze che hanno indotto il Governo ad introdurre nel decreto legge in esame la disposizione di cui sopra possano essere comunque soddisfatte dall'applicazione dei principi generali, in quanto l'impossibilità di osservare le regole di condotta proprie del reato colposo determina la carenza dell'elemento psicologico del reato. Per tali ragioni ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di chiedere la soppressione della disposizione in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) invita il relatore ad inserire nella proposta di parere una condizione volta ad escludere l'applicabilità in Italia dell'esimente relativa alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ritenendo che questa sia del tutto ingiustificata al di fuori delle missioni internazionali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame e che l'onorevole Bernardini, oggi impossibilitata a partecipare alla seduta, ha contestato il mancato abbinamento d'ufficio della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni alle proposte in materia di separazione giudiziale all'ordine del giorno. Ricorda altresì di avere chiarito nella precedente seduta i motivi per i quali, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile procedere ad un abbinamento d'ufficio, difettando i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento, e che un abbinamento sarebbe possibile solo se specificamente deliberato dalla Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, in attesa di potere discutere della questione in presenza anche dell'onorevole Bernardini, preannuncia comunque la sua contrarietà all'abbinamento della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni. Precisa che non intende in tal modo esprimere un giudizio di merito negativo nei confronti della predetta proposta di legge, che intende introdurre modifiche sostanziali all'assetto del regime della separazione e del divorzio, ritenendo semplicemente inopportuno che l'oggetto dell'esame si estenda oltre la questione della

riduzione del termine che intercorre tra la separazione e il divorzio.

Manlio CONTENUTO (PdL) condividendo l'intervento dell'onorevole Paniz, sottolinea che se la Commissione intende approvare rapidamente il provvedimento in oggetto è opportuno che si concentri sulla sola questione della riduzione del termine.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che la proposta di abbinamento dovrebbe essere posta in votazione nella prossima seduta, in presenza dell'onorevole Bernardini.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condividendo il rilievo dell'onorevole Samperi, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede referente in attesa che tutte le Commissioni competenti abbiano trasmesso i pareri sul provvedimento C. 3084 del Governo, come modificato dagli emendamenti approvati. Nel frattempo, concorde la Commissione, si riunirà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.05.

D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, e che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con una osservazione.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene fondata l'osservazione della Commissione Fi-

nanze e ritiene che la questione che essa pone possa essere valutata nell'ambito del comitato dei nove.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto di astensione del gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame. Rileva, infatti, che nonostante gli emendamenti abbiano migliorato sensibilmente il testo con riferimento al conferimento di funzioni ai magistrati di prima nomina, tuttavia nell'impianto del provvedimento permane la disciplina inaccettabile del trasferimento d'ufficio. Inoltre, nella parte del provvedimento relativa alla digitalizzazione della giustizia sono state frettolosamente e impropriamente inserite norme estranee, come quella che prevede i corsi di formazione per i magistrati che intendano diventare dirigenti di uffici giudiziari. Confida comunque che la maggioranza ed il Governo sappiano apportare i necessari correttivi al provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alfonso Papa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	61
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 8.30.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, alla luce dei rilievi formulati dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-*quater*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento in esame è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, nel corso dell'esame al Senato, e ora risulta composto da 51

articoli, rispetto ai 28 approvati dalla Camera.

In linea generale, ricorda che il provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro pubblico e privato, professori e ricercatori universitari, personale delle pubbliche amministrazioni, misure di carattere previdenziale ed in materia di controversie di lavoro.

Ciò premesso, segnala che le disposizioni che interessano le competenze della Commissione Difesa riguardano in particolare gli articoli 20, 21, 28, 29 e 30.

Dell'articolo 20, al Senato è stata modificata unicamente la rubrica e, quindi, essendosi già realizzata su tale articolo la doppia lettura conforme, lo stesso non è oggetto di ulteriore esame parlamentare in terza lettura. Ne richiama tuttavia il contenuto in considerazione della sua importanza. Il comma 1, infatti, introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la quale concerne sia l'attività svolta, sia lo stato giuridico del relativo personale. Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La connotazione in termini di specificità, in base al comma in esame, discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. Il comma 2 demanda la disciplina attuativa dei 'principi' e degli 'indirizzi' posti dal comma 1 a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 3 prevede che il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipi, in rappresentanza del personale militare, alle attività 'negoziali' tese al concreto riconoscimento della

specificità e concernenti, in particolare, il trattamento economico del medesimo personale.

Ricorda che in materia è ora intervenuto anche l'articolo 2, comma 43, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), che ha stanziato 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il riconoscimento della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa per il biennio 2008-2009, in aggiunta alle risorse per la contrattazione relative al medesimo biennio stanziate con la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008).

L'articolo 21, introdotto al Senato, reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, che, nel conferire una delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, esclude, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina in materia di igiene del lavoro le navi mercantili. In particolare, la citata interpretazione autentica è volta a prevedere la predetta esclusione anche per i navigli di Stato comprese, quindi, le navi militari. La Commissione lavoro, nel corso dell'esame in sede referente, ha tuttavia modificato il testo della disposizione, prevedendo che l'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, debba essere interpretato nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo tali norme, nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, le disposizioni del citato decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia indi-

viduate, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con regolamenti adottati con decreti emanati dai Ministri competenti.

Segnala, inoltre, che anche l'articolo 28 non è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, ricordando che lo stesso prevede per il personale del comparto sicurezza e difesa la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Passando all'articolo 29, segnala che tale articolo reca norme concernenti il personale dell'amministrazione Difesa, in gran parte (commi da 2 a 6) introdotte nel corso dell'esame al Senato e quindi ora oggetto di esame da parte della Camera.

In particolare, il comma 1 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando individuata per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007): tale disposizione pone a carico dell'amministrazione utilizzatrice, anziché a quella di appartenenza, l'onere di corresponsione del trattamento economico di detto personale in posizione di comando.

Il comma 2, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri recata dal comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 490 del 1997. Al riguardo ricorda che l'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri è previsto in via generale dall'articolo 7 della legge n. 804 del 1973: in base a tale disposizione, infatti, le eccedenze, per effetto delle promozioni, nei gradi di colonnello e di generale che si dovessero verificare rispetto ai limiti di organico previsti a legislazione vigente sono eliminate mediante collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri del personale interessato secondo determinati

criteri. Con la modifica recata dalla disposizione in commento si prevede che nei limiti di organico degli appartenenti ai gradi sopra richiamati, non venga computato un contingente, da individuarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, pari al numero delle posizioni ricoperte da personale militare presso enti, comandi e unità internazionali e degli addetti militari in servizio all'estero ai sensi di specifiche discipline di legge.

Il comma 2 introduce il comma 9-bis, all'articolo 65 del citato decreto legislativo, precisando che il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri venga disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il comma 3, introdotto al Senato, modifica l'articolo 7, comma 2, della legge n. 804 del 1973, escludendo dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenza nei gradi di generale e colonnello, oltre agli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa, anche ufficiali di pari grado che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

Il comma 4, introdotto al Senato, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 2, della legge n. 224 del 1986. Tale disposizione prevede che agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione quadri competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, al novantacinque per cento gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nonché l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

Rispetto al tenore letterale della norma, l'interpretazione autentica proposta dalla disposizione in commento precisa che il riferimento agli « assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio » (che spettano al 95 per cento al personale in aspettativa per riduzione quadri) devono intendersi comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno

antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

Il comma 5, introdotto al Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 298 del 2000 in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. In particolare, evidenzia come sia previsto, attraverso una modifica dell'articolo 16, che nei quadri di avanzamento non per anzianità ma a scelta (vale a dire in base ad apposite graduatorie di merito stilate da commissioni di valutazione a seguito di specifiche procedure, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1997), siano iscritti gli ufficiali idonei per l'avanzamento ai soli gradi di colonnello e generale di brigata e non più anche a quello di maggiore. Conseguentemente, viene abrogata la norma di cui all'articolo 18, comma 3, in base alla quale i capitani dei ruoli normale e speciale – già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro – sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità. Inoltre, il medesimo comma abroga la disposizione di cui all'articolo 31, comma 9, per cui, per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali assunti a seguito del concorso speciale bandito ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 85 del 1997, il numero delle promozioni annuali è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse. Infine, viene disposto che, attraverso apposite modifiche alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo n. 298 del 2000 e relative, rispettivamente, all'articolazione dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'avanzamento da capitano al grado superiore (maggiore) avvenga solo per anzianità e non anche a scelta e che gli anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità vengano abbassati da 9 a 7 per il ruolo normale e da 12 a 10 per il ruolo speciale.

Il comma 6, introdotto al Senato, stabilisce che dalle disposizioni di cui ai

commi da 2 a 5 (con riferimento specifico, per quel che concerne il comma 5, alle disposizioni in materia di avanzamento al grado di maggiore) non devono derivare maggiori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende i limiti di età, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Inoltre, il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. È altresì disposto che il personale reclutato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva in merito alle disposizioni di competenza della Commissione, propone di formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur evidenziando la sostanziale condivisione del proprio gruppo riguardo alle disposizioni di competenza della Commissione Difesa, ritiene, tuttavia, che alcune norme presentino profili problematici che meritano di essere approfonditi.

Si riferisce soprattutto all'articolo 21, recante interpretazione autentica della disciplina in materia di igiene sul lavoro applicabile al naviglio di Stato. In proposito, sottolinea come la citata interpretazione incida su alcuni procedimenti penali in corso a Padova a carico di comandanti di navi militari, per mancata osservanza delle norme in materia di igiene sul lavoro.

Infatti, tale interpretazione, prevedendo – con effetto retroattivo – l'esclusione dall'applicazione della predetta disciplina non solo per le navi mercantili, ma anche per il naviglio di Stato, ivi comprese le

navi militari, comporterebbe l'esclusione della responsabilità penale da parte dei comandanti delle navi militari.

Nel sottolineare, come non vi sia una contrarietà da parte del proprio gruppo ad escludere tale responsabilità, in quanto essa finirebbe per addossare sui comandanti di navi carenze ad essi non ascrivibili, evidenzia tuttavia il rischio che tale giusta finalità possa pregiudicare legittime richieste risarcitorie nei confronti dello Stato da parte del personale militare che ha visto gravemente compromesse le proprie condizioni di salute a causa dell'esposizione all'amianto.

A questo riguardo, nel ricordare come, nel caso delle navi mercantili, gli armatori abbiano provveduto ad assicurare presso l'INAIL i propri lavoratori per il rischio amianto, realizzando così un'adeguata copertura assicurativa a beneficio dei lavoratori stessi, sottolinea come invece lo Stato non abbia provveduto ad una analoga copertura.

Ritiene pertanto necessario integrare la proposta di parere favorevole formulata dal relatore con una condizione che, nel dettare l'interpretazione autentica all'articolo 21, rinvii ad una apposita disciplina in materia di igiene sul lavoro riferibile alle navi militari, da emanare entro un determinato periodo di tempo. Inoltre, con riferimento all'articolo 29, recante disposizioni in materia di personale della Difesa, ne sottolinea l'estraneità al contenuto del provvedimento in esame, al di là del merito delle singole norme.

Infine, esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 30 che fissa a diciassette anni il limite minimo di età per l'accesso ai gruppi sportivi delle Forze armate e di polizia, pur temperandolo con la previsione che ne esclude l'impiego in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. In proposito, comunque, concorda in ordine alla modifica al testo da ultimo introdotta dalla Commissione Lavoro, durante l'esame in sede referente, volta a riferire la disposizione di cui all'articolo 30 non già « al personale arruolato » ma, più correttamente, al per-

sonale reclutato, posto che esso, come detto, non può essere impiegato in attività operative.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, premesso che la tutela della salute del personale militare è un tema di primaria importanza per tutti i componenti della Commissione, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il rischio evidenziato dalla deputata Villecco Calipari, con riferimento all'articolo 21, rappresenti un rischio reale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel replicare alle osservazioni della deputata Villecco Calipari, sottolinea innanzitutto come le disposizioni in materia di personale della Difesa non possano essere ritenute estranee al contenuto del provvedimento in esame, dal momento che il disegno di legge in oggetto, come risulta dal suo titolo, reca anche norme in tema di lavoro pubblico, ivi compreso, quindi, il personale militare. Concorda, invece, sull'osservazione formulata dalla stessa deputata in merito all'opportunità della modifica introdotta dalla Commissione Lavoro all'articolo 30, che appare coerente con il divieto di impiegare tale personale in attività operative.

Infine, sottolinea come, a suo avviso, il rischio evidenziato dalla deputata Villecco Calipari, con riferimento all'articolo 21, sia del tutto privo di fondamento, in quanto il profilo della responsabilità penale dei comandanti delle navi è del tutto distinto da quello degli indennizzi che debbono essere riconosciuti dallo Stato nei confronti del personale che ha subito danni alla salute legati all'esposizione all'amianto. L'interpretazione prevista dall'articolo 21 risulta, peraltro, del tutto coerente con le finalità perseguite dalla legge oggetto di interpretazione, che è nel senso di escludere tutte le navi dall'applicazione della disciplina generale in materia di igiene nei luoghi di lavoro, dal momento che non avrebbe alcun senso prevedere un'esclusione per le sole navi militari.

L'effetto che consegue da tale interpretazione è che alle navi militari continue-

rebbe ad applicarsi la disciplina appositamente prevista per esse – risalente al 1935 – fino a quando non sarà introdotta la nuova normativa prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando il profilo risarcitorio a carico dello Stato nei confronti dei danneggiati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ritiene necessario tenere distinto il profilo della responsabilità penale dei comandanti delle navi militari, che dovrebbe essere esclusa, da quello dei risarcimenti dei danni da riconoscere doverosamente ai militari esposti all'amianto, qualsiasi sia il loro grado. In proposito, ricorda come figurino tra i militari che hanno subito gravi danni a causa dell'esposizione all'amianto anche alcuni comandanti di navi militari, attualmente imputati nei procedimenti penali a cui dianzi si è fatto cenno.

Marco BELTRANDI (PD), considerata l'esigenza prioritaria di escludere in qualsiasi modo che la disposizione in esame possa interferire con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, ritiene necessario integrare la proposta di parere del relatore con la condizione proposta dalla deputata Vilecco Calipari, che ringrazia per aver sollevato un tema così delicato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ritiene che la questione posta all'attenzione della Commissione dalla deputata Vilecco Calipari possa trovare spazio nel parere da rendere alla Commissione Lavoro, sotto forma di un'osservazione « asettica ».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel replicare alla proposta del relatore, sottolinea come l'osservazione dovrebbe essere tutt'altro che « asettica » ma, anzi, dovrebbe prendere una posizione netta riguardo al tema del risarcimento del danno, in mancanza della quale il voto del proprio gruppo sulla

proposta di parere del relatore non potrà che essere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ribadisce che l'interpretazione autentica di cui all'articolo 21 del provvedimento in oggetto non ha alcun effetto sul diritto del personale dipendente al risarcimento del danno.

Salvatore CICU (PdL), nel prendere atto degli importanti chiarimenti del rappresentante del Governo, sottolinea come sia emerso nel corso del dibattito il comune intendimento di salvaguardare il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, al di là della formulazione del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel ritenere che i chiarimenti resi dal Governo sgombrino il campo da qualsiasi dubbio in merito alle questioni poste dalla deputata Vilecco Calipari, evidenzia come il problema semmai si ponga sul fronte dell'adeguatezza delle risorse approntate in bilancio per far fronte alle richieste di risarcimento del danno, problema a cui nessun Governo, negli ultimi anni, a prescindere dalla propria maggioranza parlamentare, è riuscito ad affrontare. Nel sollecitare, quindi, un impegno del Governo in tal senso e nel dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere un apposito ordine del giorno da presentare in Assemblea, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

ALLEGATO

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche »,

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui potrebbe risultare opportuno:

inserire all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), anche i medici militari tra quelli abilitati all'accertamento della sana e robusta costituzione fisica, ai fini dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali;

integrare la composizione del Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee ed iperbariche, di cui all'articolo 16, comma 4, con un rappresentante tecnico e uno del personale sanitario delle Forze armate;

escludere che i brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche certificate del settore turistico ricreativo di cui all'articolo 23, comma 2, possano costituire un « requisito » per « incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di polizia »

considerato che, in merito a quest'ultimo profilo, si potrebbe, invece, preve-

dere, in modo più appropriato, che i citati brevetti possano costituire un « requisito utile » per « incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di polizia »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), dopo le parole: « del compartimento marittimo », le seguenti: « , da un medico militare »;

valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee ed iperbariche, disciplinato dall'articolo 16, comma 4, con un rappresentante tecnico e uno del personale sanitario delle Forze armate;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche certificate del settore turistico ricreativo, di cui all'articolo 23, comma 2, rappresentino « un requisito utile », anziché « un requisito », per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di polizia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02361 Baretta e altri: Dati relativi alla distribuzione della <i>social card</i>	69
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame

presso le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, che reca un'autorizzazione di spesa per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e per la partecipazione italiana al fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, che risulta comunque limitato all'entità dello stanziamento.

Non rinviene, inoltre, profili problematici con riferimento all'articolo 2, che reca interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, considerato che per tutte le spese autorizzate con l'articolo in esame, gli oneri risultano limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Rileva, comunque, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere derivante dal comma 1, che autorizza un rifinanziamento di 22,7 milioni di euro per iniziative di cooperazione allo sviluppo.

In relazione all'articolo 3, comma 5, che prevede il conferimento di incarichi temporanei di consulenza anche in deroga ai limiti di spesa previsti, rileva che la disposizione non indica né la misura del previsto maggior onere né a valere su quali risorse si provveda per la relativa copertura. A tale riguardo, è la sola relazione tecnica a quantificare il suddetto onere in circa 405.000 euro, rinviando per la copertura alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge in esame. Sul punto, ritiene, quindi, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche la fine di precisare se l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 utilizzata con finalità di copertura sia effettivamente quella di cui al comma 2, riferita alla partecipazione al Fondo fiduciario NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo, ovvero quella di cui al comma 1, riferita a iniziative di cooperazione in Iraq, Pakistan, Sudan e Somalia. Ritiene necessario, inoltre, che il Governo fornisca gli elementi informativi circa la portata finanziaria delle norme di cui al comma

10, che prevedono l'esclusione delle spese autorizzate del decreto-legge in esame – relativamente agli articoli 1 e 2 – dai vincoli di impegnabilità di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 4, relative al Servizio europeo per l'azione esterna, osserva che la relazione tecnica pone alla base della quantificazione dell'onere alcune ipotesi che richiedono chiarimenti. In particolare si afferma che « si prevedono per i funzionari oneri di spesa inferiori a quelli derivanti per il trattamento economico previsto per il personale diplomatico inviato nel medesimo paese di destinazione ». In assenza di specifiche statuizioni da parte delle norme in esame, dovrebbero – a suo avviso – essere chiarite le motivazioni di trattamento economico differenziato tra personale di pari grado, funzioni ed anzianità, della stessa amministrazione, inviato nel medesimo luogo. Segnala, poi, che la relazione tecnica evidenzia che « l'eventuale componente del trattamento economico all'estero che dovesse essere posta a carico del Ministero non comporta maggiori oneri in quanto avrebbe carattere marginale ». In proposito, rileva che i dati relativi alle retribuzioni pubbliche del 2008, elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, evidenziano che l'indennità di sede all'estero corrisposta al personale della carriera diplomatica ammonta ad un importo superiore al complesso delle voci stipendiali corrisposte a tutto il personale diplomatico, compreso quello che presta servizio in Italia. Sul punto, giudica necessario un chiarimento del Governo. Osserva, altresì, che la relazione tecnica assume una ipotesi non considerata in sede di determinazione dell'onere, in quanto afferma che « ...la maggior parte degli incarichi previsti potrebbe, verosimilmente, essere destinato a Bruxelles (ed essere)... distribuita, in proporzione crescente, tra le seguenti categorie: primo segretario, consigliere e primo consigliere ». Rileva, peraltro, che la quantificazione è effettuata, al contrario, conside-

rando la spesa relativa al personale con qualifica di segretario di legazione ossia la più bassa tra quelle indicate dalla relazione tecnica. Segnala, poi, che l'onere a regime indicato dalla norma di autorizzazione di spesa, pari a 7.169.600 euro, non corrisponde a quello indicato né dalla relazione tecnica né nella norma di copertura, pari a 7.615.600 euro. Giudica, infine, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la qualificazione dell'onere quale tetto massimo di spesa stante la natura obbligatoria dell'onere, derivante da retribuzioni di personale assunto a tempo determinato. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dell'articolo 4, dispone che agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede, quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, fermi restando i profili critici già evidenziati con riferimento alla difformità tra la quantificazione dell'onere prevista dal comma 3, anche con riferimento a quanto indicato nella relazione tecnica, e l'ammontare della copertura finanziaria di cui al comma 6, con riferimento alle risorse utilizzate, segnala che le maggiori entrate delle quali è previsto l'utilizzo derivano dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, che dispongono l'incremento dell'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata. Quanto ai profili di copertura finanziaria, segnala che la relazione tecnica sottolinea la certezza e la sostenibilità del maggior introito previsto e che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, segnala che tali risorse sono destinate a diverse fina-

lizzazioni tra le quali una relativa a «interventi diversi». Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono relative alla suddetta voce programmatica, al fine di garantire il rispetto del dettato dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, che preclude l'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti relativi all'adempimento di obblighi internazionali. In merito alla formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del comma 3, osserva che il riferimento alle «risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale», sembra volto a chiarire, in coerenza con quanto indicato dalla relazione tecnica, che la spesa autorizzata dal medesimo comma è pari alla differenza tra le risorse necessarie ad assumere le 175 unità di personale di cui al primo comma e le risorse sufficienti ad assumere 81 unità di personale già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 5, che reca disposizioni in missioni internazionali delle forze armate e di polizia, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa.

Con riferimento alle articolo 6, rileva di non avere osservazioni da formulare, considerato anche che gli oneri connessi all'applicazione di alcune disposizioni richiamate dall'articolo in esame, e, in particolare, dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Analogamente, non rileva profili problematici nelle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, in quanto si prevede una riserva di posti nell'ambito dei concorsi da bandire in conformità con le possibilità di procedere ad assunzioni proprie delle singole amministrazioni interessate.

Per quanto attiene all'articolo 9, comma 2, reputa opportuno che il Go-

verno confermi che nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa siano disponibili un numero di posti sufficiente a garantire l'inquadramento nei ruoli del personale in esame senza determinare posizioni di soprannumerarietà. In merito ai profili di copertura finanziaria della disposizione, segnala che la disposizione di copertura presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, osserva che la suddetta disposizione, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia, prevista in conformità al disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se con la locuzione « facoltà assunzionali » del Ministero della difesa si intenda far riferimento anche alle risorse finanziarie stanziare per il reclutamento annuale ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di *turn-over*. Tale chiarimento appare necessario anche al fine di modificare la clausola di copertura, facendo esplicito riferimento agli stanziamenti di bilancio già predisposti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa.

Osserva, altresì, che osserva che le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, relative ai lavori effettuati dai reparti del Genio militare, consentendo l'assunzione di personale a tempo determinato, sono suscettibili di recare oneri, peraltro, di difficile quantificazione, dal momento che le disposizioni non indicano alcun limite numerico alle unità di personale utilizzabile né delimitano il profilo temporale di applicazione della norma. Giudica, dunque, necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari a consentire una quantificazione della spesa da sostenere. Osserva, peraltro, che la copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio non appare conforme alla vigente disciplina contabile e che l'onere in oggetto, concernendo spese di personale, è di natura obbligatoria e deve trovare copertura nel corso di più esercizio e, pertanto, le di-

sponibilità di bilancio potrebbero non avere la continuità temporale richiesta da tali spese.

Con riferimento all'articolo 9, comma 3, in materia di benefici spettanti al personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, giudica, poi, opportuno che il Governo chiarisca le fattispecie a cui la norma intende riferirsi, fornendo altresì dati numerici e quantitativi relativi al numero delle posizioni a cui la norma stessa può essere applicata.

Osserva, quindi, che la deroga alle ordinarie procedure di pagamento prevista dall'articolo 9, comma 5, ha carattere generale e che, oltre a determinare un'accelerazione dei pagamenti suscettibili di determinare effetti sul fabbisogno, dovrebbe applicarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dal bilancio per le autorizzazioni di cassa. Ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo sugli effetti finanziari della disposizione.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, osserva in primo luogo che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Per quanto attiene alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative alle missioni di spesa dei Ministeri di cui all'Allegato 1 al presente decreto, segnala che è stata utilizzata per l'ultima volta nel decreto-legge n. 180 del 2008. Osserva che la riduzione prevista dal provvedimento pur se, a differenza della precedente, è limitata al solo anno 2010 ed è effettuata all'inizio del medesimo esercizio finanziario, si configura come una modalità di copertura che, seppure più volte utilizzata negli ultimi anni, non è stata inclusa tra le modalità di copertura dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, giudica opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ritiene, inoltre, opportuno, al fine di verificare più compiutamente la natura degli stanziamenti del quale è prevista la riduzione, che il Governo trasmetta l'elenco dei capitoli oggetto del taglio lineare, indicando separatamente quelli iscritti in bilancio

come fattore legislativo. Infine, con riferimento alla formulazione della disposizione che prevede che il taglio non si applichi al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università, segnala che il riferimento all'Università non appare omogeneo alle altre esclusioni, in quanto non si tratta di un Ministero. Ritiene che sembrerebbe più opportuno modificare la disposizione prevedendo che dalla riduzione siano esclusi gli stanziamenti relativi alla missione « istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche a quest'ultimo riguardo, valuta opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, rileva la necessità di completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, che, anche in relazione alle modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, presenta talune criticità. In particolare, segnala che sulla base delle verifiche finora svolte appare presentare rilevanti profili problematici l'articolo 9, comma 2-bis, del provvedimento, che intende consentire la proroga dei contratti a tempo determinato e il successivo inquadramento nei ruoli del Ministero della difesa del personale già in servizio a tempo determinato presso il Genio militare. Al riguardo, nel manifestare perplessità in ordine all'inserimento della disposizione in un provvedimento d'urgenza, evidenzia che non viene specificata la platea dei destinatari della norma ed i relativi oneri e che la formulazione della disposizione prevede una deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato ed è suscettibile di determinare precariato, con successive richieste di stabilizzazione e richieste emulative. Rileva, peraltro, che la disposizione non specifica se le unità da inquadrare nei ruoli siano contenute nei limiti delle donazioni organiche del Ministero della difesa. Ritiene, pertanto, che la disposizione determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che devono essere analiticamente quantificati sulla

base di una apposita relazione tecnica nonché coperti, individuando una adeguata copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, con riferimento agli articoli da 3 a 18 relativi all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, osserva che le norme — conformemente a quanto già stabilito con la disciplina istitutiva dell'Agenzia per la sicurezza nucleare — affidano all'Agenzia una molteplicità di adempimenti nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari. La relazione tecnica, tuttavia, non fornisce elementi informativi circa la coerenza di tali previsioni rispetto all'obbligo di invarianza finanziaria previ-

sto sia dalla legge di delega sia dal testo in esame. Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento. Analogamente, rileva che andrebbe confermato che i diversi adempimenti previsti per i soggetti e gli enti coinvolti nel procedimento (amministrazioni statali, regioni, enti locali) possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, in relazione all'articolo 16, che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di realizzazione degli impianti, osserva che andrebbero fornite precisazioni in ordine alle modalità applicative di tali strumenti, al fine di escludere effetti finanziari non previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 25, comma 6, della legge n. 99 del 2009 prevede che dall'attuazione della delega in materia di nucleare non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e tenuto conto di quanto evidenziato nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009, allegata al provvedimento, in ordine all'esigenza di prevedere che ai componenti del Comitato di cui all'articolo 11, comma 6, non vengano corrisposti compensi o emolumenti, rileva la necessità che il Governo valuti l'opportunità di prevedere che dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che ai membri del Comitato non sia corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Quanto alla disattivazione degli impianti e fondo per il *decommissioning*, previsti dagli articoli 19 e 20, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito al possibile futuro disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi, versati dai titolari di autorizzazione unica durante la fase di esercizio degli impianti, e i pagamenti erogati a valere sul Fondo alimentato dai medesimi contributi e costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ente incluso nel conto economico della pub-

blica amministrazione. Salvo che il fondo sia configurabile come una gestione autonoma, fuori dal predetto conto, i contributi riscossi annualmente dovrebbero determinare, nel periodo di esercizio degli impianti, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, mentre negli anni di erogazione a Sogin SpA, esterna al comparto della pubblica amministrazione, dovrebbero registrarsi effetti negativi sui saldi. L'utilizzo delle risorse del fondo non apparirebbe, infatti, una compensazione idonea ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto le risorse stesse deriverebbero da somme affluite in esercizi precedenti. Segnala infine che, non essendo espressamente prevista l'indeducibilità dei contributi al Fondo da parte dei titolari di autorizzazione unica, potrebbero evidenziarsi riflessi sui versamenti tributari dei predetti soggetti. Con riferimento ai Comitati di confronto e trasparenza, previsti dall'articolo 21, osserva che gli oneri relativi alle spese per il loro funzionamento e per le analisi richieste dal medesimo organismo sono posti a carico dell'operatore nell'ambito delle misure compensative territoriali di cui all'articolo 22. In ordine agli articoli 22 e 23, relativi alle misure compensative e alla relativa decadenza, ritiene opportuno acquisire conferma che l'utilizzazione dei benefici dovrà avvenire nel medesimo esercizio in cui essi sono versati da parte dei titolari di autorizzazione unica. Segnala inoltre che, a fronte della contribuzione per misure compensative, prevista a carico del titolare di autorizzazione unica con divieto di traslazione della stessa sul prezzo finale, si determineranno – in assenza di un'esplicita esclusione in tal senso – oneri deducibili per lo stesso titolare, con conseguenti possibili riflessi sul gettito erariale. Con riferimento agli articoli da 24 a 28, relativamente ai finanziamenti necessari per la realizzazione e l'esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, che dovranno essere reperiti nell'ambito dei fondi provenienti dalle attività di competenza della Sogin, osserva che, a fronte di tali attività, la Sogin riceve dagli operatori interessati al

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti un corrispettivo sulla base di tariffe stabilite mediante decreto ministeriale. Poiché la relazione tecnica non fornisce indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri inerenti la fase di realizzazione delle strutture, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità nel bilancio della Sogin, anche in termini di coerenza temporale, delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal testo. Diversamente, tali oneri potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica. Riguardo, poi, al rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, fa presente che il testo ricalca essenzialmente lo schema procedurale già previsto per la realizzazione e l'esercizio delle centrali nucleari. Rinvia pertanto — con riferimento ai diversi adempimenti affidati alle amministrazioni coinvolte (Agenzia per la sicurezza nucleare, Ministeri, regioni, enti locali), nonché con riferimento alle spese connesse agli organismi incaricati (Comitati interistituzionali e commissari *ad acta*) e alla dichiarazione di interesse strategico nazionale — alle medesime richieste di chiarimento già formulate in ordine agli articoli da 3 a 18. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 26, comma 8, richiede — richiamando le osservazioni già svolte con riferimento all'articolo 11, comma 6, — l'avviso del Governo in merito all'opportunità di prevedere che dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti dello stesso non venga corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Al riguardo, osserva che l'opportunità di tale specificazione è evidenziata nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009 allegata al provvedimento. Segnala, inoltre, l'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria che, riprendendo il contenuto dell'articolo 25, comma 6, della legge n. 99

del 2009 e conformemente alle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento, specifichi che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo inoltre che ai relativi adempimenti, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale clausola potrebbe, inoltre, recepire i rilievi formulati con riferimento agli articoli 11, comma 6, e 26, comma 8. Al riguardo ricorda che l'esigenza di tale integrazione è evidenziata nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009. Quanto alle misure compensative previste dall'articolo 29, ritiene opportuna la conferma da parte del Governo che gli oneri connessi alle compensazioni per i rifiuti radioattivi derivanti dal funzionamento degli impianti nucleari di nuova realizzazione siano sostenuti integralmente a carico del bilancio della Sogin, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla campagna di informazione disciplinata dagli articoli 30 e 31, osserva che, analogamente a quanto segnalato per gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, la definizione della campagna di informazione — con particolare riferimento al fabbisogno finanziario e alle risorse utilizzabili — viene demandata all'emanaazione di un futuro decreto ministeriale. Riguardo allo svolgimento della campagna nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, come espressamente previsto nella norma di delega, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l'effettiva compatibilità della sua concreta effettuazione con la clausola di salvaguardia finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rilevato che il provvedimento in esame si presenta particolarmente complesso, chiede che il seguito dell'esame venga rinviato per consentire al Governo di

svolgere l'istruttoria necessaria anche alla luce delle considerazioni espresse dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel concordare sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e che la Commissione ambiente ha deliberato in data 19 gennaio di sollevare un conflitto di competenza per rivendicare un coinvolgimento diretto della Commissione medesima.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a due ulteriori questioni, rispetto a quelle già sollevate dal relatore. In primo luogo, con riferimento all'articolo 22, comma 9, del provvedimento rileva che, fermo restando il divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione da versare ai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, a fronte della realizzazione di un impianto nucleare, non viene chiarito adeguatamente chi sopporterà tali costi. In secondo luogo, con riferimento all'articolo 23, che prevede l'automatica decadenza dai benefici di cui all'articolo 22 in caso di interruzione della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto nucleare, osserva che sarebbe più opportuno chiarire meglio la disposizione al fine di evitare contenzioni e anche al fine di evitare di avere sul territorio degli « ecomostri » privi di qualsiasi utilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel confermare la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02361 Baretta e altri: Dati relativi alla distribuzione della social card.

Donata LENZI (PD), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come le informazioni richieste siano necessarie al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dei risultati dell'unica vera misura di lotta alla povertà realizzata in questa legislatura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare che non è stata possibile completare la raccolta dei dati necessari a dare risposta al quesito formulato dall'interrogante, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Donata LENZI (PD), replicando, osserva che i dati forniti dal rappresentante del Governo evidenziano un calo dei beneficiari della carta acquisti rispetto ai dati a suo tempo forniti dall'Esecutivo, che difficilmente può attribuirsi ad un miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie. Dopo aver evidenziato l'estrema esiguità delle risorse messe a disposizione per l'acquisto di latte in polvere e pannolini, che a suo avviso sono inferiori ai costi amministrativi per l'erogazione dei contributi previsti, sottolinea l'opportunità di procedere celermente alla riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui si è già discusso nelle aule parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che non vi sono altre interrogazioni all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO

5-02361-Baretta e altri: Dati relativi alla distribuzione della social card**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Baretta, Lenzi e Gnechchi pongono quesiti in ordine ai beneficiari della *social card*.

Al riguardo, si fa presente che alla data del 20 gennaio 2010, i cittadini beneficiari e utilizzatori della carta acquisti ammontano complessivamente a circa 450.000.

Nel mese di gennaio 2010, 350.500 soggetti, di cui 197.500 con età superiore ai 65 anni e 153.000 con età inferiore ai 3 anni, hanno ricevuto l'accredito dell'importo relativo al primo bimestre 2010. Per circa 100.000 beneficiari che non hanno ancora ricevuto il contributo relativo al 2010, risulta scaduto l'Indicatore della situazione economica (ISEE) e dovranno procedere al rinnovo.

La contemporanea scadenza di un numero rilevante di indicatori ISEE a dicembre 2009 è riconducibile alla presentazione dell'Indicatore della situazione economica in concomitanza con la data di inizio del programma (dicembre 2008).

Complessivamente i soggetti che hanno avuto accesso al programma dal dicembre 2008 ad oggi sono stati in numero di

640.600, di cui 366.600 cittadini di età superiore ai 65 anni e 274.000 bambini di età inferiore ai 3 anni.

Dal mese di novembre 2009 ai beneficiari della carta acquisti che, all'atto della presentazione della domanda per la carta acquisti, hanno dichiarato di essere utilizzatori di gas naturale o GPL, oltre al contributo statale bimestrale di 80 euro, viene riconosciuta, un'ulteriore somma di 20 euro, a valere sulla donazione, a tal fine, di ENI S.p.A. e ENI Foundation.

Infine, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2010 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nel corso del mese di gennaio 2010, sarà accreditato il contributo, *una tantum*, di 25 euro per l'acquisto di latte in polvere e pannolini, ai beneficiari della carta acquisti nati nel corso del 2009.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	72
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	78

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1349</i>)	76
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, segnala come la Commissione Giustizia abbia trasmesso un nuovo testo del disegno di legge C. 3084, di conversione del decreto – legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta in sede referente di ieri.

All'articolo 1 del decreto-legge è stato riformulato il comma 2, prorogando ulteriormente, non oltre il 31 dicembre 2010, oltre che gli incarichi dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e che non possano essere ulteriormente confermati in forza del disposto dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1942, anche i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010, per i quali non è con-

sentita un'ulteriore conferma ai sensi della disciplina vigente.

All'articolo 3, comma 1, il quale disciplina le modalità di copertura degli uffici giudiziari qualificati come sedi disagiate, attraverso il trasferimento d'ufficio alle sedi disagiate di magistrati è stata eliminata la disposizione secondo cui il trasferimento d'ufficio può riguardare solo quelle sedi disagiate che distino oltre 100 chilometri dalla sede di servizio del magistrato trasferito.

Inoltre, per quanto la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, si prevede che tale deroga operi a prescindere dal fatto che il passaggio di funzioni avvenga o meno all'interno dei distretti della medesima regione.

Al comma 5, laddove si individuano i distretti limitrofi a taluni specifici distretti, ai fini delle modalità del trasferimento d'ufficio, sono state dettate specifiche previsioni per quanto riguarda la definizione dei distretti limitrofi a quelli di Palermo e Catania, ed è stata aggiunta la Sardegna, oltre alla Calabria, quale regione considerata limitrofa alla Sicilia ai predetti fini.

Al comma 8, il quale specifica, tra l'altro, che ai magistrati trasferiti d'ufficio si applica l'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, è stato specificato che tale indennità si applica nella misura della metà qualora la sede disagiata presso la quale è effettuato il trasferimento d'ufficio del magistrato disti meno di 100 chilometri dalla sede originaria.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, interviene sulla disciplina dell'assegnazione dei magistrati al termine del tirocinio, di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006.

In particolare, ai commi da 1 a 3, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura possa attribuire a tali magistrati funzioni requirenti anche prima della prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità, qualora nella sede in cui essi sono assegnati si registri

una scoperta di posti superiore al 30 per cento; in tal caso, qualora l'azione penale riguardi reati per i quali è prevista l'udienza preliminare occorre l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, del Procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato, salvo che il Procuratore della Repubblica non disponga la non necessità del predetto assenso quando si procede con giudizio direttissimo.

Inoltre, al comma 4, attraverso alcune modifiche al testo del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, si stabilisce che i magistrati che abbiano ottenuto un giudizio positivo di idoneità siano assegnati dal CSM ad una sede provvisoria per un periodo di due anni e sei mesi; dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità il CSM assegna i predetti magistrati agli uffici giudiziari individuati come disponibili dal CSM stesso.

L'articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, dispone che il magistrato a capo di ogni ufficio giudiziario assicuri la tempestiva adozione dei programmi di informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, comunicando periodicamente al Ministero i dati relativi all'organizzazione dei servizi giudiziari per monitorarne la produttività: tali dati sono quindi trasmessi al CSM e pubblicati sul sito internet del Ministero.

L'articolo 3-*quater*, a sua volta inserito dalla Commissione di merito, al comma 1 assegna alla Scuola superiore della magistratura il compito di organizzare corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento di incarichi direttivi di primo e secondo grado.

Il comma 2 inserisce nel decreto legislativo n. 26 del 2006 un nuovo articolo 26-*bis*, il quale prevede che i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti ai fini del conferimento di incarichi direttivi hanno ad oggetto la gestione delle organizzazioni complesse, la conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici, la gestione delle risorse umane e materiali e il funzionamento dei servizi. Al termine del corso,

viene formulato un giudizio di idoneità al conferimento dei predetti incarichi, che è comunicato al CSM ed ha la validità di 5 anni. La disposizione specifica che possono concorrere al conferimento di incarichi direttivi solo i magistrati che hanno partecipato al corso.

L'articolo 3-*quinquies*, altresì introdotto dalla Commissione di merito, interviene sulle procedure per il conferimento degli uffici direttivi, di cui all'articolo 11 della legge n. 195 del 1958.

In particolare, in tale disposizione, la quale prevede che sull'attribuzione dei predetti uffici il CSM delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, viene soppresso il riferimento agli uffici di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, attualmente esclusi da tale meccanismo, e si specifica che il Ministro della giustizia, in sede di concerto esprime le sue valutazioni solo in riferimento alle capacità organizzative del candidato all'incarico.

All'articolo 4, il quale è volto a completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, è stato integrato il contenuto del nuovo comma 1 dell'articolo 51 del decreto - legge n. 112 del 2008, in materia di notificazioni telematiche nel processo civile, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4.

In particolare si prevede che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata riguardi, oltre che le notificazioni a persona diversa dall'imputato anche le notificazioni e comunicazioni previste dal regio decreto n. 267 del 1942, in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, al comma 5, recante una disciplina transitoria in base alla quale, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di fissazione della nuova misura dei

diritti di copia, tali diritti sono aumentati del 50 per cento, la Commissione Giustizia ha apportato alcune modifiche, volte a specificare che tale maggiorazione riguarda il diritto di copia senza certificazione di conformità ed il diritto di copia autentica, e che la sospensione temporanea dell'applicazione dell'Allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (recante l'ammontare del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) riguarda solo i supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

Sempre con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, la Commissione ha integrato il comma 8 ed ha inserito i nuovi commi 8-*bis* e 8-*ter*, introducendo ulteriori modifiche al codice di procedura civile ed alle disposizioni di attuazione del predetto codice, relativamente all'informatizzazione di alcuni procedimenti giudiziari ed al versamento in via telematica di somme nell'ambito di procedimenti giudiziari.

In particolare, la lettera *e*) del comma 8, attraverso un'integrazione dell'articolo 530 codice di procedura civile prevede che, nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare nei confronti del debitore, il giudice dell'esecuzione possa stabilire che, nel caso di vendita dei beni, il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematica.

La lettera *f*) del comma 8 modifica l'articolo 533 del predetto codice, prevedendo che il commissario eventualmente nominato dal giudice dell'esecuzione per la vendita dei beni pignorati al debitore consenta agli interessati di esaminare anche con modalità telematiche le cose poste in vendita.

La lettera *g*) modifica l'articolo 540, recante la disciplina delle modalità di pagamento del prezzo delle cose vendute nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare, sopprimendo il primo comma, il quale prevede che la vendita all'incanto sia effettuata per contanti.

Ulteriori modifiche al codice di procedura civile riguardano la disciplina dell'espropriazione immobiliare. In particolare, la lettera *h*) aggiunge un nuovo quarto comma all'articolo 569 del codice di procedura civile, prevedendo che, in caso di vendita dell'immobile oggetto di espropriazione, il giudice possa stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e dell'incanto, nonché il pagamento del prezzo di vendita, siano effettuati mediante modalità telematiche.

In connessione con tale modifica, la lettera *i*) integra il primo comma dell'articolo 591-*bis*, stabilendo che, qualora la vendita dell'immobile sia delegata ad un notaio, ad un avvocato o ad un dottore commercialista si applichino le previsioni di cui al nuovo quarto comma dell'articolo 569.

Il comma 8-*bis* apporta una serie di modifiche al Regio decreto n. 1368 del 1941, recante le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In particolare la lettera *a*) aggiunge, nel contesto delle disposizioni che disciplinano l'espropriazione mobiliare, un nuovo articolo 169-*quater* nel Regio decreto n. 1368, al fine di prevedere che il prezzo di acquisto del bene venduto nell'ambito dell'espropriazione possa essere versato anche con sistemi telematici di pagamento, ovvero con carte di debito, di credito o altri strumenti di moneta elettronica disponibili sul circuito bancario e postale.

La lettera *b*) sostituisce l'articolo 173-*quinquies* del predetto Regio decreto, il quale disciplina le ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto di beni oggetto di espropriazione immobiliare. La novità rispetto al testo vigente dell'articolo 173-*quinquies* riguarda la previsione secondo cui il giudice può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto, la prestazione della cauzione ed il versamento del prezzo possano avvenire anche con sistemi telematici di pagamento, ovvero con carte di debito, di credito o altri strumenti di moneta elettronica disponibili sul circuito bancario e postale.

La lettera *c*) introduce un articolo 161-*ter*, ai sensi del quale il Ministro della giustizia stabilisce con decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica, nei casi previsti dal codice di procedura civile e nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Ai sensi del comma 8-*ter* dell'articolo 4, a sua volta inserito dalla Commissione di merito, il predetto decreto ministeriale concernente le regole tecnico-operative è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del « medesimo decreto ».

In merito alla formulazione del comma 8-*ter* segnala la necessità di sostituire le parole: « 161-*quater* » con le parole « 161-*ter* », nonché di sostituire le parole: « medesimo decreto », le quali si riferirebbero al decreto ministeriale, che, evidentemente, non è oggetto di conversione, con le parole: « presente decreto ».

La lettera *d*) inserisce un articolo 169-*quater* in forza del quale i commissari nominati dal giudice per l'effettuazione della vendita di beni mobili oggetto di espropriazione devono trasmettere, ogni semestre, al giudice dell'esecuzione, al Presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente, un prospetto informativo, redatto su supporto informatico riepilogativo delle vendite effettuate, con indicazione della tipologia dei beni del valore loro attribuito della stima effettuata dall'esperto e del prezzo di vendita.

Al comma 11 la Commissione di merito ha altresì corretto il riferimento all'articolo 20, quinto comma, della legge n. 468 del 1978, con quello all'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, che ha abrogato e sostituito la predetta legge n. 468.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, estende fino al 31 dicembre 2010, al fine di sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, la possibilità, per il Ministero della giustizia di coprire i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mo-

bilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.

C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1349).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 1349 Della Vedova, recante introduzione di un'imposta sostitutiva per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

La proposta, vertendo sulla medesima materia affrontata dalle proposte di legge C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta e C. 2758 Antonio Pepe, in

materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, è stata abbinata all'esame di queste ultime.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Marco CAUSI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Dopo ulteriori considerazioni di Marco CAUSI (PD) e di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Fabrizia

LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.*

Formulano ulteriori considerazioni e quesiti Alberto FLUVI (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.*

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3084, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2009, recante « Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

valutato positivamente l'obiettivo, sotteso al provvedimento, di proseguire nel processo di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento delle possibilità di ricorrere ai sistemi telematici di pagamento, a carte di debito, di credito o ad altri strumenti di moneta elettronica disponibili sul circuito bancario e postale

per il versamento di somme nell'ambito dei procedimenti giudiziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 8-*ter* dell'articolo 4, il quale prevede che il decreto ministeriale concernente le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del « medesimo decreto », valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « 161-*quater* » con le parole: « 161-*ter* » e le parole: « medesimo decreto », con le parole: « presente decreto ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

SEDE REFERENTE:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	85
Sull'ordine dei lavori	82

COMITATO RISTRETTO:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti	82
ERRATA CORRIGE	82

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione di cui raccomanda l'approvazione (*allegato 1*).

Manuela DI CENTA (PdL), nel preannunciare anche a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice Goisis, intende sottolineare con soddisfazione due punti del provvedimento a suo giudizio rilevanti. In particolare l'articolo 4, in merito alla composizione della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle

attività sportive, quindi l'articolo 30 sulla modifica dell'età concessa a tutte le Forze dell'ordine facenti parte del personale dei gruppi sportivi con un cambiamento dei limiti dell'età da un minimo di 17 anni a un massimo di 35.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che dalla laconica proposta di parere della relatrice sembrerebbe che, a parte quanto evidenziato, tutto il resto del provvedimento vada bene. Sottolinea invece che il provvedimento presenta numerosi profili dubbi, tanto da necessitare di un maggiore studio e un adeguato approfondimento. Ricorda come dall'articolo 9 e all'articolo 14 si affrontano temi riguardanti il sistema universitario con particolare riferimento alle modalità concorsuali, peraltro attualmente all'attenzione della Commissione settima del Senato. L'articolo 10 emenda la disposizione della legge n. 1 del 2009, così che non solo i titoli, ma anche le pubblicazioni e le tesi di dottorato sono discusse pubblicamente nei concorsi da ricercatore. Con apposito emendamento purtroppo non approvato si era proposto di circoscrivere tale disposizione ai soli tre candidati ottenenti le migliori valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni, al fine di evitare che la discussione pubblica possa sovvertire l'ordine di merito. L'articolo successivo interviene sulla percentuale di assunzioni a seconda delle tre fasce universitarie che gli atenei possono realizzare, prevedendo che gli istituti universitari ad ordinamento speciale non applichino la disposizione. Considera negativa tale previsione che si è proposto di sopprimere in Commissione di merito, poiché la norma doveva aprire le porte ai giovani ricercatori mentre la previsione disattende tale obiettivo, disponendo un doppio binario per le università statali e quelle a regime speciale, che comunque ricevono finanziamenti pubblici e vedono iscritti i propri organici nei ruoli statali.

Sottolinea che un'altra questione riguarda l'età pensionabile dei dirigenti sanitari prevista dal nuovo testo che non è inclusa dalla relazione ma che comunque andrà ad incidere anche nel comparto universitario poiché creerà un differente

trattamento tra chi è medico e chi è universitario. Sul tema specifico dell'articolo 50, comma 2-bis, pur apprezzando la condizione posta dalla relatrice nella proposta di parere rispetto all'emendamento approvato dalla Commissione di merito, che tenta di ricondurre la questione nell'ambito educativo, sottolinea come la valutazione dei deputati del gruppo da lei rappresentato sia di forte contrarietà. A questo proposito, si riferisce a quanto rimarcato nella seduta di ieri in merito al riordino dell'istruzione secondaria superiore, che non ottempera completamente al pieno assolvimento dell'obbligo di istruzione a sedici anni poiché dispone percorsi scolastici a canne d'organo, vale a dire con un biennio affatto unitario. Ha già contestato la tripartizione per attitudine: per i bravi i licei, per i non studiosi, i tecnici; per chi non ha nessuna possibilità, gli istituti professionali. Nella seduta odierna aggiunge il contratto di lavoro per chi è giudicato « irrecuperabile ». In realtà non esistono ragazzi inadatti alla scuola, ma viceversa scuole inadeguate a valorizzare le attitudini e i talenti dei giovani. Ritiene che l'emendamento approvato dalla Commissione lavoro aumenti i margini di preoccupazione, in particolare sottolineando come si tenti di abbassare surrettiziamente l'età dell'obbligo scolastico e pertanto di avviare al lavoro ragazzi di quindici anni con un pericoloso ritorno al passato. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il convinto voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Paolo GRIMOLDI (LNP) interviene per esprimere voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice. Ritiene il punto specifico del provvedimento di cui si sta discutendo uno strumento ottimo per portare l'impresa nella scuola, in armonia con quanto necessita in questo momento al Paese.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con una condizione della relatrice (*vedi allegato 1*)

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria GIRO.

La seduta comincia alle 13.50.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati due emendamenti da parte del relatore (*vedi allegato 2*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti 1.1 e 3.1 da lui predisposti allo scopo di predisporre un'adeguata copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) comprende le difficoltà del relatore nel reperimento delle risorse. Ritiene peraltro che la tabella C, dove sono allocate le risorse per l'università, non sia la più idonea dove poter reperire i fondi per lo stanziamento oggetto del provvedimento. Rammenta come anche quando si effettuano tagli lineari sia il caso di operare « tagli etici », senza continuare a togliere fondi sempre nel comparto università e beni culturali.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, sottolinea la difficoltà di reperire 7 milioni di euro in un altro comparto dei fondi a disposizione. Ritiene che la situazione in cui versa la Biblioteca italiana per ciechi di Monza sia molto drammatica; si tratta

di persone che hanno bisogno dell'intervento parlamentare e governativo più di altre. Ritiene quindi che gli emendamenti predisposti vadano in questa direzione.

Paolo GRIMOLDI (LNP) condivide quanto espresso dal relatore Barbieri, sottolineando come i fondi vengano reperiti dall'unica tabella disponibile. Ricorda alla Commissione che nella sede della Biblioteca di Monza sono state già attuate misure di cassa integrazione.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadisce ancora una volta che conosce la difficoltà e la fatica di trovare le coperture finanziarie per provvedimenti meritori come quello in oggetto, ma sottolinea che anche quando si ricorre ai tagli lineari essi devono configurarsi come tagli « lineari etici ». Ribadisce ancora una volta che la cifra da rilevare dalla tabella C non è di grandissima entità e riterrebbe opportuno reperire questi fondi nelle tabelle di altri ministeri che non siano connessi all'istruzione e ai beni culturali. Ricorda come già il Governo Prodi aveva finanziato con ulteriori risorse la Biblioteca stessa a testimonianza della importanza che il gruppo da lei rappresentato adduce all'istituzione oggetto del provvedimento.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dal relatore pur dovendosi rimettere alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sulla copertura finanziaria. Rileva che in questo caso la cifra da recuperare sia comunque di una certa consistenza. Ritiene che sarà comunque la Commissione bilancio a valutare le conseguenze finanziarie del provvedimento in esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) afferma di voler affrontare una questione rivolta non al risvolto finanziario ma alle attività della Biblioteca italiana per ciechi di Monza. Osserva che avrebbe molto interesse a conoscere le metodologie di lavoro affrontate dalla Biblioteca italiana di Monza, in quanto, in un momento in cui ovunque si

sta passando dal sistema *Braille* a sistemi di lettura e scrittura informatica adattate alle necessità dei non vedenti, è opportuno capire se questa istituzione stia affrontando tale tipo di innovazione tecnologica.

Paola FRASSINETTI (PdL), intervenendo anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, concorda con le proposte di modifica presentate dal relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene opportuno ribadire ancora una volta la necessità di reperire il finanziamento di 7 milioni di euro da altra Tabella che non sia la Tabella C. Riterrebbe opportuno quindi rinviare la seduta, anche al fine di poter verificare la presentazione di eventuali subemendamenti.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene opportuno che sia la Commissione bilancio a valutare l'idoneità della copertura finanziaria. Si potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti da sottoporre poi all'esame della Commissione bilancio, a meno che non si intenda rinviare la seduta, per svolgere un ulteriore approfondimento tra le diverse parti politiche.

Paolo GRIMOLDI (LNP) desidera rassicurare l'onorevole Levi, in quanto avendo più volte visitato la Biblioteca, sa che stanno affrontando il percorso legato alle nuove tecnologie dedicate ai non vedenti a cui faceva cenno il collega.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, concorda con la proposta di rinviare l'esame ad altra seduta.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ricorda che è stato assegnato di recente alla Commissione il regolamento sull'editoria, il cui

termine per l'espressione del parere è previsto per il 17 febbraio prossimo. Alla XIV Commissione gli risulta inoltre sia stato assegnato un altro atto in materia di stampa e edicole. Ritiene quindi importante ed urgente, data la delicatezza della materia, avviare al più presto l'esame del provvedimento in materia di editoria, coinvolgendo il sottosegretario Bonaiuti sulla materia.

Valentina APREA, *presidente*, assicura il collega Giulietti che la Commissione procederà all'esame dell'atto indicato nei termini previsti.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 21 gennaio 2010.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 271 del 20 gennaio 2010:

alla pagina 113, prima colonna, sostituire la tredicesima riga con la seguente: *143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*);

alla pagina 117, prima colonna, sostituire la ventiduesima riga con la seguente: *143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*);

alla medesima pagina, seconda colonna, sostituire la diciottesima riga con la seguente: *143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1441-*quater*-B recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazioni di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia di lavoro pubblico e di controversie di lavoro » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

tenuto conto dell'elevata percentuale di dispersione scolastica esistente nel Paese e della esigenza di riconoscere anche in Italia la funzione formativa del lavoro, come previsto dalla cosiddetta legge Biagi che disciplina un serio tipo di apprendistato di stampo europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario che la previsione di cui all'articolo 50, comma 2-*bis*, sia adeguatamente regolamentata dal Ministero delle politiche sociali di intesa con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e sostenuta da risorse finanziarie, al fine di consentire ai quindicenni di scegliere la formazione attraverso lo strumento dell'apprendistato per assolvere l'obbligo e il diritto-dovere di istruzione secondo gli ordinamenti nazionali.

ALLEGATO 2

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (C. 2064 Grimoldi)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Sostituire l'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 con il seguente:

« ART. 1.

1. Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è stabilito nell'importo annuo di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

1. 1. Il relatore.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. Il relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schemi di delibere del CIPE: n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 »; n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ». Atti n. 180 e n. 181 (<i>Esame e rinvio</i>)	86
<i>ERRATA CORRIGE</i>	89

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.20.

Schemi di delibere del CIPE: n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 »; n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ».

Atti n. 180 e n. 181.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che gli atti all'esame della Commissione recano due delibere del Cipe riguardanti la

ripartizione del Fondo infrastrutture istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008. Com'è noto, infatti, l'articolo 6-*quinquies* di tale decreto-legge ha previsto l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009. In tale fondo avviene la concentrazione di tutte le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale e progetti speciali. Lo stesso articolo ha demandato ad apposita delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, il riparto delle risorse del fondo, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del QSN 2007-2013. Per quanto riguarda l'atto n. 180, ricorda che con la delibera n. 51

del 29 giugno 2009 in esame il CIPE ha approvato il quadro delle disponibilità del Fondo infrastrutture, riportato nell'allegato 1, per un totale di oltre sette miliardi di euro.

La delibera reca, quindi, il quadro di dettaglio degli interventi da finanziare, riportato nell'allegato 2, specificando che tale quadro ha natura puramente programmatica, ed evidenziando come le risorse del Fondo siano destinate agli interventi della legge obiettivo secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 10, sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche. Tale allegato, come evidenziato nella relazione di accompagnamento sugli schemi in esame, riproduce la tabella 11 dell'Allegato Infrastrutture al DPEF 2010-2013 per quanto concerne l'articolazione delle voci di investimento considerate nel quadro di dettaglio, riportando alcune lievi variazioni rispetto all'ammontare complessivo delle risorse del Fondo infrastrutture.

Ciò comporta che, rispetto alla tabella 11 contenuta nel DPEF – che reca un Piano di interventi a valere sul fondo infrastrutture per un importo di 7.596 milioni di euro – il quadro di dettaglio riportato nello schema di delibera n. 51 risulta ridotto di 475 milioni di euro. Ricorda, peraltro, che il Parlamento si è già espresso sull'Allegato infrastrutture in sede di approvazione della risoluzione 6-00028 sul DPEF 2010-2013, nella seduta del 29 luglio 2009, condividendo i contenuti programmatori della delibera sulla quale siamo chiamati ad esprimere il parere. Desidera, tuttavia, segnalare che nel frattempo sono intervenute alcune modifiche al quadro degli stanziamenti, soprattutto a seguito della legge finanziaria 2010 che, com'è noto, ha stanziato 900 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, attraverso la rimodulazione di precedenti assegnazioni.

La medesima legge finanziaria contiene ulteriori disposizioni che riducono le disponibilità del Fondo infrastrutture: si tratta, in particolare, di 100 milioni di euro per le necessità del settore agricolo e

di 500 milioni di euro per la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. È evidente, pertanto, che lo schema di delibera in esame non può tener conto delle citate rimodulazioni, peraltro non ancora approvate dal Cipe. Analoghe considerazioni valgono per l'atto n. 181, recante la delibera n. 52 del 15 luglio 2009, con la quale il Cipe, oltre a esprimere il parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture, ha approvato il quadro aggiornato degli interventi finanziati dal Fondo infrastrutture. Nel esprimersi quindi a favore dei provvedimenti in titolo, a conferma del parere già espresso nel luglio scorso, rappresenta al governo l'opportunità, richiamando l'impegno assunto in sede di approvazione del DPEF, di trasmettere quanto prima il nuovo quadro aggiornato del Programma, anche al fine di esporre in misura il più possibile esaustiva e completa il quadro di assegnazione delle risorse programmato dal CIPE e gli utilizzi in corso.

Raffaella MARIANI (PD), nel ricordare come più volte abbia lamentato l'inottemperanza del Governo all'obbligo di trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti degli schemi di delibere CIPE relativi alla ripartizione del Fondo infrastrutture, sottolinea come i componenti della Commissione si siano trovati nella condizione di conoscere esclusivamente il titolo delle delibere, apprendendo solo dagli organi di stampa, e solo parzialmente, il contenuto delle stesse. Esprime quindi soddisfazione sul fatto che il Governo abbia provveduto finalmente a trasmettere gli atti in esame. Sottolinea, però, che il contenuto degli stessi non risulta aggiornato alle modifiche nel frattempo intervenute con l'approvazione della legge finanziaria per il 2010; chiede, pertanto, che il Governo possa integrare gli atti trasmessi in modo da fornire alla Commissione un panorama aggiornato in ordine alla rimodulazione dei fondi. Conclude, quindi, rappresentando al Governo l'esigenza per il futuro di trasmettere alla Commissione le delibere subito dopo la loro approvazione

da parte del Cipe per porre la Commissione nelle condizioni di conoscerne dettagliatamente il contenuto e per dare risposta alle esigenze che provengano dal territorio nel senso di conoscere con esattezza le priorità infrastrutturali e le risorse effettivamente disponibili per la loro realizzazione.

Il viceministro Roberto CASTELLI fa presente l'opportunità di chiarire due aspetti preliminari. In primo luogo, sottolinea che il Ministero per le infrastrutture ha originariamente ritenuto di adempiere all'obbligo di trasmissione degli schemi di delibere CIPE alle Commissioni competenti per materia attraverso la trasmissione dell'Allegato Infrastrutture al DPEF, il quale ingloba le due delibere del CIPE oggetto di esame. In secondo luogo, evidenzia come tali delibere non possano recare le rimodulazioni delle risorse del Fondo infrastrutture in quanto tali delibere non sono intervenute successivamente, a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per 2010 e delle quali quindi non si può tener conto nelle delibere in questione.

Conclude precisando che le risorse per ciascun intervento da finanziarie indicate nelle delibere hanno natura programmatica, non per scarsa trasparenza, ma in coerenza con l'obiettivo del Governo, che è quello di concentrare comunque le risorse finanziarie laddove si possano effettivamente avviare i cantieri, e quindi creare posti di lavoro, in un'ottica di politica anticiclica.

Tino IANNUZZI (PD) nell'esprimere condivisione per le osservazioni critiche formulate dal deputato Mariani in ordine alla tortuosità e opacità del percorso che ha portato alla pubblicazione delle delibere Cipe e alla tardiva e molto parziale messa a conoscenza della Commissione del contenuto dettagliato delle delibere stesse, chiede che il viceministro Castelli fornisca chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al completamento di alcune opere essenziali per l'ammodernamento e lo sviluppo della rete

infrastrutturale del Mezzogiorno, quali la rete ferroviaria meridionale e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che oggi viene messa in dubbio auto da autorevoli fonti d'informazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'associarsi a quanto detto dal deputato Mariani, ricorda che già da qualche settimana ha chiesto di poter avere accesso agli atti relativi alle delibere Cipe, con particolare riferimento a quelle relative al finanziamento della Pedemontana lombarda.

Mario LOVELLI (PD) ricorda che proprio nella giornata di ieri, la Commissione ha avuto modo di interloquire con il commissario straordinario delegato alla realizzazione del terzo valico dei Giovi, apprendendo che il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del secondo lotto costruttivo dell'opera, a tutt'oggi non disponibili, è la prima delle priorità che si trova ad affrontare per scongiurare il rischio di un blocco dei lavori e di un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera.

Il viceministro Roberto CASTELLI, con riferimento alle sollecitazioni relative alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di talune infrastrutture strategiche, osserva che ci si trova in una situazione rappresentabile con l'espressione di Adam Smith sulle « esigenze illimitate e risorse limitate ». Nel ricordare, al riguardo, che, a fronte di un piano decennale delle grandi opere che prevede finanziamenti per 150 miliardi di euro, il Cipe ha approvato delibere per 112 miliardi di euro, mentre le risorse effettivamente utilizzabili ammontano a poco meno di 70 miliardi di euro, ritiene che questo sia la conseguenza inevitabile della difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando e dello sforzo che da anni si sta compiendo di rispettare i vincoli nazionali ed internazionali in tema di finanza pubblica e di bilancio dello Stato. Aggiunge, poi, con specifico riferi-

mento alle fonti di finanziamento e allo stato dei lavori di completamento della Salerno-Reggio Calabria, che sia giunto il tempo di avviare una « operazione verità » cominciando a dire, ad esempio, che – solo nel 2009 – si sono registrati nelle zone interessate dai lavori circa 80 attentati che rappresentano un fattore molto negativo, anche in termini di rallentamento dei lavori e di difficoltà di rapporti con le imprese.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 271 del 20 gennaio 2010, a pagina 160, dopo la non riga, *sopprimere* il seguente titolo: « 5-00746 Madia: sulle condizioni del porto canale di Fiumicino »

successivamente, a pagina 161, seconda colonna, dopo la settima riga, *sopprimere* il seguente titolo: « 5-00746 Madia: sulle condizioni del porto canale di Fiumicino »

successivamente a pagina 167, dopo la seconda riga, *sopprimere* il seguente titolo: « 5-00746 Madia: sulle condizioni del porto canale di Fiumicino ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 90

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), sul nuovo testo del disegno di legge A.C. 1441-*quater*-B, recante Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di

lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Il provvedimento – già approvato in prima lettura dalla Camera, e modificato dal Senato – è « collegato » alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Il provvedimento reca alcune deleghe al Governo e disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica.

Le deleghe riguardano: la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in « attività usuranti »; la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro; il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati.

Altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonché il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.

L'esame della Camera in seconda lettura è limitato alle modifiche ed alle disposizioni nuove introdotte dal Senato, che sono peraltro numerose.

Si segnalano, in primo luogo, le norme che hanno specifica attinenza con le competenze della IX Commissione.

L'articolo 8, comma 2, prevede che le possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro nel settore dei lavoratori marittimi devono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

L'articolo 21 esclude dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro il naviglio di Stato.

Con riferimento alle altre norme contenute nel disegno di legge in esame, si richiama l'attenzione in particolare su alcune di particolare rilievo.

L'articolo 15 modifica il Codice della privacy, sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cd. Sensibili.

L'articolo 22 modifica il decreto legislativo 165/2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento ses-

suale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

L'articolo 38 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, avvalendosi, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, delle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

L'articolo 48 riapre i termini temporali, fissandoli a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'esercizio di alcune deleghe, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

Propone, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 92

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner 93

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) rileva preliminarmente che la direttiva europea 2006/32/CE ha lo scopo di rafforzare il miglioramento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e stabilisce il divieto per i distributori e i venditori di energia di svolgere attività che

possano ostacolare lo sviluppo del mercato. Ricorda che il decreto legislativo n. 115 del 2008, di recepimento della direttiva, presentava alcuni elementi coerenti con gli obiettivi comunitari di sviluppo dell'efficienza e del mercato dei servizi energetici in Italia. Osserva, tuttavia, che lo stesso decreto si è rivelato inefficace sotto molti aspetti: alcuni strumenti previsti non sono divenuti operativi (quali il Fondo rotativo per le società operanti nel settore energetico – Esco – e l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica), mentre talune disposizioni, piuttosto che favorire la concorrenza del mercato dei servizi energetici, ne hanno rallentato lo sviluppo. Sottolinea altresì che il cosiddetto Contratto di servizio energia, previsto all'Allegato II del decreto legislativo n. 115 ha dimostrato alcune criticità operative che ne hanno vanificato, di fatto, l'utilità soprattutto per le piccole imprese.

Ritiene pertanto opportuno prevedere nella proposta di parere che sarà formulata dal relatore almeno due condizioni: la prima, volta ad introdurre misure più stringenti per garantire incentivi sufficienti

e pari condizioni di servizio e di concorrenza ai soggetti che operano nel settore dei servizi energetici, quali società di servizi energetici, installatori di impianti energetici e consulenti per l'energia; la seconda, volta ad introdurre, nell'ambito della definizione « fornitore di servizi energetici », il principio di incompatibilità tra la vendita di energia e la fornitura dei servizi energetici sul medesimo impianto di distribuzione. Ritieni, infatti, che la prima condizione possa evitare il prevalere di tendenze monopolistiche nel mercato energetico e che la seconda sia di particolare importanza per gli usi a livello condominiale o comunque maggiori rispetto all'ambito familiare. Ritieni, infine, importante verificare se vi sia disponibilità da parte del Governo a rivedere i contenuti dell'Allegato II, relativo al Contratto Servizio Energia, previa consultazione delle associazioni rappresentative degli operatori del settore.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene importante approfondire gli aspetti evidenziati dal collega Quartiani, che appaiono ampiamente condivisibili.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, informa la Commissione che sta predisponendo una proposta di parere articolata su più osservazioni, e che è sua intenzione recepire, nella misura possibile, le integrazioni che emergeranno nel corso del dibattito. Ritieni peraltro, nel merito, ampiamente condivisibili i rilievi formulati dal collega Quartiani, dei quali preannuncia la formalizzazione nella proposta di parere che formulerà nel corso delle prossime sedute della Commissione

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi ai rilievi formulati dal deputato Quartiani, sottolinea in particolare l'importanza della condizione proposta volta ad introdurre il principio di incompatibilità tra la vendita di energia e al fornitura dei servizi energetici sul medesimo impianto di distribuzione che fa capo a più utenze.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rilevata l'importanza e la specificità delle disposizioni in esame ritiene opportuno approfondire l'esame del provvedimento, prima di procedere alla formalizzazione della proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che deve essere attentamente valutata anche l'attività delle Esco italiane (*Energy service companies*).

Andrea LULLI (PD) ritiene che sulle Esco si dovrebbero adottare disposizioni più cogenti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 21 gennaio 2010.

**Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084
 Governo (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . 94

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro
 il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C.
 1441-*quater-B* Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito
 dell'esame e conclusione*) 95

ALLEGATO (*Emendamento 5.100 del Governo ed emendamenti del relatore*) 99

ERRATA CORRIGE 98

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza
 del presidente Silvano MOFFA. — Interviene
 il sottosegretario di Stato per il lavoro e le
 politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

La seduta comincia alle 13.30.

**DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di fun-
 zionalità del sistema giudiziario.**

C. 3084 Governo.

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere
 favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del
 provvedimento in titolo, rinviato nella se-
 duta di ieri.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, avverte
 che presso la Commissione di merito, al

termine dell'esame degli emendamenti, si è
 registrata una sostanziale condivisione su
 un nuovo testo del provvedimento in titolo,
 che è stato trasmesso alla XI Commissione
 per l'espressione del prescritto parere; a
 suo avviso, si è reso, in tal modo, utile il
 rinvio della seduta della Commissione,
 stabilito ieri.

Alla luce delle predette novità, che
 ritiene possano essere giudicate in termini
 positivi, propone, pertanto, di esprimere
 parere favorevole sul provvedimento in
 esame, come risultante dagli emendamenti
 approvati presso la Commissione di me-
 rito.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che,
 nonostante nel testo permangano disposi-
 zioni non pienamente convincenti, è co-
 munque evidente che la Commissione di
 merito è pervenuta ad un sostanziale mi-
 glioramento del provvedimento in esame,
 anche grazie al determinante contributo
 dei gruppi di opposizione. Per tali ragioni,
 preannuncia l'astensione del suo gruppo

sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono tuttora in corso i lavori di numerose Commissioni, chiamate ad esprimere il parere di competenza sul provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nelle sedute del 19 e 20 gennaio. Per tale ragione, fa presente che occorre sospendere la seduta, in attesa dell'acquisizione dei predetti pareri.

Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà non prima delle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.35.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, nella mattina di oggi, il Governo ha presentato l'emendamento 5.100 (*vedi allegato*), riferito all'articolo 5, commi 1, lettera c), e 3, che interviene su parti del testo che non sono state modificate dal Senato. In particolare, segnala che l'emendamento propone un intervento integralmente sostitutivo del capoverso 5 della citata lettera c), che intende modificare la parte che ha già conseguito una doppia deliberazione conforme e ha subito soltanto un'integrazione aggiuntiva rispetto al testo approvato dalla Camera, che peraltro resterebbe immutata sulla base del contenuto del citato emendamento; esso, inoltre, prevede la soppressione del comma 3 del richiamato articolo 5, che ha già raggiunto la doppia lettura conforme, essendo stato approvato dal Senato nel medesimo testo della Camera. Fa presente, pertanto, che la presidenza – anche alla luce dei criteri già esposti nella seduta del 19 gennaio scorso – non può che ritenere inammissibile tale proposta emendativa.

Comunica, quindi, che sono nel frattempo pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte, altresì, che la X Commissione ha fatto presente, per le vie brevi, che non esprimerà il parere di competenza, mentre la V Commissione ha comunicato che esprimerà il proprio parere direttamente per l'esame in Assemblea.

Segnala, infine, che il relatore ha predisposto appositi emendamenti formali ovvero diretti a recepire taluni dei rilievi espressi nei pareri delle richiamate Commissioni e del Comitato per la legislazione (*vedi allegato*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, comunica di avere presentato ulteriori, limitate, proposte emendative – a seguito dell'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni parlamentari e del Comitato per la legislazione – tendenti a recepire taluni rilievi, di natura prevalentemente formale e tecnica, posti in sede

consultiva. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 29.100 (suggerito dalla I Commissione e volto a richiamare la procedura per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in ordine agli schemi di decreti legislativi da adottare ai sensi del comma 7 dell'articolo 29), 34-*bis*.1 (teso a recepire osservazioni della I Commissione e del Comitato per la legislazione in vista della soppressione dell'articolo 34-*bis*) e 50.100 (volto ad introdurre una mera correzione formale al testo in esame). Fa presente, in particolare, che con la soppressione dell'articolo 34-*bis*, inserito ieri nel testo con l'approvazione di un apposito emendamento, permarrà in vigore la gratuità del processo del lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Cesare DAMIANO (PD) chiede chiarimenti alla presidenza circa l'espressione del parere reso dalla I Commissione in merito all'integrazione dell'articolo 29, al fine di conoscere se esso sia stato il risultato di una convergenza unanime dei gruppi su tale questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il rilievo sull'opportunità di prevedere il parere parlamentare nell'ambito della nuova delega di cui all'articolo 29 è effettivamente contenuto nell'ambito del parere espresso dalla I Commissione; tuttavia, non risulta possibile, allo stato, conoscere esattamente quale sia stato l'orientamento assunto da tutti i gruppi presso quella Commissione.

Luigi BOBBA (PD) si domanda se la condizione posta dalla VII Commissione in relazione all'articolo 50 del provvedimento in esame, considerata anche la delicatezza del tema della formazione connesso all'obbligo dell'istruzione nonché la significativa attenzione prestata all'argomento dagli organi di stampa, non meriti un approfondimento particolare, che spinga il relatore

ad un suo sollecito accoglimento nella seduta odierna.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ribadisce che le proposte emendative presentate nella giornata odierna sono volte a risolvere esclusivamente problematiche di natura formale e tecnica, sulle quali un intervento di modifica appare sostanzialmente pacifico. Si riserva peraltro di valutare, assieme ai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del Comitato dei nove da riunire in occasione dell'esame in Assemblea, le ulteriori questioni rimaste sul tavolo della discussione; tra di esse, giudica rilevanti la questione relativa al tema dell'apprendistato e del diritto-dovere all'istruzione — su cui sarà necessario prestare un'attenzione particolare, anche considerato che quella posta dalla VII Commissione è l'unica condizione espressa da Commissioni competenti in sede consultiva, che si sono peraltro pronunciate tutte in senso favorevole — e la questione concernente i termini di decorrenza dei contratti a tempo determinato, sollevata nel corso del dibattito dal deputato Gatti con riferimento al regime di impugnazione, sulla quale sarà opportuno svolgere un adeguato approfondimento.

Per fornire, infine, una precisazione in ordine a talune questioni sollevate nel corso dell'esame del provvedimento, intende puntualizzare che i rilievi critici da lui mossi nel dibattito su talune disposizioni contenute nel disegno di legge, soprattutto in ordine al metodo legislativo utilizzato, si riferivano esclusivamente all'articolo 51 del provvedimento, e non, come erroneamente dichiarato nella seduta di ieri dal deputato Gatti, all'articolo 52.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 29.100 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 34-*bis*.1 del relatore, giudica opportuno precisare che la sua eventuale approvazione assicurerà in modo inequivocabile il mantenimento della gratuità delle spese del processo del lavoro.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 34-*bis*.1 del relatore e 50.100 del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), prima di procedere alla deliberazione sul mandato al relatore, desidera esprimere innanzitutto una certa soddisfazione per lo spirito di collaborazione registratosi nel corso del dibattito tra maggioranza ed opposizione, soprattutto con riferimento a taluni punti del provvedimento in esame, elemento che ritiene vada segnalato come una vera novità, considerato che da tempo il Governo e la maggioranza, su tematiche delicate, procedono esclusivamente con la forza dei numeri e mediante il ricorso alla questione di fiducia. Esprime, quindi, apprezzamento per la norma che delega al Governo la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti, auspicando che entro i termini previsti si possa finalmente dare risposta a quei tanti lavoratori disagiati che attendono da anni una misura in loro favore, considerato anche il fatto che si tratta di utilizzare risorse finanziarie già stanziata dal precedente Governo proprio per tale finalità. Giudica, poi, positivamente la soppressione dell'articolo 25, in materia di riscatto dei periodi di congedo di maternità o paternità fuori dal rapporto di lavoro, nonché la soppressione dell'articolo 34-*bis*, che rischiava di generare confusione in ordine alla gratuità del processo del lavoro.

Ritiene tuttavia che nel testo permangano ancora evidenti elementi di criticità, soprattutto in ordine all'articolo 8, comma 2, sul quale, pur non volendo in alcun modo mettere in discussione principi di pluralismo sindacale, esprime una netta contrarietà, soprattutto laddove si prevede la derogabilità della contrattazione nazionale da parte dei sindacati territorialmente rappresentativi. Esprime inoltre l'auspicio che su taluni articoli del provvedimento — tra i quali cita gli articoli 4, 5, 21, 23, 34, 45 e 50, rispetto ai quali permangono forti perplessità — vi possano essere margini, nel prosieguo del dibattito, per il conseguimento di un'intesa tra maggioranza e opposizione, soprattutto con

riferimento alla questione dell'apprendistato, che, a suo avviso, non può di per sé consentire di assolvere l'obbligo d'istruzione, considerato che esso — sulla base dell'indirizzo politico dell'attuale Governo — dovrebbe svolgersi in seno all'azienda senza quelle necessarie garanzie formative, anche connesse all'orario di formazione, presenti invece presso gli enti professionali regionali.

Ritiene, nel complesso, che il provvedimento in esame sia l'ultimo di una serie di atti legislativi adottati dal Governo in carica per attuare una vera e propria « controriforma » in materia di lavoro e per favorire un generale abbassamento delle tutele dei lavoratori; ribadisce, pertanto, un giudizio fortemente negativo sulla proposta normativa in questione. In tal senso, pur auspicando un miglioramento del testo nel prosieguo dell'esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla deliberazione volta a conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto positivamente di talune modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in Commissione, che hanno consentito di migliorare significativamente taluni aspetti negativi del provvedimento, che erano stati introdotti al Senato. Giudica positivamente, in particolare, le disposizioni recanti deleghe al Governo in materia di revisione della disciplina dei lavori usuranti e in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Osserva, tuttavia, che il testo non può ancora considerarsi del tutto convincente, soprattutto laddove si prevede un tendenziale allargamento delle maglie della disciplina in materia di contrasto al lavoro nero e nella parte in cui si tende a mettere in discussione il rispetto dei requisiti dell'istruzione di base, attraverso un'iniqua estensione dell'ambito di applicazione dello strumento dell'apprendistato. In conclusione, riservandosi di esprimere una posizione definitiva al termine dell'esame in Assemblea, nel corso del quale si augura possano essere apportati i necessari

miglioramenti al testo, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla deliberazione volta a conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Antonino FOTI (PdL), nel ringraziare il relatore, il Presidente e il rappresentante del Governo per l'egregio lavoro svolto, esprime apprezzamento per il clima di condivisione tra i gruppi che si è registrato rispetto a taluni aspetti del provvedimento, riconosciuto, peraltro, dagli stessi esponenti dell'opposizione, che ringrazia per il contributo offerto. Si augura, quindi, che tale forma di collaborazione possa proseguire anche in seno al Comitato dei nove, nell'ambito del quale sarà possibile valutare in modo più approfondito taluni possibili elementi di criticità presenti nel testo in esame, secondo gli impegni assunti in tal senso dalla stessa maggioranza.

Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla deliberazione volta a conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), dopo aver rivolto un ringraziamento — per il proficuo lavoro svolto — al relatore, al Presidente e al rappresentante del Governo, nonché, in generale, a tutti i componenti della Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla deliberazione volta a conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare i deputati per le parole di elogio spese nei confronti della presidenza, ri-

tiene che l'andamento dei lavori parlamentari abbia pienamente testimoniato quanto sia forte la volontà della Commissione di trovare una convergenza su questioni delicate e concrete relative al settore del lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Cazzola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1441-*quater-B*, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 271, del 20 gennaio 2010, a pagina 206, seconda colonna, le righe dalla ventitreesima alla trentatreesima devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che — concordi i presentatori — gli emendamenti Ghizzoni 10.1, 10.2 e 11.1, Paladini 11.2 e Vincenzo Antonio Fontana 11.3 debbono intendersi « tecnicamente » respinti, in vista di una loro eventuale ripresentazione in Assemblea ».

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**EMENDAMENTO 5.100 DEL GOVERNO
ED EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Alla constatazione della violazione di cui al comma 3 procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. All'irrogazione della conseguente sanzione amministrativa provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5. 100. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 29.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle

Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

29. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 34-*bis*.

Sopprimerlo.

34-*bis*. 1. Il Relatore

(Approvato)

ART. 50.

Al comma 3, lettera Oa), sostituire le parole: alla laurea con le seguenti: alla data di conseguimento del diploma di laurea.

50. 100. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova. Nomina n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	100
AVVERTENZA	101

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di nomina di Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova.

Nomina n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 31 gennaio prossimo, il parere di competenza al Governo sulla proposta di nomina del professor Vincenzo Lorenzelli a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Gianna Gaslini » di Genova. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 19 gennaio scorso il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.

Ricorda, altresì, che la votazione della proposta di parere del relatore si effet-

tuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.

Ove si intenda esprimere voto favorevole alla proposta di parere del relatore si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. In caso di voto contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Avverte, infine, che in caso di reiezione della proposta di parere del relatore deve intendersi espresso il parere opposto.

Indice, quindi, la votazione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abelli, Barani, Binetti, Bocciardo, Burtone, Calgaro in sostituzione di Porfida, Castellani, Catone in sostituzione di Fucci, De Luca, De Nichilo Rizzoli, Della Vedova in sostituzione di Ciccioli, Di Biagio in sostituzione di Patarino, Di Virgilio, D'Incecco, Farina Coscioni, Garofalo, Girlanda, Grassi, Mancuso, Mussolini, Palumbo, Pedoto, Porcu, Rondini, Sarubbi, Stagno d'Alcontres, Nunzio Francesco Testa, Toccafondi in sostituzione di Scapagnini.

Si è astenuto il deputato:

Miotto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Ca-

mera dei deputati, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Janone.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	109

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Madrid il 18 e 19 gennaio 2010	112
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni sull'incontro di una delegazione della Commissione politiche dell'UE con la Commissione per l'Unione europea del Parlamento spagnolo (Madrid, 19 gennaio 2010)</i>)	115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Nuovo testo C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, richiama le osservazioni svolte nella seduta di ieri, rilevando l'opportunità di inserire, nel parere che si accinge a formulare, un richiamo alla possibilità di valutare, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, le modalità per un intervento efficace a sostegno della popolazione di Haiti colpita dal recente sisma, con la finalità principale di garantire la distribuzione degli aiuti.

Gianluca PINI (LNP) pur condividendo le motivazioni del relatore, osserva come quella richiamata sia materia che esula dalle competenze della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) osserva a sua volta che il tema non rientra a pieno titolo nelle competenze della Commissione; trattandosi tuttavia di una questione particolarmente importante condivide l'opportunità di segnalarla nelle premesse del parere. Riterrebbe altresì opportuno inserire nel parere alcune precisazioni in ordine al « Servizio europeo per l'azione esterna » (SEAE), affinché sia assicurato il coordi-

namento tra le disposizioni in materia di assunzione di personale diplomatico di cui all'articolo 4 e l'istituzione del Servizio comune di azione esterna.

Riterrebbe peraltro opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sull'organizzazione del Servizio, la cui collocazione non appare ancora chiara. Come è noto, si sono infatti venute delineando due distinte ipotesi: nella prima, il SEAE dovrebbe essere un servizio *sui generis* distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale; nella seconda ipotesi, il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione. Si dichiara favorevole a questa seconda ipotesi che eviterebbe, a suo avviso, rischi di frammentazione e di aumenti di spesa.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), nella quale sono inseriti, in premessa, un richiamo alla situazione haitiana, nonché all'opportunità di valutare il coordinamento tra le disposizioni in materia di assunzione di personale diplomatico di cui all'articolo 4 e l'istituzione del Servizio comune di azione esterna, con particolare riferimento alla collocazione del Servizio nell'ambito della Commissione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) tenuto conto dei tempi di esame a disposizione della Commissione, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Sandro GOZI (PD) sottolinea innanzitutto il rilievo del provvedimento in esame, che merita, a suo avviso, particolare ap-

profondimento sotto il profilo della rispondenza tra direttiva, disposizioni di delega e norme di recepimento. Si tratta di aspetti che non trovano sufficiente attenzione nella documentazione fornita dagli uffici e sui quali intende soffermarsi nel dettaglio.

Rileva infatti, in via generale, che il decreto legislativo in oggetto – sulla base di quanto disposto dall'articolo 26 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), che ha delegato il Governo a predisporre il decreto legislativo per l'attuazione della nuova direttiva in materia televisiva (cosiddetta direttiva *audiovisual media services*) – avrebbe dovuto limitarsi ad inserire nel Testo unico della radiotelevisione le sole modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore della nuova direttiva; la delega è stata invece interpretata dal legislatore in modo assai più ampio e del tutto difforme rispetto al mandato ricevuto. Ciò appare peraltro ancor più censurabile ove si rifletta sulla estrema cautela con la quale, a suo tempo, il Parlamento aveva provveduto a delegare al Governo – con l'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112 – la redazione del Testo unico della radiotelevisione medesimo.

Le modifiche introdotte dallo schema di decreto appaiono, in quanto sganciate da qualsiasi riferimento al testo della nuova direttiva da recepire, del tutto eccentriche rispetto al mandato conferito dal Parlamento.

Richiama innanzitutto, la nuova definizione di « programma » (articolo 4, comma 1, lettera *e*) e la definizione introdotta ex novo di « palinsesto » (articolo 4, comma 1, lettera *g*), con l'esplicita equivalenza tra « programmi televisivi » e « palinsesti televisivi » (articolo 4, comma 1, lettera *h*), che innovano profondamente la disciplina previgente. L'esclusione dalla nozione di programma dei programmi che consistono nella « trasmissione differita dello stesso palinsesto » (ossia dei programmi cosiddetti +1 o +24), nonché dei programmi lineari a pagamento (sia quelli acquistati singolarmente che a pacchetto), ha conseguenze profonde sui criteri di

calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del TU della radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli a tutela del pluralismo e della concorrenza. Al riguardo invita la Commissione a valutare se queste disposizioni non rischiano di contraddire il principio di concorrenza, così come stabilito dall'articolo 106 del Trattato sull'UE.

Evidenzia quindi che l'introduzione di un limite di affollamento a « *decalage* » per le emittenti a pagamento per le quali, nell'arco di un triennio (2010-2012), è previsto il progressivo restringimento di limite di affollamento orario dal 18 per cento al 12 per cento (articolo 12, comma 5) non appare giustificato da alcuna previsione comunitaria. È ben vero che vige pur sempre la cosiddetta clausola di restringibilità, ossia la facoltà accordata a ciascuno Stato membro di prevedere misure più dettagliate o rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva, ma è del tutto opinabile che tale facoltà possa essere esercitata dal legislatore delegato, in assenza di precise indicazioni del Parlamento, non già rivolgendosi alla generalità degli operatori (per i quali la direttiva non suggerisce alcun margine di differenziazione), bensì solo ad una parte di essi, introducendo un discrimine tra emittenti *free* ed emittenti *pay*.

Si sofferma poi sulla riscrittura *ex novo* dell'articolo 44 del TU radiotelevisivo in materia di tutela della produzione audiovisiva europea (articolo 16), che determina l'abrogazione tacita del vecchio articolo 44, comma 4, secondo cui « ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità ». Anche in questo caso si deve eccepire l'incompetenza del legislatore delegato ad intervenire su una materia estranea alla delega conferita. Sempre la riscrittura *ex novo* dell'articolo 44 del TU radiotelevisivo in materia di tutela della produzione audiovisiva europea (articolo 16) comporta altresì

tutta una serie di modifiche al preesistente ordinamento interno in materia, che appaiono del tutto eccentriche rispetto al mandato conferito dal legislatore. Ad esempio, viene abrogata la disciplina speciale concernente i più incisivi vincoli posti in capo a RAI in materia di obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, nonché gli ulteriori vincoli, in termini di sottoquote, previsti e sempre in capo a RAI a beneficio del cinema italiano e dei programmi di cartoni animati per l'infanzia; inoltre viene delegificata la normativa rivolta a favorire, con la previsione di quote specificamente indicate, gli investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana, demandando tale compito ad un decreto ministeriale.

Quanto ai profili di non corretto recepimento della direttiva, osserva che il principale problema si pone con riferimento al cosiddetto *product placement*, la sola materia della direttiva oggetto di espressa delega da parte del Parlamento. La legge delega, in particolare, ha stabilito la necessità di disciplinare l'inserimento di prodotti nei programmi nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla direttiva in via di recepimento. Ciò significa che in sede di recepimento devono essere rispettati non solo tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva (come peraltro espressamente indicato dalla legge delega), ma anche tutte le norme previste dalla stessa direttiva in materia di comunicazioni commerciali audiovisive. In particolare, le disposizioni degli articoli 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*nonies* della direttiva in oggetto, in materia di non incitamento all'odio, accessibilità per le persone con disabilità uditiva e visiva, distinguibilità, tutela della dignità, ecc. Inoltre andrebbe fissato un limite al numero massimo di prodotti « inseribili » in ciascun programma e al tempo di « trasmissione » degli stessi in rapporto alla durata del programma stesso. In caso contrario si verificherebbe il paradosso per cui una pratica pubblicitaria legittima (quella degli spot pubblicitari televisivi) è sottoposta ad

un limite orario, mentre una pratica come il *product placement*, vietata in linea generale, e ammessa solo in deroga limitatamente a talune tipologie di programma, verrebbe viceversa sottratta a qualsiasi limitazione nel numero e nella durata degli inserimenti.

Un secondo problema si pone con riferimento alle telepromozioni. Qui il punto di partenza non può che essere la parte conclusiva del considerando 59 della direttiva *audiovisual media services* laddove è stabilito che « la nozione di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 29/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, della durata massima di dodici minuti ». In altre parole, è qui chiarito che per *spot* pubblicitario deve intendersi una qualsiasi forma di pubblicità di durata inferiore ai dodici minuti. Al riguardo, occorre ricordare che l'ordinamento comunitario non conosce una definizione di « telepromozione », né suggerisce alcuna possibile distinzione tra *spot* pubblicitario ed altre forme di pubblicità (si veda al riguardo la chiara distinzione tra televendita e spot di televendita) che non sia fondata sulla nozione di durata (più o meno di dodici minuti). In definitiva, l'aver inteso distinguere tra *spot* e telepromozione, ricavando per quest'ultima forma pubblicitaria un limite di affollamento diverso e più ampio di quello stabilito per gli spot pubblicitari, costituisce un non corretto recepimento dei principi della direttiva in materia di pubblicità.

Riguardo, infine, all'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, richiama in primo luogo l'inclusione, nella definizione di « servizio di media audiovisivo », dei servizi di fornitura di immagini tramite Internet (articolo 4, comma 1, lettera a)). Ciò significa che gli obblighi contenuti nello schema di decreto si applicano anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet (ad esempio IPTV, mobile TV, web TV, Youtube, ecc.), mentre la direttiva si applica solo ai servizi di media audiovisivo lineari

e non lineari. In tal modo la disposizione va ben oltre il dettato della direttiva.

Vi è inoltre il problema riguardante il rilascio dei titoli autorizzatori (articolo 17). Il Ministero è infatti titolare del rilascio delle autorizzazioni alle prestazioni di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo « ivi inclusa la diffusione continua in diretta o *live streaming* e su Internet o web casting » e ciò significa che all'autorizzazione di operatore TLC si aggiunge quella di fornitore di servizi di IPTV e webTV. Inoltre, il Ministero, su Regolamento AGCOM, autorizza i servizi media audiovisivi a richiesta. Si tratta di disposizioni che non derivano dalla direttiva da recepire e che, prevedendo la necessità di un'autorizzazione per i servizi internet, pongono il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale.

Lo schema di decreto, infine assegna all'Autorità di nuove competenze e nuovi compiti tra cui la competenza ad adottare disposizioni regolamentari sul rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione utilizzata (articolo 6). Questo significa che l'Autorità dovrebbe applicare la vecchia normativa sul diritto d'autore anche a Youtube, Google e tutti i fornitori di servizi Internet. Questi sembrano essere i primi segnali per costringere l'Autorità ad avere un atteggiamento repressivo perché basata sul controllo della « singola » trasmissione del contenuto. Si chiede, in conclusione, se tale ultima previsione possa avere qualche collegamento con la causa di Mediaset contro Youtube per i filmati trasmessi su quest'ultima piattaforma, rilevando come la disposizione non derivi, nemmeno in questo caso, dalla direttiva da recepire.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, osserva come il collega Gozi abbia sollevato numerose questioni, che valuta frutto di una interpretazione eccessivamente restrittiva e che dimostrano una particolare attivazione dei colleghi dell'opposizione su alcune materie, quali la televisione o la giustizia; si riserva di intervenire su tali

questioni la prossima settimana, anche a tal fine avvalendosi della documentazione degli uffici, che anche in questa occasione valuta positivamente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

Atto n. 173.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica numerose direttive comunitarie in materia. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1, interviene sul decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dettando modifiche in tema di requisiti degli animali della specie bovina e suina da desti-

nare agli scambi e sui compiti di registrazione, aggiornamento e classificazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 in tema di riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio, demandando i relativi compiti al servizio veterinario dell'ASL.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, stabilendo obblighi di registrazione e aggiornamento in tema di requisiti sanitari previsti ai fini degli scambi intracomunitari degli ovini e dei caprini.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93 in tema di riconoscimento e registrazione da parte dell'autorità competente per territorio delle stazioni di quarantena comunitarie e frontaliere.

L'articolo 5, interviene sul decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 in tema di condizioni specifiche e requisiti minimi per lo scambio di sperma, ovuli ed embrioni della specie ovina, caprina ed equina e di importazione degli stessi, nonché di documentazione sanitaria per il trasporto.

L'articolo 6 modifica l'articolo la legge 15 gennaio 1991, n. 30 assegnando, tra l'altro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito Internet di una serie di informazioni sugli organismi che gestiscono registrazioni e classificazioni di animali delle diverse specie.

L'articolo 7 rinvia a successivi regolamenti l'attuazione delle modifiche alla direttive, già recepite dall'ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare, e l'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Come ricordato, il provvedimento è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). La norma di delega è pertanto rappresentata dall'articolo 1, nonché, per la fissazione di principi e criteri direttivi, dall'articolo 2 della legge citata.

I criteri e principi generali per l'esercizio della delega, di cui all'articolo 2 attengono:

all'attuazione dei decreti da parte delle amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative;

alla facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori;

alla possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali nel rispetto di particolari principi;

alla facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

alla necessità di procedere all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi;

alla necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute;

alla individuazione di procedure idonee a salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali nonché l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali;

alla facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi.

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.

Quanto alla compatibilità comunitaria, il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica numerose

direttive comunitarie in materia. La direttiva 2008/73/CE, composta di 26 articoli, risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può derivare dalla coesistenza di procedure diverse.

In particolare, l'articolo 1 modifica la direttiva 64/432/CEE e prevede, nello specifico, per l'esame di intradermotubercolizzazione, l'effettuazione anche in un luogo diverso dall'allevamento di origine.

Gli articoli 2, 4 e 5 modificano le direttive 77/504/CEE, 8/661/CEE e 89/361/CEE, stabilendo che gli Stati membri redigano e tengano aggiornato un elenco degli organismi ufficialmente riconosciuti incaricati di mantenere o istituire registri genealogici per le specie di pertinenza.

Gli articoli 3 e 10 modificano le direttive 88/407/CEE e 90/429/CEE, disponendo che tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma (di origine bovina e suina) debbano essere registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario.

L'articolo 6 modifica la direttiva 89/556/CEE e stabilisce, in particolare, che ogni Stato membro è chiamato a redigere ed a tenere aggiornato un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari.

Gli articoli da 7 a 9 recano norme sugli equidi (trasporto, libri genealogici, concorsi).

L'articolo 13 modifica la direttiva 91/496/CEE e disciplina le stazioni di quarantena e la loro registrazione da parte degli Stati membri.

L'articolo 15 modifica la direttiva 92/65/CEE e stabilisce i requisiti per gli ovuli, lo sperma e gli embrioni da utilizzare per la fecondazione artificiale.

L'articolo 18 modifica la direttiva 94/28/CE e prevede misure sanzionatorie in caso di infrazione alla normativa comunitaria.

Gli articoli 21 e 22 modificano le direttive 2001/89/CE e 2002/60/CE e riguardano misure comunitarie per la lotta,

rispettivamente, contro la peste suina classica e contro la peste suina africana.

L'articolo 23 modifica la direttiva 2005/94/CE e stabilisce ulteriori misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. L'articolo 24 prevede che il recepimento della direttiva avvenga entro il 1° gennaio 2010.

Lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria pre-supposta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che riveste una notevole importanza: si tratta infatti dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come «direttiva Bolkenstein». Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto lo scorso 28 dicembre e la delega per il suo recepimento è contenuta nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

In proposito, ricorda quindi preliminarmente che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (cosiddetta «direttiva servizi») intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi

negli Stati membri. Inserita nella cornice della «Strategia di Lisbona», la direttiva guarda alla realizzazione del mercato interno attraverso quattro obiettivi: facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE; rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi; promuovere la qualità dei servizi; stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La Direttiva comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico, tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi non economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei pubblici poteri; le attività di azzardo; i servizi sociali (ad esempio quelli relativi agli alloggi); i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari. Sono altresì esclusi i servizi postali, l'energia elettrica, gas, la distribuzione e l'epurazione dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti. Sono escluse anche le attività di recupero crediti e tutto ciò che rientra nelle questioni relative al distacco dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche professionali e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva obbliga gli Stati ad una semplificazione nelle procedure e chiarisce le condizioni alle quali l'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio può essere sottoposto ad un regime autorizzatorio. In particolare, l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base di criteri non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, proporzionati ad obiettivi di interesse pubblico, chiari, oggettivi, resi pubblici in precedenza, trasparenti e accessibili. Gli Stati membri dovranno poi tenere conto di una serie di requisiti che potrebbero ostacolare la libertà di stabi-

limento di un prestatore di servizi, ad esempio restrizioni quantitative o territoriali legate alla popolazione o alla distanza geografica minima tra prestatori; requisiti che impongono un determinato status giuridico per il prestatore o che stabiliscono un numero minimo di dipendenti.

La direttiva inoltre stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di procedere alla semplificazione amministrativa delle procedure e delle formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, creando sportelli unici che consentano di espletare, anche per via elettronica, tutte le formalità necessarie al libero stabilimento di un prestatore di servizi.

In base alle previsioni del comma 1 dell'articolo 41, la legge comunitaria 2008 ha individuato tra i principi e criteri direttivi la garanzia della libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale (lettera *a*)), semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi (lettera *d*) e garantendo che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o esercizio ad un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (lettera *e*). Deve essere, altresì, rispettata la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, accettando l'imposizione di requisiti alla prestazione solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (lettera *f*)).

Le disposizioni di attuazione dovranno prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria (lettera *o*) e che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate nel rispetto di specifici criteri quali: la salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa; la semplificazione, l'accorpamento, l'accelerazione, l'omogeneità, la chiarezza e la trasparenza delle procedure; l'accessibilità alle informazioni per

prestatori e destinatari di servizi; l'adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscenza degli atti procedurali (lettera *r*)).

Il comma 2 pone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 28 dicembre 2009 per adeguare le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 (tale termine coincide con quello entro cui gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva).

Infine, il comma 3 dispone che dall'attuazione della delega di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto in esame consta di tre Parti, suddivise in Titoli.

Il Titolo I della Parte Prima (artt. 1-9) reca disposizioni di carattere generale che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento, dal quale risultano escluse (artt. 2-7): le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri; la disciplina fiscale delle attività di servizi; i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva; i servizi sociali, relativi ad alloggi popolari, assistenza all'infanzia, sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno; i servizi finanziari e di trasporto. Ai servizi di comunicazione si applicano solo le disposizioni dei Titoli IV e V.

Ulteriori servizi esclusi sono quelli di: somministrazione ai lavoratori forniti da agenzie di lavoro; sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico; audiovisivi; privati di sicurezza e forniti da notai. Sono infine esclusi il gioco d'azzardo, le scommesse e le attività delle case da gioco.

Il Titolo II (artt. 10-19) disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento; il Titolo III (artt. 20-24) riguarda invece le prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo. Il Titolo II consente di norma l'esercizio in Italia di uno dei servizi ricompresi nella direttiva a seguito della presentazione di una dichiarazione

di inizio attività (cd. D.I.A.). La nuova disciplina ribalta l'attuale regime autorizzatorio. Essa non è comunque estensibile a tutti i settori dei servizi interessati alla direttiva: per diversi di essi, infatti, motivi imperativi di interesse generale, definiti dall'articolo 8, comma 1, lett. *h*), possono imporre di subordinare l'accesso all'esercizio dell'attività di servizi a specifici requisiti o a particolari regimi autorizzatori.

Con riferimento alle prestazioni di servizi in Italia in via temporanea e occasionale (non quindi da parte di prestatori ivi stabiliti), il Titolo III esonera i relativi prestatori dai requisiti derivanti dalla legislazione italiana di settore (articolo 20). La disciplina sopra richiamata non si applica ad alcune materie, elencate dall'articolo 22, nelle quali quindi sono possibili deroghe al regime della libertà della prestazione di servizi; tra queste: i servizi di interesse economico generale (nel settore postale, dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti), il distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, la disciplina della *privacy*, la libera prestazione di avvocati comunitari, la normativa sull'immigrazione, la prestazione di servizi per le professioni regolamentate, gli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio, il diritto d'autore, eccetera.

Il Titolo IV (artt. 25-27), recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, all'articolo 25 consente ai prestatori l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.

Il Titolo V (artt. 28-30) reca disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, prevedendo che la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in altro Stato membro non possa essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione o a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario.

Le disposizioni del Titolo VI – in attuazione degli artt. 22-27 della direttiva – recano disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al

destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.

Il Titolo VII (artt. 36-43) disciplina la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che costituisce uno dei principi cardine del Trattato dell'Unione europea. Merita ricordare che, in questo quadro, il « punto di contatto nazionale » per la gestione tecnica del sistema è stato individuato, in Italia, nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Parte seconda del provvedimento in esame riguarda le disposizioni relative ai procedimenti autorizzatori di competenza delle singole amministrazioni.

In tale ambito, il Titolo I (artt. 44-62) riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le professioni regolamentate (coerentemente con l'articolo 2, par. 2, della direttiva, sono esclusi i servizi forniti dai notai). L'articolo 44 stabilisce, anzitutto, che l'attività professionale regolamentata esercitata in via temporanea e occasionale (in libera prestazione) è soggetta alle previsioni dell'articolo 20 (su cui sopra), ferma restando la disciplina contenuta nel Titolo II del decreto legislativo 207/2006, di recepimento della direttiva qualifiche 2005/36/CE (che sancisce il principio del libero esercizio della professione, in modo occasionale e temporaneo, da parte del prestatore transfrontaliero, prevedendo nel contempo specifici adempimenti) e nella legge n. 31 del 1982 (in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri), nonché le altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni. Tale disposizione riprende la clausola di specialità contenuta nell'articolo 3 della direttiva servizi (e nell'articolo 9 dello schema di decreto), secondo la quale nel caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva servizi e le disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o professioni specifiche, fa prevalere queste ultime sulla direttiva

servizi. Gli artt. 45 e 46 riguardano il procedimento per l'iscrizione agli albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate nonché i requisiti di iscrizione, equiparando i cittadini UE ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della medesima e la residenza in Italia è equiparata al domicilio professionale.

I successivi 14 articoli dello schema di decreto in esame (artt. 49-62) novellano le leggi che disciplinano le singole professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, per adeguarle ai principi fissati dalla direttiva servizi. Sono così adeguati ai principi della direttiva i contenuti delle leggi ordinamentali relative alle seguenti professioni regolamentate: avvocato (RD n. 1578 del 1933, convertito dalla L. n. 36 del 1934 – articolo 49); dottore agronomo e forestale (L. n. 3 del 1976 – articolo 50); agrotecnico (L. n. 251 del 1986 – articolo 51); attuario (L. n. 124 del 1942 – articolo 52); perito agrario (L. n. 434 del 1968 – articolo 53); giornalista (L. n. 69 del 1963 – articolo 54; in particolare, a fini di coordinamento è aggiunta alla legge professionale un articolo 31-*bis*, il cui comma 1 equipara i cittadini membri dell'Unione ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti); dottore commercialista ed esperto contabile (L. n. 139 del 2005 – articolo 55); biologo (L. n. 396 del 1967 – articolo 56); consulente del lavoro (L. n. 12 del 1979 – articolo 57); geologo (L. n. 112 del 1963 e n. 339 del 1990 – artt. 58 e 59); tecnologo alimentare (L. n. 59 del 1994 – articolo 60); perito industriale (L. n. 17 del 1990 – articolo 61); assistente sociale (L. n. 84 del 1993 – articolo 62).

Il Titolo II (artt. 63-80) reca disposizioni relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Le scelte di semplificazione più rilevanti effettuate in materia di esercizio dell'attività commerciale possono essere così sintetizzate:

trasformazione in DIA dell'autorizzazione per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici ed

eliminazione della verifica di natura economica ai medesimi fini (articolo 71);

eliminazione del contingentamento numerico e del criterio del reddito della popolazione residente e fluttuante, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 63);

in materia di requisiti di accesso, unificazione per tutte le attività commerciali, sia di vendita sia di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 70).

La Parte III, infine, è composta da due Titoli, il Titolo I, recante la clausola di cedevolezza e il Titolo II, recante le disposizioni finali. Dalla clausola di cedevolezza contenuta nell'articolo 83 deriva l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva «servizi». Il comma 1 dell'articolo 84 novella l'articolo 19 della legge 241 del 1990, introducendo la D.I.A. ad efficacia immediata (articolo 10). L'articolo 85, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

**Sulla missione svolta a Madrid
il 18 e 19 gennaio 2010.**

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 18 e 19 gennaio 2010 i deputati Farinone e Formichella hanno incontrato a Madrid una rappresentanza della Commissione per l'Unione europea

del Parlamento spagnolo, mettendo a disposizione della Commissione un dettagliato resoconto (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

Enrico FARINONE (PD) rivolge innanzitutto un ringraziamento al presidente Pescante per aver sostenuto la sua idea di un incontro con i colleghi spagnoli. Evidenza infatti come, a partire dai temi dell'Unione per il Mediterraneo, si è concordato – o almeno si è condivisa – l'esigenza di avviare una cooperazione bilaterale tra le due Commissioni. Sono emersi infatti interessi in larga parte comuni e anche un simile approccio al processo di integrazione europea. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare le misure per l'applicazione dei nuovi poteri conferiti dal Trattato di Lisbona alle Camere, con particolare riferimento alla procedura per l'esame di sussidiarietà; si è inoltre convenuto sull'opportunità di dare nuovo slancio alla COSAC, anche rinnovandone i contenuti, che non dovranno limitarsi all'esercizio congiunto dell'esame di sussidiarietà, ma concentrarsi sullo scambio di esperienze e di *best practices* nel merito delle scelte politiche delle istituzioni europee. Sottolinea infine che è emerso con evidenza come la priorità della Presidenza spagnola sia quella della crisi economica e delle mo-

dalità per uscirne; sotto tale profilo la strategia 2020 per crescita occupazione e sviluppo sarà tema centrale di questi mesi, ai quali è bene dedicare particolare attenzione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide pienamente le osservazioni del collega Farinone; aggiunge un ringraziamento all'ambasciatore italiano a Madrid e sottolinea l'importanza di creare un vero e proprio « asse » italo-spagnolo nelle sedi decisionali europee.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene opportuno, anche alla luce degli esiti dell'incontro, scrivere al Presidente della Commissione per l'Unione europea del Parlamento spagnolo, Arias Canete, al fine di organizzare, possibilmente prima della conclusione del semestre spagnolo di presidenza dell'Unione, un incontro a Roma con una delegazione della Commissione medesima.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (nuovo testo C. 3097 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3097 Governo, di conversione in legge del DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

rilevata l'opportunità di:

1) valutare, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, le modalità per

un intervento efficace a sostegno della popolazione di Haiti colpita dal recente sisma, con la finalità principale di garantire la distribuzione degli aiuti;

2) valutare il coordinamento tra le disposizioni in materia di assunzione di personale diplomatico di cui all'articolo 4 e l'istituzione del Servizio comune di azione esterna, con particolare riferimento alla collocazione del Servizio nell'ambito della Commissione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Comunicazioni sull'incontro di una delegazione della Commissione politiche dell'UE con la Commissione per l'Unione europea del Parlamento spagnolo (Madrid, 19 gennaio 2010).

Il 19 gennaio 2010 una delegazione della XIV Commissione, composta dal Vice Presidente Farinone e dall'On. Formichella ha svolto un incontro con una delegazione della Commissione per l'Unione europea del Parlamento spagnolo.

All'incontro erano presenti, in particolare, il Presidente ARIAS CANETE nonché i capigruppo nella medesima commissione del Partito socialista, MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, del Partito popolare, BECERRIL BUSTAMANTE, nonché del gruppo parlamentare catalano « Convergència i unió (GPCIU), » CASAS I BÉDÓS e del gruppo parlamentare « Intesa catalana per il progresso (GPECP), SABATÉ BORRÀS.

La riunione è stata di estrema utilità in quanto ha consentito uno scambio articolato ed approfondito di punti di vista ed esperienze, dal quale è emersa una sostanziale convergenza tra le due delegazioni sia sul piano del metodo sia su quello dei contenuti.

Sotto il primo profilo, dando seguito alle proposte formulate nella lettera del Presidente Pescante al Presidente Arias Canete dello scorso dicembre, le due delegazioni hanno pienamente concordato sull'esigenza di avviare una cooperazione bilaterale privilegiata tra le due commissioni, attraverso ulteriori incontri nonché mediante lo scambio di informazioni e documentazione sulle rispettive attività. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'Italia e la Spagna condividono non soltanto gli stessi interessi in relazione a gran parte delle politiche dell'UE ma anche la stessa concezione del stesso processo di integrazione europea. Conseguen-

temente, i componenti della delegazione italiana hanno sottolineato l'esigenza che i due parlamenti promuovano la creazione di un « asse » tra Italia e Spagna nelle sedi decisionali europee che, su questioni di interesse comune, operi senza alcun complesso di inferiorità rispetto a quello tradizionale franco-tedesco. La delegazione spagnola ha pienamente concordato con questa impostazione; il Presidente ARIAS CANETE ha anzi osservato che il legame privilegiato tra i due paesi deve riguardare non soltanto il parlamento e il governi ma deve estendersi anche alle regioni e gli enti locali e territoriali.

L'On. FORMICHELLA ha osservato, più in generale, che lo sviluppo delle relazioni con gli altri parlamenti dell'UE costituisce una delle priorità per la XIV Commissione in questa legislatura, in ragione del valore aggiunto che esso può offrire per un migliore esercizio delle competenze di ciascuna assemblea e, più in generale, per l'affermazione della dimensione parlamentare e democratica dell'UE, ricordando le iniziative assunte sia per promuovere rapporti più articolati tra la Camera ed il Parlamento europeo e gli altri parlamenti nazionali sia per creare un raccordo più sistematico anche tra le formazioni politiche riconducibili alle medesime famiglie politiche europee.

Per quanto riguarda gli specifici temi oggetto della riunione, sono stati approfonditi i profili relativi: all'applicazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona relative al ruolo dei parlamenti nazionali, con particolare riguardo alla cooperazione interparlamentare nonché al ruolo della COSAC, anche in vista della prossima

riunione plenaria del 31 maggio-1 giugno a Madrid; alle priorità della Presidenza spagnola del Consiglio, con particolare riguardo alla Strategia UE 2020 e alle azioni per la ripresa economica e per le piccole e medie imprese; al partenariato euromediterraneo, al Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto in relazione alla politica per l'immigrazione; alla politica di coesione.

Con riguardo al primo aspetto, il Vice Presidente FARINONE ha anzitutto illustrato le misure sinora adottate o in corso di esame in Italia per l'applicazione dei nuovi poteri conferiti o dal Trattato di Lisbona alle Camere, richiamando in particolare la procedura per l'esame di sussidiarietà, ai fini del meccanismo dell'allerta precoce, introdotta con il parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009. In secondo luogo, il Vice Presidente Farinone ha sottolineato come in questa legislatura la Camera abbia incrementato in misura esponenziale il suo intervento nella fase di formazione della normativa europea, grazie al ruolo di impulso della Commissione politiche UE.

Per quanto riguarda la cooperazione interparlamentare, il Vice Presidente FARINONE ha illustrato la posizione italiana in vista della ridefinizione del ruolo della COSAC nel nuovo contesto disegnato dal Trattato di Lisbona.

In particolare, ha ribadito la contrarietà della Camera alle proposte volte a configurare la COSAC quale sede per un esercizio quasi congiunto o collettivo del controllo di sussidiarietà, prospettata in una lettera inviata nello scorso dicembre al Presidente ARIAS CANETE dai presidenti delle commissioni per gli affari europei di 8 camere, tra cui il Bundestag e il Senato francese.

Il Parlamento italiano, così come altri parlamenti ritiene che sarebbe difficile ed inappropriato esercitare collettivamente una prerogativa che ciascun parlamento o camera esercita in base a procedure, competenze e sensibilità politiche proprie; inoltre, un coordinamento in seno alla COSAC rischierebbe di limitare i parla-

menti nazionali al ruolo di meri « guardaline » delle competenze configurandoli essenzialmente come « antagonisti » delle Istituzioni europee.

Il Vice Presidente FARINONE ha sottolineato che la Camera ritiene invece che la COSAC debba svolgere – con efficienza maggiore – un ruolo di forum per lo scambio di esperienze, migliori pratiche e valutazioni non solo sulla sussidiarietà ma anche sul merito delle scelte politiche delle Istituzioni europee.

Il Presidente ARIAS CANETE ha espresso una tendenziale convergenza con la posizione italiana, rilevando che l'idea di concentrare la COSAC sulla sussidiarietà, attraverso l'esame congiunto di singole proposte legislative, è inattuabile e oramai superata. Ha quindi preannunciato l'invio di un questionario sul ruolo futuro della COSAC a tutti i parlamenti nazionali, sollecitando il Parlamento italiano a formulare proposte innovative e originali.

Con riguardo alle priorità della Presidenza Spagnola, l'On. MOSCOSO DEL PRADO ha posto l'accento sull'iniziativa della Presidenza spagnola per rafforzare la governance economica ed assicurare l'effettività della Strategia UE 2020 per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo, ricordando che questa impostazione è stata concordata dal Governo spagnolo con le Camere.

L'On. FARINONE ha espresso pieno sostegno all'iniziativa spagnola, anche con la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio europeo il prossimo 11 febbraio, ricordando che a Camera si è più volte pronunciata in questo senso, e preannunciando l'avvio (che ha poi avuto luogo il 20 gennaio) dell'esame della comunicazione della Commissione europea sulla Strategia UE 2020 congiuntamente alla Commissione bilancio.

Con riguardo al partenariato euromediterraneo, entrambe le delegazioni hanno concordato che si tratta di un tema prioritario non solo per Italia e Spagna ma l'intera UE; auspicando che su esso si concentri la cooperazioni tra le due commissioni per gli affari europei.

L'On. FARINONE ha, in particolare, ricordato che la fase attuale è cruciale per lo sviluppo del processo euromediterraneo. Per un verso, il rafforzamento delle relazioni con i Paesi dell'altra sponda del Mediterraneo è reso sempre più urgente e ineludibile per il governo dei flussi migratori, la lotta alla criminalità, al terrorismo e al traffico di esseri umani, la pace e la stabilità nel Medio Oriente, lo sviluppo economico e degli scambi commerciali della stessa UE, l'approvvigionamento energetico.

Per altro verso, all'interno dell'UE, come costatato anche all'ultima COSAC di Stoccolma, alcuni Paesi privilegiano altri partenariati regionali, quali quello orientale e quello baltico, distogliendo non soltanto l'iniziativa politica ma anche risorse finanziarie da quello euromediterraneo.

L'On. Farinone ha quindi ribadito la necessità di mantenere gli attuali criteri di ripartizione degli stanziamenti dello Strumento europeo per la politica di vicinato – per i due terzi al partenariato mediterraneo e per un terzo a quello orientale – nell'ambito della redistribuzione nel periodo 2011-2013 preannunciata nel programma spagnolo indica inoltre alcuni altri passaggi di estrema importanza e delicatezza:

Il Presidente ARIAS CANETE ha convenuto con questo approccio, assicurando che la Presidenza Spagnola del Consiglio si impegnerà in questa direzione.

Anche con riguardo al tema dell'immigrazione si è registrata una forte convergenza tra le due delegazioni.

Dopo un'introduzione dell'On. SABATÉ BORRÀS – che ha sottolineato lo scarso sostegno da parte dell'UE e degli altri Stati membri. Ai Paesi più esposti come Italia e Spagna e le implicazioni sociali e di ordine pubblico dei flussi di immigrati irregolari – l'On. FORMICHELLA ha affermato l'esigenza – anche la luce del Trattato di Lisbona – di porre rimedio a questa grave carenza nell'azione europea, applicando il principio di solidarietà per cui tutti i paesi europei, anche

attraverso il bilancio dell'Unione europea, debbono contribuire agli oneri comuni.

Ha inoltre osservato che – al di là dell'interesse specifico e immediato spagnolo ed italiano – le questioni relative all'immigrazione richiedano risposte condivise e progressi concreti da cui dipendono le prospettive stesse di avanzamento del processo di integrazione europea.

L'On. Formichella ha quindi espresso apprezzamento per il programma della Presidenza spagnola, che indica tra le priorità, in coerenza con il Programma di Stoccolma, lo sviluppo di una reale politica in materia di immigrazione, sia per quanto attiene ai requisiti di ammissione degli immigrati legali sia per quanto attiene alla lotta all'immigrazione illegale.

Richiamando il documento finale sul Programma di Stoccolma approvato all'unanimità nello scorso dicembre dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera sulla base di un parere della Commissione politiche europea, ha quindi sottolineato che l'Italia ritiene prioritario:

a) il rafforzamento degli strumenti, a partire da Frontex, idonei a contrastare con maggiore efficacia l'attività delle organizzazioni criminali che traggono profitti dal trasferimento nel territorio dell'UE di immigrati ovvero dal loro sfruttamento lavorativo;

b) il sostegno ai paesi terzi che non dispongano di mezzi e risorse adeguati, esprimendo apprezzamento per l'intenzione della Presidenza Spagnola di rafforzare la cooperazione con il Marocco ed auspicando analoghe iniziative nei confronti della Libia e degli altri Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

c) l'esigenza di parametrare le dimensioni dei flussi migratori regolari alle effettive opportunità di impiego legale nel territorio dell'UE;

d) rendere obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati membri a fronte delle pressioni migratorie, garantendo una più

equa ripartizione degli oneri, anche sul piano finanziario, tra tutti i Paesi dell'Unione;

e) rivedere a questo scopo le regole in materia di reinsediamento all'interno dell'UE degli immigrati;

f) procedere alla creazione di un Ufficio europeo dell'asilo in tempi rapidi.

Le due delegazioni hanno poi convenuto di considerare prioritaria la cooperazione tra Italia e Spagna in materia di politica regionale dell'UE.

La delegazione spagnola considera prioritaria la salvaguardia degli stanziamenti per le regioni ultraperiferiche, quali le Canarie. L'On. FORMICHELLA ha sottolineato come Italia e Spagna abbiano a più riprese difeso la politica regionale europea dai tentativi di rinazionalizzazione o di concentrazione delle risorse finanziarie a favore dei soli nuovi Stati membri dell'Est, auspicando uno sforzo comune in questa direzione anche in occasione dell'imminente revisione del quadro finanziario dell'UE e della riforma della politica di coesione.

Infine, le due delegazioni hanno svolto uno scambio di informazioni sul quadro normativo e regolamentare vigente in materia di intervento delle rispettive commissioni in materia europea.

Il Presidente ARIAS CANETE ha richiamato sinteticamente la legge dello scorso 23 dicembre che ha rafforzato le competenze della commissione bicamerale per gli affari europei del Parlamento spagnolo, in particolare per l'esercizio dei poteri previsti dal nuovo Trattato.

Gli Onorevoli FARINONE E FORMICHELLA hanno invece illustrato le modifiche apportate alla legge 11 nel corso dell'esame alla Camera del ddl comunitaria 2009 e accennato alle proposte di riforma organica della medesima legge presentate alla Camera da quattro gruppi politici, sottolineando come tutte mirino al rafforzamento del ruolo delle Camere nella formazione della normative e nelle politiche dell'UE.

In conclusione, le due delegazioni hanno convenuto sull'esigenza di procedere quanto prima ad ulteriori iniziative comuni, nel quadro della cooperazione bilaterale rafforzata.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	3
------------------------------------	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Esame A.C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4
Comunicazioni del Presidente	7
<i>ALLEGATO (Conclusioni)</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione degli organismi della cooperazione in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)</i>	19

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
--	----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act). COM(2009)126 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	29
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di ALPI (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione), AERANTI-CORALLO, FRT (Federazione radio televisioni) e RNA (Radio nazionali associate)	32
Audizione di rappresentanti di ATDI (Associazione televisioni digitali indipendenti)	32
Audizione di rappresentanti di UPA (Utenti pubblicità associati)	32

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

AVVERTENZA	36
------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	46
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
D.L. 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

AVVERTENZA 54

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
---	----

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 61

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02361 Baretta e altri: Dati relativi alla distribuzione della <i>social card</i>	69
--	----

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	72
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1349</i>)	76
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

SEDE REFERENTE:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	85
Sull'ordine dei lavori	82

COMITATO RISTRETTO:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti	82
ERRATA CORRIGE	82

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schemi di delibere del CIPE: n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 »; n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ». Atti n. 180 e n. 181 (<i>Esame e rinvio</i>)	86
ERRATA CORRIGE	89

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner	93
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	94
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	95
ALLEGATO (<i>Emendamento 5.100 del Governo ed emendamenti del relatore</i>)	99
ERRATA CORRIGE	98

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova. Nomina n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
AVVERTENZA	101

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/	

CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	109
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Madrid il 18 e 19 gennaio 2010	112
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni sull'incontro di una delegazione della Commissione politiche dell'UE con la Commissione per l'Unione europea del Parlamento spagnolo (Madrid, 19 gennaio 2010)</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,00



16SMC0002730